



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2002

Prot. n. D330-2019

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Approvazione del Programma di Attività 2019-2021 della Società Patrimonio del Trentino e concessione relativi contributi.

Il giorno **13 Dicembre 2019** ad ore **08:15** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**ROBERTO FAILONI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI**  
**MATTIA GOTTARDI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

L'articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1, ha previsto la costituzione della società per azioni "Patrimonio del Trentino SpA" con lo scopo di valorizzare il patrimonio della Provincia Autonoma di Trento.

Come stabilito dal comma 2, lettera b), dell'art. 14 della L.P. 1/2005, lo Statuto della società prevede, all'articolo 3, che la Patrimonio del Trentino SpA svolga attività di acquisizione, riqualificazione, valorizzazione, conservazione, gestione, manutenzione, alienazione e sviluppo dei beni e dei diritti oggetto della definizione dell'articolo 14 della L.P. 1/2005 e ss.mm., nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici stabiliti dalla Provincia Autonoma di Trento.

Inoltre ai sensi del comma 1 bis 1 dell'art. 14 della L.P. 1/2005, al fine consentire l'utilizzo del patrimonio immobiliare della Provincia per realizzare progetti di interesse generale, la società, sulla base di specifiche direttive della Provincia, può disporre direttamente la cessione o l'attribuzione dei diritti pieni o parziali sui beni della società a favore dei soggetti previsti dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige (D.P.R. n. 670/1972) e degli altri soggetti pubblici operanti nel territorio, anche prescindendo dall'obiettivo della valorizzazione economica del bene, ferma restando la tutela dell'integrità patrimoniale della società.

Le predette attività, che costituiscono la mission della società, realizzano quindi la funzione prettamente istituzionale della Provincia di valorizzazione del proprio patrimonio pubblico, anche in una logica di sistema territoriale provinciale integrato, pertanto, Patrimonio del Trentino S.p.A. è affidataria di tale missione di interesse generale.

La società Patrimonio del Trentino SpA, a capitale interamente pubblico, si configura quale strumento operativo della Provincia in quanto assoggettata al potere di indirizzo e di controllo di quest'ultima, così come meglio descritto nello Statuto della Società, nella convenzione, che regola i rapporti tra la Società e la Provincia, approvata con deliberazione n. 1283 di data 23 giugno 2006, nonché nel disciplinare generale per la "governance" di società partecipate dalla Provincia quale socio unico approvato con deliberazione n. 1690/2017.

In data 13 aprile 2018 la Provincia ha completato nel sito di ANAC l'istanza di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house, previsto dall'art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 50/2016), nei confronti della società Patrimonio del Trentino SpA (prot. n. 0032639/2018)

Con il presente provvedimento si propone di approvare il Programma di attività 2019-2021 della Società, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A, come presentato dalla stessa in data 9 dicembre 2019, dando atto che non vengono programmati nuovi interventi, ma si procede a un aggiornamento degli interventi già programmati con precedenti deliberazioni; inoltre, si dà indicazione alla Società di procedere ad una ricerca immobiliare volta ad identificare una soluzione transitoria per il polo espositivo cittadino. L'ex CTE avrà infatti altra destinazione e una soluzione definitiva avrà tempi di realizzazione significativi.

Rinviando all'allegato A per elementi di maggiore dettaglio per quanto concerne l'aggiornamento degli interventi, con il presente provvedimento, tenuto conto delle dinamiche complessive degli interventi finanziati con oneri a carico della Società, si ritiene opportuno concedere il contributo per il completamento della proprietà degli uffici presso il Top Center e per i lavori di ristrutturazione di Palazzo Nicolodi, come di seguito meglio specificato.

**TRENTO, TOP CENTER - Completamento proprietà uffici presso Top Center.** È stata valutata la possibilità di acquistare gli uffici ancora di proprietà privata siti all'interno della torre B sud del compendio Top Center di Trento. L'ammontare dell'investimento è di euro 3.890.000,00 al netto di oneri fiscali e notarili e permette da un lato di subentrare nell'attuale contratto di affitto e dall'altro di poter avere la piena proprietà cielo-terra della "Torre B Sud", con possibilità di riqualificare energeticamente l'intero edificio.

Poiché la Società ha presentato la documentazione necessaria con nota prot. 720814/2019, si propone di concedere formalmente il contributo e impegnare la somma complessiva, comprensiva degli oneri fiscali e notarili, pari a euro 4.051.200,13 euro, sul capitolo 158765 per l'esercizio 2019, dato atto che il termine di completamento dell'acquisto viene fissato al 31 dicembre 2019 e per la rendicontazione al 31 gennaio 2020.

**TRENTO, PALAZZO NICOLODI –lavori di ristrutturazione:** l'edificio è stato acquistato da Patrimonio del Trentino; è ora necessario procedere al recupero a scopo di ufficio del 4° e 5° piano dell'edificio.

Poiché la Società ha presentato la documentazione necessaria con nota prot. 764651/2019, si propone di concedere formalmente il contributo per euro 633.559,48, mediante riattribuzione di quota parte dei risparmi su contributi già concessi rilevati al punto 5) ed all'Allegato C della deliberazione n. 1035/2018, di cui euro 297.412,56 ricompresi nel prestito obbligazionario da 33,3 milioni di euro di cui alla delibera 1064/2015 e s.m. e alla determina D330 n. 3/2016 (già parzialmente riattribuiti per la parte rimanente con delibera 1622/2019) ed euro 336.146,92 ricompresi nel prestito di cui alla delibera 618/2014 e determinazione D330 n. 70/2014.

Inoltre, con nota prot 726072/2019 la Società ha comunicato quanto segue:

- in merito all'opera Planetario H2O, a servizio del MU.SE, prevista nei precedenti Programmi (delibera 1622/2018) sono attualmente in corso degli approfondimenti da parte delle strutture provinciali competenti, pertanto la Società ha richiesto lo spostamento del termine di rendicontazione dell'opera, che era fissato al 31 dicembre 2019;

- la Società ha inoltre richiesto una proroga al 31 dicembre 2022 del termine di rendicontazione dell'intervento di acquisto di Villa Angiolina di Roncegno, anch'esso fissato al 31 dicembre 2019, come previsto nei precedenti Programmi (delibera 1900/2017) in quanto l'ottenimento della verifica di vulnerabilità sismica ha causato ritardi nella procedura di acquisizione;

- inoltre, con riguardo alla proroga richiesta con propria nota prot. 134211 di data 27.12.2019 per la rendicontazione dell'intervento relativo ai lavori di ricostruzione del presidio sanitario distrettuale di Mezzolombardo, previsto nei precedenti Programmi (delibere 182/2014, 618/2014 e 1431/2014), che era fissato allo scorso dicembre 2018, la Società ha evidenziato che, nonostante la conclusione dei lavori avvenuta in tempo utile, sono ancora in corso le pratiche per addivenire alla contabilità finale dei lavori, anche in relazione ad alcune ipotesi in corso di approfondimento da parte della Provincia; pertanto viene richiesto più tempo per il termine di rendicontazione, fino al 31 dicembre 2021.

Si ritiene di accogliere tali richieste, in quanto dovute a cause non dipendenti dalla Società

Inoltre, con riferimento agli interventi relativi al Polo congressuale e ampliamento Polo fieristico di Riva del Garda, già programmati nel Programma di attività, per i quali:

- con delibera 2023/2016 è stato concesso il contributo per il primo lotto (realizzazione del Polo Congressuale con il nuovo Teatro e rifacimento dell'attuale Palacongressi, per complessivi euro 36.525.328,19 in valore attuale);
- con delibera 1622/2018 è stato programmato l'ulteriore contributo a copertura dei progetti rimanenti (interventi in "zona Baltera": Palazzetto dello Sport e ampliamento Polo Fieristico), con la prenotazione 2013474 di complessivi euro 3.493.861,54 per ogni anno dal 2020 al 2029 al tasso dell'1,6%, per complessivi euro 32.051.000,00 in valore attuale;
- con la medesima delibera 1622/2018 è stato concesso il contributo relativo al Palazzetto dello Sport e ampliamento polo fieristico per la parte Parcheggio multipiano, per complessivi 15.554.849,37, mediante impegno di spesa sulla prenotazione suddetta per euro 1.695.625,41 dal 2020 al 2029;

rimane da concedere il contributo per i restanti interventi relativo all'ampliamento del Polo fieristico, già prenotato con la medesima delibera 1622/2018 per euro 16.496.150,63 in valore attuale.

Sulla base della documentazione presentata dalla Società con nota prot. 728509/2019, che evidenzia la spesa aggiornata sui progetti in oggetto, considerato che una parte di spesa rimane a carico della Società e tenuto conto delle dinamiche complessive degli interventi finanziati con oneri a carico della stessa, si dà atto che il contributo complessivo della Provincia già programmato per gli interventi in oggetto con le precedenti deliberazioni rimane invariato, pertanto si propone di concedere, per l'ultimo lotto relativo all'ampliamento del Polo fieristico di Riva del Garda, il contributo per un valore attuale di euro 16.496.150,63, impegnando la somma di euro 1.788.746,53 all'anno dall'esercizio finanziario 2020 all'esercizio finanziario 2029 sul capitolo 615810-2020 sulla prenotazione n. 2013474 assunta con deliberazione n. 1622 di data 07.09.2019, al tasso di attualizzazione pari a 1,5% , da ultimo stabilito da delibera 1734/2019.

Si dà atto che tali contributi vanno ad aggiungersi a quelli già concessi con delibera 1035/2018, così come modificata con deliberazione n. 1622 di data 07.09.2019, per il Palazzetto dello sport e il Parcheggio Multipiano di Riva del Garda, impegnati per ogni anno dal 2020 al 2029 sul capitolo 615810-2020 per euro 1.695.625,41 al tasso dell'1,6% (euro 15.554.849,37 in valore attuale);

Pertanto sul capitolo 615810-2020 il totale degli impegni corrisponde ad un valore attuale complessivo pari a euro 32.051.000,00, corrispondenti al complesso dei lavori sul quartiere fieristico di Riva del Garda ("Zona Baltera": Palazzetto dello Sport, Polo fieristico e Parcheggio multipiano).

Nel corso del 2019, con la collaborazione di Cassa del Trentino S.p.a., è stato attivato un tavolo di lavoro con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) al fine di descrivere l'operatività della Provincia autonoma di Trento e di Patrimonio del Trentino S.p.a. e in particolare le tipologie di investimento in corso e/o che si intendono realizzare nel corso dei prossimi anni per la realizzazione del Programma di attività 2019-2021 della Società.

Per il finanziamento degli interventi previsti, Patrimonio del Trentino S.p.a. d'intesa con Cassa del Trentino S.p.a., ha proposto alla BEI di intervenire nel cofinanziamento del vigente Programma di attività 2019-2021 della Società.

A seguito di tale lavoro congiunto è emerso l'interesse dell'Istituzione comunitaria ad intervenire nel co-finanziamento dei progetti ricompresi nel Programma di Attività 2019-2021, attraverso un Prestito individuale.

In ottemperanza a quanto prescritto con deliberazione n. 2450 del 29 dicembre 2016, Patrimonio del Trentino S.p.a., con propria nota prot. n. 2170/P (prot. PAT n. 655821) di data 23 ottobre 2019, ha richiesto alla Giunta provinciale l'autorizzazione alla contrazione di un'operazione di indebitamento da perfezionarsi mediante emissione di un prestito obbligazionario o sottoscrizione di un contratto di prestito per un importo massimo di Euro 30.900.000,00, nonché a Cassa del Trentino S.p.a. il relativo parere. Nella nota la Società ha precisato che il finanziamento a tasso fisso che intende contrarre, che dovrà essere assistito dalla garanzia della Provincia, è finalizzato al finanziamento di spese di investimento ex articolo 3, comma 18 della legge n. 350 del 2003 e avrà un piano di ammortamento di durata non superiore alla vita utile degli investimenti realizzati.

La precitata richiesta di Patrimonio del Trentino S.p.a. è stata corredata dal parere favorevole del Collegio Sindacale sulla sostenibilità finanziaria, economica e patrimoniale dell'intera operazione di indebitamento e sul rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento previsti dall'ordinamento del singolo ente e dalla legge.

Cassa del Trentino S.p.a., valutata la richiesta di autorizzazione di Patrimonio del Trentino S.p.a. in base a quanto previsto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2450 del 29 dicembre 2016, con proprie note prot. n. CDT/3373 (prot. PAT n. 669238) del 29 ottobre 2019 prot. N. CDT/3474 (prot. PAT n. 683577) del 5 novembre 2019, ha pertanto rilasciato parere positivo circa la sostenibilità finanziaria dell'operazione di indebitamento purché il perfezionamento dell'operazione avvenga ad un tasso fisso non superiore all'1,5%, sia assistita da idonea garanzia fideiussoria da parte della Provincia autonoma di Trento e venga assicurata la regolare erogazione dei contributi in conto annualità per l'intera durata dell'indebitamento.

Nella seduta del 26 novembre 2019, il Comitato Finanza della BEI ha approvato l'operazione di finanziamento a favore di Patrimonio del Trentino Sp.a. che si sostanzia nella messa a disposizione di risorse BEI per un volume massimo di 35 milioni di euro, da perfezionarsi mediante la stipula di un contratto di prestito (*"Trento Infra Renewable Energy & Other Prior II – Serapis n. 2017-0379"*).

Per l'operazione in esame è previsto il rilascio della garanzia da parte della Provincia.

Il predetto importo di 35 milioni di euro può essere richiesto ed erogato dalla BEI in più tranches.

Conseguentemente la Provincia autorizza la società a utilizzare il predetto importo di 35 milioni nei limiti delle garanzie che la stessa rilascerà.

Patrimonio del Trentino S.p.a., con note prot. n. 801947/2019 e n. 802900/2019 ha pertanto richiesto alla Provincia il rilascio di una garanzia fideiussoria a prima domanda a copertura di un'operazione di indebitamento per l'importo massimo di euro 29.500.000,00 ad un tasso fisso annuo non superiore all'1,5% e con un piano di ammortamento della durata massima di 10 anni. Con la medesima nota la Società ha trasmesso lo schema del contratto di fideiussione e del contratto di prestito.

Il rilascio di garanzia da parte della Provincia, ai sensi dell'art. 10 bis della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 consentirà, infatti, un notevole risparmio di risorse pubbliche in quanto il tasso di interesse applicato dalla BEI risulterà essere ben al di sotto di quello di mercato attualmente stimato, per prestiti con medesime caratteristiche, attorno allo 0,35%. Inoltre, le operazioni BEI sono esenti dall'imposta sostitutiva che trova applicazione nei mutui (0,25% del valore del prestito),

non comportano commissioni in favore delle agenzie di rating (come in caso di emissione di bond) e non prevedono oneri notarili poiché perfezionate mediante scrittura privata.

Con il presente provvedimento si propone di autorizzare Patrimonio del Trentino a richiedere l'erogazione da parte della Bei di un importo massimo di 29,5 milioni, in relazione al quale si propone quindi il rilascio della corrispondente garanzia.

Conseguentemente si propone di approvare lo schema di garanzia fideiussoria, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sotto la lettera B, che sarà rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'articolo 10 bis della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 a garanzia dell'operazione con la BEI per l'importo massimo onnicomprensivo di 33.925.000,00 di cui massimo euro 29.500.000,00 in linea capitale, oltre a interessi (inclusi quelli eventuali di mora), spese, oneri e accessori per un importo massimo pari a euro 4.425.000,00.

Per quanto attiene alla regolazione dei rapporti finanziari tra Patrimonio del Trentino s.p.a. e la Provincia, conseguenti all'eventuale escussione della garanzia si precisa che la Provincia provvederà - ad avvenuto rimborso del Prestito BEI - al recupero dell'ammontare versato alla BEI sulle rate di contributi afferenti al contratto di finanziamento di cui trattasi ancora da erogare a Patrimonio del Trentino s.p.a. e, in caso di incapienza, a valere sulle future assegnazioni, nonché su qualsiasi credito della Società anche nei confronti della Provincia – purché non oggetto di altre operazioni sui mercati finanziari – o beni di Patrimonio del Trentino s.p.a.

Dando atto che gli interventi relativi al prestito BEI sono finanziati nell'ambito dei seguenti limiti di impegno, il cui valore attuale è 32.051.000,00 e per i quali si dispone l'irrevocabilità:

- limite d'impegno per euro 1.695.625,41 dal 2020 al 2029 – capitolo 615810-2020
- limite d'impegno per euro 1.788.746,53 dal 2020 al 2029 – capitolo 615810-2020.

Resta fermo che, nel caso ricorressero motivi di revoca dei contributi sugli interventi in oggetto, la Provincia provvederà al recupero delle somme su altre assegnazioni che non siano già state oggetto di operazioni sui mercati finanziari.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, art. 14;
- vista la convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e la società Patrimonio del Trentino Spa, approvata con deliberazione n. 1283 di data 23 giugno 2006;
- visto l'articolo 10 bis della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- visto l'articolo 17 della Legge provinciale 12 febbraio 2019 n. 1;
- visto il D.lgs. 118/2011;
- visti tutti gli atti citati in premessa;
- visti gli allegati A e B , parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

a voti unanimi, espressi a norma di legge

## DELIBERA

1. di approvare il Programma di attività per gli anni 2019-2021 della società Patrimonio del Trentino SpA., allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A;
2. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, il contributo per l'acquisto degli uffici Top Center, impegnando la somma complessiva di euro 4.051.200,13 sul capitolo 158765, esercizio finanziario 2019, con termine di realizzazione a dicembre 2019 e termine di rendicontazione a gennaio 2020, con possibile proroga da parte del Dirigente competente su richiesta motivata della Società;
3. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, il contributo per i lavori di Palazzo Nicolodi per euro 633.559,48, mediante riattribuzione di quota parte dei risparmi su contributi già concessi rilevati al punto 5) ed all'Allegato C della deliberazione n. 1035/2018, di cui euro 297.412,56 ricompresi nel prestito obbligazionario da 33,3 milioni di euro di cui alla delibera 1064/2015 e s.m. e alla determina D330 n. 3/2016 ed euro 336.146,92 ricompresi nel prestito di cui alla delibera 618/2014 e determinazione D330 n. 70/2014, fissando il relativo termine di rendicontazione a dicembre 2023 che potrà essere prorogato dal Dirigente competente su richiesta motivata della Società;
4. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, il contributo relativo al nuovo Polo fieristico di Riva del Garda, pari a euro 16.496.150,63, impegnando la somma complessiva in valore attuale sul capitolo 615810-2020, per euro 1.788.746,53 finanziario 2020 all'esercizio finanziario 2029, relativamente alla prenotazione fondi 2013474 assunta con deliberazione n. 1622 di data 07.09.2019, e di fissare il relativo termine di rendicontazione a dicembre 2025 che potrà essere prorogato dal Dirigente competente su richiesta motivata della Società; si dà atto che tali contributi vanno ad aggiungersi a quelli già concessi e impegnati con delibera 1035/2018 per il Palazzetto dello sport e il Parcheggio Multipiano di Riva del Garda, per un totale complessivo pari a euro 32.051.000,00, impegnati per ogni anno dal 2020 al 2029 sul capitolo 615810-2020 per euro 1.695.625,41 al tasso dell'1,6% (euro 15.554.849,37 in valore attuale) e per euro 1.788.746,53 al tasso dell'1,5% (euro 16.496.150,63 in valore attuale), corrispondenti al complesso dei lavori sul quartiere fieristico ("Zona Baltera") di Riva del Garda;
5. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti modifiche dei termini di rendicontazione per i seguenti interventi:
  - sospensione fino a prossimo provvedimento del termine di rendicontazione per l'intervento di realizzazione del Planetario H2O a servizio del Mu.Se;
  - proroga del termine di rendicontazione per l'intervento di acquisto di Villa Angiolina di Roncegno al 31.12.2022;
  - proroga del termine di rendicontazione per l'intervento relativo ai lavori di ricostruzione del presidio sanitario distrettuale di Mezzolombardo al 31.12.2021

6. di autorizzare Patrimonio del Trentino ad utilizzare, con riferimento all'operazione di indebitamento descritta in premessa, 29,5 milioni di euro per il finanziamento delle opere previste nel Programma di Attività 2019-2021, i cui contributi sono assegnati in via irrevocabile alla Società e che trovano copertura come esposto al punto 4, vincolando l'impiego di tali risorse al finanziamento di investimenti ex articolo 3, comma 18 della legge n. 350 del 2003 e la cui vita utile sia superiore alla durata del piano di ammortamento e subordinando gli effetti dell'autorizzazione all'effettivo rispetto da parte della Società dei vincoli richiamati in premessa come previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale 2450/2016;
7. di rilasciare, in conformità all'art. 17 della Legge provinciale 12 febbraio 2019 n. 1, una fideiussione a prima domanda nell'interesse di Patrimonio del Trentino S.p.a. a garanzia del prestito BEI per l'importo massimo omnicomprensivo di Euro 33.925.000,00 di cui massimo euro 29.500.000,00 in linea capitale, oltre a interessi (inclusi quelli eventuali di mora), spese, oneri e accessori per un importo massimo pari a euro 4.425.000,00 per il pieno e puntuale adempimento di tutti gli impegni di natura pecuniaria che Patrimonio del Trentino S.p.a. assumerà con il prestito BEI.
8. di stabilire che la garanzia sarà rilasciata dalla Provincia, entro il limite massimo di importo di cui al punto precedente, contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento BEI, mediante sottoscrizione di apposito contratto di fideiussione, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
9. di approvare lo schema di contratto di fideiussione di cui all'allegato B al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, e di autorizzare il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il suo sostituto, alla sottoscrizione del contratto di fideiussione da redigersi secondo tale schema e di qualsiasi altro atto, contratto o documento accessorio che si rendesse necessario e/o opportuno sottoscrivere, dando mandato al sottoscrittore di apportare le necessarie integrazioni e/o modifiche non sostanziali, salvo nei casi in cui siano condizioni migliorative, al contratto di fideiussione che si rendessero necessarie e/o opportune per la migliore esecuzione dell'operazione in oggetto;
10. di procedere alla stipulazione del contratto di fideiussione, di cui al punto 9, in forma di scrittura privata ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
11. di dare atto che all'assunzione dell'impegno di spesa per l'anticipazione degli oneri eventualmente conseguenti alla prestazione della fideiussione ed all'accertamento del relativo recupero si provvederà, laddove si rendesse necessario, con successivi provvedimenti a valere rispettivamente sui capitoli 908105 delle uscite e 141701 delle entrate del bilancio 2019 e anni successivi;
12. di dare atto che, per quanto attiene alla regolazione dei rapporti finanziari tra Patrimonio del Trentino S.p.a. e la Provincia, conseguenti all'eventuale escussione della garanzia si precisa che la Provincia provvederà - ad avvenuto rimborso del Prestito - al recupero dell'ammontare versato alla BEI sulle rate di contributi afferenti al contratto di finanziamento di cui trattasi ancora da erogare a Patrimonio del Trentino S.p.A. e, in caso di incapacienza, a valere sulle future assegnazioni, nonché su qualsiasi credito della Società anche nei confronti della Provincia - purchè non oggetto di altre operazioni sui mercati finanziari - o bene di Patrimonio del Trentino S.p.A.;



13. di prevedere che i contributi annui provinciali di cui al precedente punto 4 siano qualificati come “irrevocabili”, nel senso del puntuale pagamento da parte della Provincia, fermo restando che, nel caso ricorrano motivi per la revoca dei medesimi, la Provincia procederà al recupero delle somme su altre assegnazioni che non siano già state oggetto di operazioni sui mercati finanziari o direttamente dalla Società medesima;
14. di rinviare a successivo provvedimento del Dirigente competente in materia di edilizia pubblica la definizione della quota di contributi a copertura del costo relativo agli oneri finanziari e della quota di contributo a copertura del costo relativo alla realizzazione delle opere, relativamente ai relativi contributi in annualità di cui al punto 4, su richiesta da parte della Società, debitamente documentata e corredata da piano di ammortamento del finanziamento;
15. di dare atto che, nel caso in cui, a seguito della rendicontazione relativa agli interventi in oggetto, l’onere effettivamente sostenuto risultasse inferiore al valore stabilito per le opere di cui al punto 4, l’eventuale differenza è destinata a nuove opere da realizzare a cura della Patrimonio del Trentino S.p.A. presso le medesime strutture o per altri interventi da individuare con successivo provvedimento della Giunta provinciale;
16. di rinviare a successivo provvedimento del Dirigente Generale competente in materia di edilizia pubblica, la tempistica di erogazione delle rate di contributo provinciale, dando atto che la quota interessi del contributo sarà erogata al netto della ritenuta di legge applicabile;
17. di dare atto che Patrimonio del Trentino, con riferimento all’operazione di cui al punto 6., dovrà trasmettere alle competenti strutture provinciali la reportistica di cui alla deliberazione n. 2450/2016;
18. di dare atto che i contributi di cui ai precedenti punti non sono soggetti agli adempimenti previsti dal Registro nazionale aiuti di Stato ai sensi dell’art. 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Adunanza chiusa ad ore 09:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato A Programma di attività 2019-2021

002 Allegato B Schema di contratto di garanzia

003 Allegato al contratto di garanzia - schema di contratto di prestito

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Enrico Menapace

## **PATRIMONIO DEL TRENINO SPA**

### **PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2019-2021**

#### **DESCRIZIONE INTERVENTI**

**FONDAZIONE E. MACH.** Si tratta delle quattro nuove opere previste dalla seconda convenzione, attualmente in revisione. A queste si aggiungono le manutenzioni straordinarie (vedi deliberazione della Giunta provinciale n. 130/2015) tra cui quelle inerenti all'istituto scolastico. L'ammontare dell'investimento a carico della PAT sul capitolo di spesa 252850-2011 e sul capitolo 252850-2012 e le relative annualità per il contributo in conto impianti sono di circa 11,05 milioni di Euro.

**CAVALESE, SISTEMAZIONE TEATRO E AREA PARCHEGGIO.** L'operazione prevista nella convenzione approvata da parte della Giunta provinciale con deliberazione n. 2509 di data 29/12/2016 - sottoscritta poi dalle parti in data 30/03/2017 - permetterà a Patrimonio del Trentino di ristrutturare il teatro di Cavalese, distrutto in un incendio nel 2013, di cedere l'area acquistata nel 2016, previa sua sistemazione a parcheggio provvisorio, e di ristrutturare parte dei magazzini comunali; l'operazione troverà il suo equilibrio finanziario ed economico attraverso il riconoscimento a Patrimonio del Trentino da parte del Comune di quanto percepito dall'assicurazione per il danno subito dall'incendio, oltre alla cessione di quanto percepito a titolo di contributo dalla Provincia e infine dalla cessione alla stessa Società di partite immobiliari ritenute di interesse per una loro futura valorizzazione.

**TRENTO, sede CENTRO PER L'INFANZIA.** Nel corso del 2017 la Società ha provveduto all'acquisto del compendio che attualmente ospita il Centro per l'Infanzia e la sede della Lega contro i tumori. Negli anni a venire si prevedono lavori di ristrutturazione per circa 1,8 milioni di Euro. Da un punto di vista economico, il costo per l'acquisizione e per i relativi lavori pari a complessivi 5,1 milioni di Euro, ha trovato copertura da parte della Provincia su quota parte dei capitoli 158780-2015 e 158780-2018.

**TRENTO – ACCENTRAMENTO STRUTTURE E SERVIZI (via Borsieri).** Nel corso del 2016 si è perfezionato l'acquisto del compendio immobiliare; l'A.P.S.S. sta procedendo, su procura di Patrimonio del Trentino alla realizzazione di quanto di competenza. La porzione con destinazione scolastica ospita provvisoriamente la scuola UPT, la cui sede storica è stata dichiarata inagibile. Si è attualmente in fase di valutazione sulle destinazioni definitive, nonché in attesa di definizione dell'utilizzo per Casa comune degli archivi.

I lavori sono previsti sul capitolo 158780-2018 del bilancio provinciale per circa 12,3 milioni di Euro.

**RONCEGNO, Palace Hotel Terme (Casa Raphael).** Nel corso del 2017 è stato predisposto il progetto definitivo per l'adeguamento del compendio alle normative antincendio. Nel 2018 è stata conferita procura a Raphael S.r.l., soggetto gestore, per la realizzazione dei suddetti lavori.

La Provincia ha concesso per l'intervento contributi in annualità, il cui valore attuale ammonta a circa 1,6 milioni di Euro sul capitolo 615827-2014 ed ulteriori 2,43 milioni di Euro sul capitolo 158780-2018.

**LAVIS, NUOVA SEDE ARCHIVIO A.P.S.S..** I lavori di adeguamento sono iniziati nel 2018 ed in fase di ultimazione, il loro ammontare è di circa 1,7 milioni di Euro, interamente a carico della Società. Lo stabile verrà locato all'APSS.

**RIVA DEL GARDA - AMPLIAMENTO POLO FIERISTICO E CONGRESSUALE.** A seguito della fusione per incorporazione di Garda Trentino Fiere S.p.A., Patrimonio del Trentino è subentrata nella realizzazione degli investimenti relativi all'ampliamento del polo fieristico e congressuale di Riva del Garda. Gli investimenti riguardano:

- a) la realizzazione di nuovi spazi fieristici e di un centro polifunzionale in località Baltera. Si prevede di incrementare così di oltre 8.000 mq gli spazi commerciali a disposizione per eventi fieristici;
- b) la realizzazione di un palazzetto dello sport che all'occorrenza potrà ospitare anche manifestazioni fieristiche minori ovvero manifestazioni musicali, etc.;
- c) la realizzazione di un nuovo polo congressuale pensato per ospitare congressi e convegni con un grande numero di partecipanti; accanto a questo verrà realizzato un nuovo teatro che verrà messo a disposizione dell'attuale proprietario del polo congressuale, in permuta con l'attuale struttura congressuale.

Le gare per la realizzazione delle tre opere sono state bandite, a cura di APAC, nel giugno 2018.

La Provincia ha concesso il contributo per il Polo congressuale, comprensivo della ristrutturazione del vecchio stabile, e nuovo teatro per Euro 36,525 milioni circa. Per Polo fieristico, Palazzetto dello sport e parcheggio MM sono stati già impegnati circa Euro 15,554 milioni e prenotati circa Euro 16,496 milioni.

**TRENTO - AREA EX ITALCEMENTI.** Nel 2018 Piedicastello S.p.A. ha terminato i lavori di bonifica sull'area, immettendo Patrimonio del Trentino nel possesso della stessa e delle zone limitrofe; è in elaborazione, in accordo con il Comune di Trento, il piano guida per lo sviluppo futuro dell'intera area; all'interno della stessa potranno essere previsti spazi espositivi, per sopperire alla mancanza degli stessi dovuta all'operazione tra Trento Fiere S.p.A. e l'Università degli Studi di Trento (la

struttura espositiva ex CTE è stata ceduta nel dicembre 2018 per la realizzazione della mensa universitaria), spazi commerciali e direzionali ed eventualmente residenziali; è prevista anche la costruzione di un parcheggio di attestamento e l'eventuale partenza della funivia Trento Bondone.

**TRENTO, Ex Asilo San Martino – NUOVA SEDE A.P.P.M.** Nel mese di gennaio 2018 sono iniziati i lavori di realizzazione della nuova sede per A.P.P.M. L'immobile viene realizzato attraverso un appalto concorso e prevede una struttura in legno certificato ARCA. Sul capitolo di spesa 158780-2013 la Provincia ha previsto le relative annualità di contributo (3,76 milioni di Euro).

**GARNIGA TERME.** Patrimonio del Trentino è stata incaricata con deliberazione della Giunta provinciale n. 48 del 21 gennaio 2011 dell'intervento di riqualificazione immobiliare e rilancio del compendio termale di Garniga Terme nel più ampio progetto di sviluppo del Monte Bondone. La gara per la riqualificazione del compendio delle Terme di Garniga, bandita a cura di Garniga Terme S.p.A. a fine giugno 2018, prevede una base d'appalto di Euro 2.991.947,85; lavori aggiudicati, l'avvio è previsto per marzo 2020. Con atto di fine novembre 2019 è stata completata la fusione per incorporazione di Garniga Terme spa in Patrimonio del Trentino SpA

**PERGINE VALSUGANA, Ex sede ALPEFRUTTA.** La gara per la riqualificazione del compendio, per adeguarlo alle esigenze del Servizio Gestione Strade e del S.O.V.A. della Provincia, è stata pubblicata nel giugno 2018; prevede una base di appalto pari ad Euro 3.137.091,27; è in corso a cura di APAC la fase di valutazione delle offerte pervenute. L'intervento viene realizzato con oneri a carico della Società.

**TRENTO, EX DOGANA** L'area, fatta salva la possibilità di una valorizzazione sul mercato, costituisce un possibile sbocco per la realizzazione di uffici provinciali anche in un quadro di riqualificazione energetica di edifici poco prestazionali. Attualmente è messa a disposizione, come parcheggio antistante la stazione della ferrovia Trento - Malè, della Provincia e di Trentino Trasporti.

**MEZZOLOMBARDO, NUOVO PRESIDIO SANITARIO.** Con deliberazione n. 182/2014 la Giunta provinciale ha incaricato Patrimonio del Trentino di subentrare nella realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Mezzolombardo; il ruolo della Società è quello di ente pagatore in quanto il progetto e la relativa gara sono stati curati dall'Agenzia provinciale per le Opere Pubbliche (APOP). La Provincia ha stanziato a favore della Società i relativi contributi in annualità sui capitoli 157890-2014 e 157890-2015 per circa 23 milioni di Euro.

La consegna anticipata dell'immobile a Patrimonio del Trentino è avvenuta nel mese di ottobre 2018, con contestuale presa in carico dello stesso da parte di A.P.S.S.; sono in fase di valutazione le modalità di locazione all'Azienda Sanitaria.

**LEVICO TERME, NUOVO MUNICIPIO.** All'interno di un più ampio progetto di riqualificazione urbanistica del Comune di Levico è prevista la realizzazione del nuovo Municipio. L'accordo siglato tra Provincia, Comune di Levico e Patrimonio del Trentino, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 332 di data 11/03/2016, e sottoscritto nel maggio 2016, è scaduto a maggio 2019; è ora in fase di verifica l'opportunità di un rinnovo previa modifica di taluni elementi.

**TRENTO, PALAZZO NICOLODI.** Al fine di una razionalizzazione della spesa corrente in conto affitti da parte della Provincia nel corso del 2017 è stato acquistato il suddetto palazzo con contributo provinciale pari a circa 8,5 milioni di Euro; si prevedono lavori di adeguamento per circa 0,7 milioni di Euro.

**TRENTO, AREA INTERPORTO.** Durante il 2015 è avvenuto l'acquisto di un'area edificabile precedentemente di proprietà di Interporto Servizi, società del gruppo Provincia, al fine di una sua valorizzazione, per un importo di 3,36 milioni di Euro con successivo onere dell'investimento a carico della Società.

Il Comune di Trento ha ora effettuato una modifica al Piano attuativo che potrà consentire una migliore valorizzazione dell'area anche in termini di mercato.

**ALA, area "ex Pasqualini".** Nel luglio 2018 la Provincia ha sottoscritto una convenzione con il Comune di Ala nella quale, come previsto dal Programma di Attività della Società 2017-2019, si prevede l'acquisto da parte di Patrimonio del Trentino del compendio "ex Pasqualini" (*avvenuto nel mese di dicembre 2017*), la sua parziale ristrutturazione e la nuova edificazione di capannone dove troveranno adeguati spazi funzioni di protezione civile ed altre funzioni pubbliche. terminate le opere, il compendio sarà ceduto, con la sola esclusione degli spazi di interesse provinciale, al Comune di Ala dietro pagamento in denaro ovvero partite immobiliari di interesse della Società.

**RONCEGNO, VILLA ANGIOLINA: nuova sede albergo-scuola dell'Istituto alberghiero.** La Società, su indicazione della Provincia, ha esaminato nel corso del 2017 il possibile acquisto di un immobile, per un futuro utilizzo da parte della scuola alberghiera. L'intervento prevede l'acquisto e i conseguenti lavori di ristrutturazione, adeguamento e ammodernamento della struttura. L'ammontare dell'investimento, comprensivo di lavori di adeguamento, è stato previsto in circa 3,5 milioni di Euro; la Giunta Provinciale ha concesso i relativi contributi sul capitolo 158780-2018.

L'intervento si inserisce peraltro in un più ampio ragionamento meritevole di approfondimento sulle strutture scolastico-alberghiere in area Valsugana.

**TRENTO, TOP CENTER - Completamento proprietà uffici.** La Società ha deliberato l'acquisto degli uffici ancora di proprietà privata siti all'interno della "Torre B Sud" del compendio Top Center di Trento. L'ammontare dell'investimento è di circa 4,1 milioni di Euro e permetterebbe da un lato di subentrare nell'attuale contratto di affitto e dall'altro di poter avere la piena proprietà cielo-terra della "Torre B Sud". Infine questo permetterebbe negli anni a venire la possibilità di riqualificare energeticamente l'intero edificio, apportando notevoli risparmi di spesa al bilancio provinciale.

**NUOVA SEDE MOTORIZZAZIONE CIVILE.** La Società è stata incaricata dalla Provincia di ricercare nella zona di Trento nord un immobile ovvero un'area da adibire a nuova sede della Motorizzazione Civile

**TRENTO, PLANETARIO H2O** Realizzazione di un planetario, a servizio del MUSE. Il planetario, che avrà la forma di una grande molecola d'acqua, sarà sede di un teatro digitale e dotato di ulteriori spazi con destinazione multifunzione (incontri, piccole mostre, attività educative e ludiche). Il costo complessivo della quota dei lavori a carico di Patrimonio del Trentino è pari ad Euro 1.780.000,00, con risorse già stanziato sul bilancio provinciale. Attualmente è in fase di definizione l'individuazione del sito per l'opera.

**POZZA DI FASSA, SKI COLLEGE.** Valutazione relativamente all'acquisto di due unità immobiliari presso la pista "Aloch" di Pozza di Fassa finalizzate alla realizzazione di un nuovo ski college (struttura che offre la possibilità di continuare a praticare l'attività agonistica nell'ambito degli sport invernali all'interno del percorso formativo della Scuola Ladina di Fassa).

**PASSO ROLLE area ex albergo** È in corso di definizione un accordo con il comune di Primiero San Martino ed i vertici PAT relativamente ad un'idea di progetto che prevede la riqualificazione dell'area in corrispondenza dell'ex albergo.

L'intervento prevede la realizzazione di un Infopoint, ed i relativi lavori di sistemazione delle aree ed arredo urbano. L'investimento, a carico della Società, ammonta a circa 0,22 mil. di euro.

**ROVERETO, Protocollo di intesa.** Nel 2015 è stato firmato un Accordo tra PAT, Comune di Rovereto e Patrimonio del Trentino, volto alla riqualificazione paesaggistica ed ambientale del compendio ex ANMIL. Si darà quindi attuazione all'accordo, compatibilmente con i vincoli sopravvenuti

**TRENTO, ricerca immobiliare** volta ad identificare una soluzione transitoria per il polo espositivo cittadino. L'ex CTE, ora ceduto ad UniTN, avrà infatti altra destinazione e una soluzione definitiva, prevista in area Destra Adige, avrà tempi di realizzazione significativi.

**DATABASE per il censimento a fini di valorizzazione degli immobili pubblici.** Scopo dell'attività è quello di avere un unico database geolocalizzato che metta in evidenza tutte le proprietà pubbliche in Trentino, gli utilizzi e le eventuali valorizzazioni da poter offrire al mercato. Dopo aver terminato la prima fase del progetto già descritta in premessa, dove sono stati inseriti nel data base gli immobili provinciali e delle società controllate dalla provincia e i dati energetici degli edifici, nel corso del 2019 si è proseguito nella fase due, la quale prevede lo sviluppo di funzionalità afferenti alle valutazioni delle performance energetiche degli immobili, delle gallerie e la diffusione della soluzione con il caricamento degli immobili degli Enti Locali del Trentino. L'investimento, totalmente a carico della Società, ammonta a 0,25 mil. di euro.

**INTERPORTO SERVIZI S.P.A., fusione per incorporazione in Patrimonio del Trentino.** Al fine di ottimizzare il patrimonio immobiliare degli enti del sistema provinciale integrato, la Provincia ha dato indicazioni alla Società di integrare gli immobili oggi in dotazione di Interporto Servizi S.p.A., in modo da promuoverne una valorizzazione maggiormente unitaria e significativa e far convergere su un unico interlocutore scelte di investimento e oneri di manutenzione. Come da indicazioni della deliberazione giuntale n. 1566/2019, l'operazione potrà essere realizzata in due tempi: inizialmente mediante l'acquisto, a valori patrimoniali peritati, di alcuni immobili di proprietà di Interporto Servizi S.p.A. e successivamente attraverso l'acquisto delle quote azionarie detenute da Interbrennero S.p.A. (eventualmente anche mediante permuta immobiliari) e da altri soci privati, con successiva fusione per incorporazione di Interporto Servizi in Patrimonio del Trentino. Eventuali debiti di natura finanziaria verso istituti di credito di Interporto Servizi dovranno essere estinti dalla Società alla loro naturale scadenza.

**TRENTO FIERE SPA, liquidazione.** coerentemente con l'intervento autorizzato con la deliberazione giuntale n. 2214 di data 3 dicembre 2015, il "Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016" pone l'obiettivo del consolidamento di Trento Fiere S.p.A. in Patrimonio del Trentino S.p.A. e della dismissione dell'attività fieristica. Con deliberazione n. 2226 di data 12 dicembre 2016 la Giunta provinciale ha disposto l'aumento del capitale sociale di Patrimonio del Trentino S.p.A. mediante il conferimento delle ulteriori azioni di Trento Fiere S.p.A. detenute dalla Provincia a seguito dell'operazione di permuta autorizzata



con deliberazione n. 1562 di data 16 settembre 2016. Salvo imprevisti, l'operazione di liquidazione di Trento Fiere S.p.A. possa essere perfezionata entro i prossimi 90 giorni.

FI N° 87.901 (IT)

Serapis N° 2017-0379

**TRENTO INFRA RENEWABLE ENERGY & OTHER PRIOR II**

**CONTRATTO DI GARANZIA**

DELLA

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

GARANTE

A FAVORE DELLA

**BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI**

BENEFICIARIO

Roma, [●] 2019

Trento, \_\_\_\_\_

La presente **GARANZIA A PRIMA RICHIESTA** è effettuata dalla:

- (1) **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** (di seguito definito il “**Garante**”), con sede in Piazza Dante, n. 15, Trento, C.F. n. 00337460224, rappresentata da [●];

a favore della:

- (2) **BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI** (di seguito definito il “**Beneficiario**”), con sede in Lussemburgo, 100, Boulevard Konrad Adenauer, rappresentata da [●].

PREMESSO CHE:

- (A) in virtù di un contratto di prestito datato [●] 2019 e denominato Trento Infra Renewable Energy & Other Prior II (di seguito definito il “**Contratto di Prestito**”) stipulato tra il Beneficiario e Patrimonio del Trentino S.p.A. (di seguito definito il “**Prenditore**”) allegato sub A al presente contratto, il Beneficiario ha aperto in favore del Prenditore una linea di credito del valore complessivo di euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00);
- (B) gli obblighi assunti dal Beneficiario ai sensi del Contratto di Prestito sono subordinati alla sottoscrizione e alla consegna da parte del Garante di una garanzia fideiussoria a prima richiesta relativa a tutte le obbligazioni assunte dal Prenditore nei confronti del Beneficiario ai sensi del, e in relazione al, Contratto di Prestito;
- (C) il Prenditore è una società detenuta per il 100% (cento per cento) direttamente dal Garante;
- (D) il Garante, indipendentemente da qualsiasi altra garanzia concessa dal Prenditore o da terzi ai sensi del Contratto di Prestito, si è dichiarato disposto a prestare garanzia secondo le modalità e i termini di cui alla presente Garanzia (come di seguito definita) per il pieno e puntuale adempimento degli impegni di natura pecuniaria assunti dal Prenditore con il Contratto di Prestito;
- (E) l'assunzione della presente Garanzia (come di seguito definita) è stata autorizzata dal Garante con delibera della Giunta Provinciale n. [●] del 13 dicembre 2019 (allegato sub B), e il Garante ha iscritto nel bilancio di previsione 2019 e si impegna a iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione successivi, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del Contratto di Prestito, le somme occorrenti per effettuare i pagamenti dal Garante al Beneficiario in dipendenza del Contratto di Prestito in caso di inadempimento del Prenditore, ai termini ed alle condizioni di cui alla presente Garanzia (come di seguito definita);
- (F) i termini e le definizioni tutti di cui alla presente Garanzia (come di seguito definita) non altrimenti definiti nel medesimo sono da intendersi nella stessa accezione e nello stesso significato ovvero secondo le definizioni datene nel Contratto di Prestito.

Si conviene quanto segue:

## **1. IMPORTO MASSIMO RELATIVO AGLI OBBLIGHI DEL GARANTE**

- 1.1 Il Garante ai sensi dell'art. 10-*bis* della Legge Provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 si costituisce fideiussore a garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni pecuniarie assunte dal Prenditore nei confronti del Beneficiario ai sensi del, e in relazione al, Contratto di Prestito (“**Obbligazioni Garantite**”) e si impegna irrevocabilmente ed incondizionatamente a versare al Beneficiario di volta in volta, a

prima richiesta da parte del Beneficiario stesso e secondo il principio del *solve et repete*, qualsiasi somma di denaro che il Beneficiario richieda al Garante di pagare ai sensi del presente contratto di garanzia (di seguito definita "**Garanzia**"), in conformità ai termini dello stesso.

- 1.2 La Garanzia è altresì dovuta in relazione a qualsiasi diritto del Beneficiario che sia o possa essere ripristinato nell'ambito di un'azione revocatoria ordinaria o di un'azione revocatoria fallimentare (o in virtù di disposizioni analoghe o comparabili del diritto italiano) e che riguardi qualsiasi pagamento ricevuto dal Beneficiario in adempimento di uno qualsiasi degli obblighi garantiti dalla presente Garanzia.
- 1.3 La Garanzia prevista dagli articoli 1.1 e 1.2 è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dal Prenditore ai sensi del Contratto di Prestito, sino all'importo massimo complessivo pagabile dal Garante ai sensi della presente Garanzia pari a Euro 33.925.000,00 (trentatremilioninovecentoventicinquemila/00) di cui Euro 29.500.000,00 (ventinovemilionicinquecentomila/00) in linea capitale ed Euro 4.425.000,00 (quattromilioniquattrocentoventicinquemila/00) per interessi (inclusi gli eventuali interessi di mora), spese, oneri e accessori. Resta inteso che l'ammontare effettivamente escutibile, in alcun tempo, da parte della Banca si intenderà ridotto nella misura e per l'effetto del rimborso del Prestito.
- 1.4 Il Beneficiario può presentare, a sua piena discrezione, una o più richieste di pagamento ai sensi della presente Garanzia, fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo stabilito al precedente paragrafo 1.3.
- 1.5 Il Garante riconosce di essere pienamente a conoscenza delle previsioni del Contratto di Prestito, una copia del quale è stata inviata al Garante dal Prenditore.

Il Garante riconosce espressamente che la presente Garanzia è di carattere fideiussorio e che, di conseguenza le norme del Codice Civile italiano esposte nel Libro quarto (Delle obbligazioni), Capo XXII (Della fideiussione), art. 1936 e ss. sono applicabili alla presente Garanzia per quanto pertinenti e/o necessarie, fatto salvo quanto segue: art. 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale), e

- 1.5.1 il Garante rinuncia all'applicazione delle seguenti disposizioni: art. 1944, comma 2 (Obbligazioni del fideiussore), fermo restando quanto previsto all'art. 1.1; art. 1945 (Eccezioni opponibili al fideiussore), fermo restando quanto previsto al paragrafo 1.5.2; art. 1953 (Rilievo del fideiussore); art. 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale); e
- 1.5.2 il Garante non avrà alcun diritto di sollevare nei confronti del Beneficiario, a titolo di giustificazione per il mancato pagamento o per il rifiuto di pagare l'importo richiesto ai sensi della presente Garanzia, alcuna obiezione in virtù o in relazione al Contratto di Prestito che il Prenditore possa o sia ritenuto in diritto di sollevare per giustificare il mancato pagamento o il rifiuto di versare qualsiasi somma dovuta ai sensi del Contratto di Prestito, salvo per quelle eccezioni che attengono:
  - i) la validità o l'efficacia della presente Garanzia;
  - ii) che siano fondate sulla nullità del Contratto di Prestito per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa;
  - iii) qualora esistano prove evidenti del carattere fraudolento o abusivo della

richiesta del Beneficiario.

Resta inteso che il Garante potrà sollevare eccezioni diverse da quelle di cui ai punti (i), (ii) e (iii) del presente paragrafo 1.5.2, solo dopo avere effettuato il pagamento richiesto ai sensi della presente Garanzia, valendo, pertanto, per la presente Garanzia il principio *solve et repete*.

- 1.6 Salvo nei casi previsti dal successivo articolo 2, in caso di inadempimento del Prenditore il Beneficiario eserciterà i diritti derivanti dalla presente garanzia nei confronti del Garante non oltre gli 8 (otto) mesi successivi alla data di scadenza di una Obbligazione Garantita liquida e esigibile rimasta in tutto o in parte insoluta.

## **2. TUTELA DEI DIRITTI**

- 2.1 Gli obblighi del Garante previsti nella presente Garanzia saranno in aggiunta a, e indipendenti da, ogni altra garanzia di cui il Beneficiario possa in qualsiasi momento beneficiare o che il Beneficiario possa in qualsiasi momento detenere in relazione a qualsiasi obbligo del Prenditore derivante dal Contratto di Prestito.

- 2.2 Si conviene che, entro i limiti stabiliti nel precedente articolo 1.3, gli obblighi del Garante previsti dalla presente Garanzia resteranno fermi e validi anche in caso di, e, pertanto, non si intenderanno assolti, pregiudicati o altrimenti compromessi in alcun modo da:

2.2.1 qualsiasi proroga o altra forma di tolleranza concessa al, o la cui concessione sia stata accordata nei confronti del, Prenditore o di qualunque altra persona, in maniera esplicita o meno, relativamente ad obblighi del Prenditore assunti in virtù del Contratto di Prestito o di qualsiasi altra garanzia;

2.2.2 qualsiasi modifica, novazione, integrazione, proroga o riformulazione (per quanto fondamentale e indipendentemente dal fatto che sia o meno più onerosa) del Contratto di Prestito o di qualsiasi altro documento o garanzia, compresa, in via non esaustiva, qualsiasi modifica dello scopo di, proroga di o incremento di qualsiasi linea di credito, o l'aggiunta di una nuova linea di credito ai sensi del Contratto di Prestito o di altri documenti, o qualsiasi variazione, rinuncia o svincolo di qualsiasi obbligo gravante sul Prenditore o altre persone in virtù del Contratto di Prestito o di qualunque altra garanzia;

2.2.3 la mancata o incompleta costituzione di qualsiasi garanzia contemplata nel Contratto di Prestito, o la cui costituzione sia stata concordata in relazione agli obblighi del Prenditore derivanti dal Contratto di Prestito;

2.2.4 la mancata o incompleta realizzazione del valore di, o il rilascio, la revoca, lo scambio o la sostituzione di qualsiasi garanzia acquisita in relazione agli obblighi del Prenditore derivanti dal Contratto di Prestito; o

2.2.5 qualsiasi altro atto, evento od omissione che possa determinare la liberazione da, o pregiudicare o compromettere in qualsiasi modo gli obblighi del Garante previsti nella presente Garanzia o qualsiasi diritto, potere o rimedio conferito al Beneficiario ai sensi del Contratto di Prestito, in virtù della presente Garanzia o per legge.

- 2.3 Qualsiasi liberazione o quietanza data dal Beneficiario al Garante relativamente agli obblighi assunti da quest'ultimo in conformità alla presente Garanzia o a qualunque altro accordo stipulato tra il Beneficiario e il Garante in relazione ad essa sarà e dovrà essere

sempre considerato nullo qualora gli atti su cui ha fatto affidamento il Beneficiario ai fini di tale regolamento o liberazione siano successivamente dichiarati nulli, annullati o revocati (ad esempio in conseguenza dell'esercizio di un'azione revocatoria ordinaria o revocatoria fallimentare) da un qualsiasi tribunale o in applicazione di una norma di legge.

2.4 Il Beneficiario non sarà obbligato, prima di esercitare qualsiasi suo diritto, potere o rimedio conferitogli nei confronti del Garante ai sensi della presente Garanzia o per legge:

2.4.1 a presentare alcuna richiesta di pagamento al Prenditore;

2.4.2 a intraprendere un'azione di qualunque natura o ottenere alcuna pronuncia dell'autorità giudiziaria competente nei confronti del Prenditore;

2.4.3 a presentare istanza di ammissione al passivo, insinuarsi al passivo o addurre prove in caso di liquidazione o procedure analoghe riguardanti il Prenditore; o

2.4.4 a escutere o tentare di escutere qualsiasi garanzia assunta in relazione a qualsiasi obbligo del Prenditore in virtù del Contratto di Prestito.

2.5 Le richieste possono essere presentate ai sensi della presente Garanzia qualora il Prenditore non abbia adempiuto in tutto o in parte alle obbligazioni garantite dalla presente Garanzia.

2.6 Il Garante si impegna ad adempiere ai suoi obblighi a fronte del ricevimento della richiesta scritta da parte del Beneficiario (tale richiesta di seguito denominata "**Richiesta di Pagamento**") di cui all'articolo 2.7 che segue, in qualsiasi momento tale richiesta venga presentata, e a pagare immediatamente le somme in essa richieste senza porre alcun limite, ritenuta o condizione, essendo il Beneficiario sin d'ora esonerato dall'obbligo di fornire alcuna prova a sostegno della propria richiesta. Ai sensi dell'articolo 1.5.2, nessuna obiezione o difesa dovrà o potrà essere sollevata dal Garante al fine di giustificare il mancato pagamento o il rifiuto di pagare a prima richiesta qualsiasi somma dovuta ai sensi della presente Garanzia.

2.7 I pagamenti effettuati dal Garante a favore del Beneficiario in virtù della presente Garanzia dovranno essere eseguiti entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione da parte del Garante della Richiesta di Pagamento da cui risulti l'identificazione degli obblighi di pagamento di cui al Contratto di Prestito che non sono stati adempiuti da parte del Prenditore, con indicazione del relativo importo complessivo. La Richiesta di Pagamento dovrà inoltre essere accompagnata da una attestazione da cui risulti:

(i) che il Prenditore non ha dato puntuale esecuzione agli obblighi di pagamento di cui al Contratto di Prestito;

(ii) che l'importo richiesto è dovuto dal Prenditore al Beneficiario ai sensi del Contratto di Prestito;

(iii) che l'importo richiesto non è stato corrisposto al Beneficiario, né dal Prenditore, né da terzi (garanti o altri terzi) per conto dello stesso, direttamente o indirettamente.

2.8 Solo il pagamento effettivo effettuato in denaro immediatamente disponibile e conformemente alle istruzioni del Beneficiario sarà considerato utile ai fini della liberazione del Garante dai suoi obblighi di pagamento derivanti dalla presente Garanzia

per l'importo corrispondente.

- 2.9 In caso di Richiesta di Pagamento ai sensi della presente Garanzia, il Garante avrà il diritto di assolvere, conformemente alle condizioni e con le conseguenze descritte nel Contratto di Prestito, a tutti gli obblighi di pagamento del Prenditore ai sensi del Contratto di Prestito, indipendentemente dal fatto che i pagamenti oggetto della Richiesta di Pagamento siano già esigibili o meno. In caso di rimborso anticipato, il Garante sarà altresì obbligato a pagare qualsiasi indennità dovuta a seguito di, e in relazione a tale rimborso anticipato ai sensi del Contratto di Prestito, e a soddisfare tutte le altre richieste risultanti da tale rimborso anticipato.

### **3. SURROGAZIONE E REGRESSO**

- 3.1 Il Garante conviene che, fintantoché il Prenditore: (i) abbia diritto di richiedere ulteriori erogazioni ai sensi del Contratto di Prestito; e/o (ii) sia soggetto ai sensi del Contratto di Prestito ad alcuna obbligazione di pagamento nei confronti del Beneficiario, ancorché non scaduta o esigibile, il Garante non potrà esercitare alcun diritto lui derivante dall'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Garanzia al fine di:

3.1.1 esercitare alcun regresso nei confronti del Prenditore, essere indennizzato dal Prenditore o ricevere garanzia in qualsiasi forma da quest'ultimo; e/o

3.1.2 richiedere alcun pagamento da qualsiasi altro garante degli obblighi del Prenditore ai sensi del Contratto di Prestito; e/o

3.1.3 avvalersi (in tutto o in parte, tramite surrogazione o in altro modo) dei diritti del Beneficiario derivanti dal Contratto di Prestito, o di qualunque altra garanzia acquisita dal Beneficiario in conformità o in relazione al Contratto di Prestito, anche (a mero titolo indicativo) in virtù di diritti di surrogazione o regresso previsti da o in applicazione di clausole contrattuali o norme di legge (compresi, in via non esaustiva, gli articoli 1949 e 1950 del Codice Civile italiano).

### **4. DICHIARAZIONI, IMPEGNI, INFORMAZIONI**

- 4.1 Il Garante dichiara e garantisce:

(i) di essere in possesso di tutti i poteri, le autorizzazioni, permessi, licenze, delibere e omologazioni necessarie per la sottoscrizione, il rilascio e l'esecuzione della presente Garanzia;

(ii) che la Garanzia comporta obbligazioni valide e vincolanti per il Garante e azionabili nei suoi confronti, in conformità ai termini quivi previsti;

(iii) che il rilascio e l'esecuzione della presente Garanzia non contrasta con

(a) nessuna legge e/o regolamento applicabile al Garante; e/o

(b) alcun provvedimento giudiziario che comporti un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole; e

non viola alcuna disposizione statutaria né alcun impegno contrattuale che il Garante possa aver assunto;

(iv) di essere a conoscenza dei termini e delle condizioni del Contratto di Prestito rilevanti ai fini della determinazione delle Obbligazioni Garantite;

- (v) che le obbligazioni del Garante nascenti dalla Garanzia sono dirette ed incondizionate e non sono considerate subordinate o postergate rispetto ad ogni altra obbligazione chirografaria e non subordinata o postergata, presente e futura, del Garante medesimo, fatti salvi i privilegi concessi ai sensi di legge;
- (vi) l'ultimo bilancio certificato disponibile del Garante è stato predisposto in conformità ai bilanci degli anni precedenti, ed i revisori del Garante hanno confermato che esso rappresenta in modo veritiero e corretto, il risultato economico e di esercizio del relativo periodo di riferimento, e rivela accuratamente (incluse le opportune riserve) tutte le posizioni debitorie (attuali e potenziali) del Garante;
- (vii) il Garante è adempiente a tutte le disposizioni ad esso applicabili per il ricorso all'indebitamento, assunzione di mutui, aperture di credito ed attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento;
- (viii) la prestazione della Garanzia e la sottoscrizione del presente Contratto di Garanzia da parte del Garante è compatibile sotto ogni profilo con la disciplina europea e nazionale in materia di aiuti di stato;
- (ix) che, alla data del rilascio della Garanzia, il proprio debito a medio e lungo termine non subordinato e non garantito è classificato da Fitch Ratings Ltd. e Moody's Investors Services Inc., rispettivamente, al livello A- e Baa1.

Le dichiarazioni e le garanzie di cui al presente articolo 4.1 sono rese dal Garante alla data di sottoscrizione della Garanzia e si riterrà, salvo comunicazione del Garante in senso contrario e fatta eccezione per la dichiarazione di cui al punto (ix), che siano ripetute alla data di ogni Richiesta di Erogazione, alle date di pagamento del Contratto di Prestito nonché alla data in cui si procederà all'escussione della Garanzia ed al pagamento delle Obbligazioni Garantite, con riferimento ai fatti ed alle circostanze a quel momento esistenti.

4.2 Il Garante si impegna, sino al completo rimborso del Prestito, a:

- (i) mantenere il *credit rating* del proprio debito a medio e lungo termine non garantito e non subordinato da parte di Fitch Ratings Ltd. e/o Moody's Investors Services Inc. ovvero da altra/e primaria/e società di *rating* accettata/e per iscritto dal Beneficiario;
- (ii) comunicare al Beneficiario ogni variazione del livello del *credit rating* del proprio debito a medio e lungo termine non garantito e non subordinato rispetto a quello indicato all'articolo 4.1(vi) che precede;
- (iii) informare il Beneficiario nel caso in cui si sia verificato o si stia per verificare un fatto corrispondente ad un Evento di Mutamento del Controllo del Prenditore ai sensi del Contratto di Prestito; e
- (iv) iscrivere ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 nel bilancio di previsione 2019 e nei rispettivi bilanci di previsione successivi, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del Prestito, le somme occorrenti per effettuare i pagamenti di ogni e qualsiasi altra somma dovuta dal Garante al Beneficiario in dipendenza del presente Contratto di Garanzia in caso di inadempimento del Prenditore.

4.3 Per tutto il periodo in cui il Garante abbia obblighi nei confronti del Beneficiario ai sensi



del presente Contratto, qualora il Garante accordi, costituisca o fornisca a terzi, direttamente o indirettamente per operazioni aventi caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente Contratto, garanzie o privilegi di qualsiasi natura aggiuntivi rispetto a quelli concessi al Beneficiario con il presente Contratto, il Garante sarà tenuto, a semplice richiesta del Beneficiario e con autorizzazione della Giunta Provinciale secondo lo statuto vigente del Garante e nel rispetto del quadro normativo di riferimento, a costituire, accordare o fornire in favore del Beneficiario garanzie o privilegi che siano considerati equivalenti dal Beneficiario stesso.

## **5. PAGAMENTI E INTERESSI**

- 5.1 Le disposizioni del Contratto di Prestito riguardanti i pagamenti da effettuarsi in applicazione dello stesso (incluse, in via non esaustiva, quelle che disciplinano il seguito da dare nel caso in cui il Prenditore sia tenuto per legge ad applicare una detrazione o una ritenuta a uno dei pagamenti in oggetto) si applicheranno *mutatis mutandis* ai pagamenti da effettuarsi ai sensi della presente Garanzia.
- 5.2 In caso di richiesta di pagamento del Beneficiario in conformità alla presente Garanzia, il Garante dovrà versare gli interessi su ciascuna somma richiesta (prima e dopo un eventuale giudizio e qualora gli interessi di mora relativi alla/le somma/e interessata/e non siano stati versati in altro modo) a partire dalla data della richiesta fino alla data del pagamento, calcolati su base giornaliera al tasso stabilito in conformità alle disposizioni dell'articolo 3.2 del Contratto di Prestito.

## **6. GARANZIA CONTINUATIVA**

- 6.1 Gli obblighi del Garante previsti dalla presente Garanzia continueranno ad essere pienamente validi ed efficaci, in conformità alle disposizioni della Garanzia stessa (incluso, in via non esaustiva, il limite massimo della responsabilità del Garante stabilito all'articolo 1.3 di cui sopra):
- 6.1.1 indipendentemente da pagamenti parziali o provvisori o da qualsiasi altro fatto che possa diversamente portare alla liberazione parziale o totale delle obbligazioni assunte dal Prenditore ai sensi del Contratto di Prestito; e
- 6.1.2 fintantoché e nella misura in cui pagamenti e altre azioni o dichiarazioni del Garante o del Prenditore possano essere dichiarati nulli, inefficaci o soggetti ad azione revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare.

## **7. CONTO PROVVISORIO**

Tutte le somme ricevute, recuperate o realizzate dal Beneficiario in conformità o in virtù della presente Garanzia (inclusi i proventi di eventuali conversioni valutarie) potranno essere depositate dal Beneficiario a sua discrezione e accreditate in un qualsiasi conto in attesa di essere utilizzate di volta in volta per l'assolvimento della presente Garanzia.

## **8. COMPENSAZIONE**

Il Beneficiario può utilizzare in ogni momento eventuali saldi attivi cui il Garante abbia diritto, relativi a conti detenuti presso il Beneficiario in qualunque valuta, a compensazione di eventuali somme esigibili e dovute dal Garante nei confronti del Beneficiario e non pagate.

## **9. NOTIFICHE**

- 9.1 Ogni notifica o altra comunicazione resa ai sensi della presente Garanzia deve avvenire per iscritto e, salvo che sia diversamente previsto, può essere effettuata tramite lettera o posta elettronica.

L'indirizzo e l'indirizzo di posta elettronica (e, ove esistente, il dipartimento o la funzione alla cui attenzione la comunicazione deve essere inviata) di ciascuna parte per ogni comunicazione da effettuarsi o documento da inviare ai sensi del o in connessione con la presente Garanzia, sono i seguenti:

Per il Beneficiario

All'attenzione di: OPS/MA/1-PUB SEC  
(IT,MT)&RG OP

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Lussemburgo

E-mail: [EIB-MA-Implementation@eib.org](mailto:EIB-MA-Implementation@eib.org)

Per il Garante

All'attenzione di:

Provincia Autonoma di Trento

Servizio Entrate, Finanza e Credito

Via Romagnosi, 9 – Centro Europa

I – 38122 Trento (TN) - Italy

E-mail: [serv.entrato@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.entrato@pec.provincia.tn.it)

## **10. SPESE E ONERI – TASSE**

- 10.1 Tutti gli oneri e i costi (incluse le spese legali, le imposte di bollo, le imposte di registro e l'imposta sul valore aggiunto, ove applicabile) relativi all'escussione della presente Garanzia, alla riscossione di qualunque somma dovuta in virtù della Garanzia stessa o in connessione ad essa, dovranno essere rimborsati integralmente dal Garante a prima richiesta a titolo di indennizzo, unitamente agli interessi maturati dalla data in cui tali costi e spese sono stati sostenuti fino alla data del pagamento ai tassi ragionevolmente stabiliti dal Beneficiario.
- 10.2 La presente Garanzia è soggetta al regime e alle norme fiscali di cui all'articolo 2 della Legge n. 1231 del 31 ottobre 1961, in vigore ai sensi dell'articolo 41 del Decreto Presidenziale n. 601 del 29 settembre 1973.

## **11. DELEGHE E SUCCESSORI**

- 11.1 Il Beneficiario può in ogni momento cedere in tutto o in parte i propri diritti e benefici derivanti dalla presente Garanzia, indipendentemente dalla cessione dei propri diritti e crediti ai sensi del Contratto di Prestito, con il previo consenso scritto del Garante.
- 11.2 La presente Garanzia rimarrà valida anche in caso di fusione (di qualunque natura) o di altra riorganizzazione societaria che interessi il Beneficiario. Nei riferimenti al Beneficiario

dovrà ritenersi incluso ogni cessionario o successore, nonché ogni persona che, in conformità alla normativa vigente nella propria giurisdizione di costituzione o domicilio, abbia assunto i diritti e gli obblighi del Beneficiario derivanti dalla presente Garanzia o alla quale tali diritti e obblighi siano stati trasferiti in virtù della suddetta normativa.

## **12. INVALIDITÀ PARZIALE**

12.1 Nel caso in cui, in qualunque momento, una qualunque delle disposizioni della presente Garanzia sia o diventi illecita, nulla o non opponibile a terzi sotto qualunque profilo ai sensi di qualsiasi legge di qualsiasi giurisdizione applicabile, non saranno in alcun modo pregiudicate la liceità, la validità o l'opponibilità a terzi delle restanti disposizioni della presente Garanzia.

## **13. DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

13.1 La presente Garanzia ed eventuali obblighi di natura extracontrattuale derivanti da essa o sorti in relazione ad essa saranno disciplinati dal diritto italiano, e il Tribunale di Roma avrà esclusiva giurisdizione per la risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere da o in relazione alla presente Garanzia (incluse le controversie relative all'esistenza, alla validità o alla scadenza della Garanzia stessa, alle conseguenze della sua nullità o a qualunque obbligo non contrattuale derivante da o sorto in relazione ad essa).

13.2 Il luogo di esecuzione della presente Garanzia è la sede del Beneficiario, all'indirizzo 100 Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Lussemburgo.

## **Il Garante**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Firmato da:

\_\_\_\_\_  
Nome: [●]

Titolo: [●]

Luogo e data di sottoscrizione da parte del Garante: Trento, \_\_\_\_\_

Ai fini dell'articolo 1341 del Codice Civile italiano, le seguenti disposizioni della presente Garanzia sono approvate separatamente e in maniera esplicita dal Garante:

1. IMPORTO MASSIMO RELATIVO AGLI OBBLIGHI DEL GARANTE
2. TUTELA DEI DIRITTI
3. SURROGAZIONE E RICORSO
6. GARANZIA CONTINUATIVA

8. COMPENSAZIONE

13. DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Firmato da:

\_\_\_\_\_  
Nome: [●]

Titolo: [●]

Luogo e data di sottoscrizione da parte del Garante: Trento, \_\_\_\_\_

**Il Beneficiario**

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Firmato da:

\_\_\_\_\_  
Nome: [●]

Titolo: [●]

\_\_\_\_\_  
Nome: [●]

Titolo: [●]

Luogo e data di sottoscrizione da parte del Beneficiario: [●], [●]

**Contratto di prestito**

**Verbale di deliberazione della Giunta provinciale**

La presente bozza è un documento di lavoro, soggetto a possibile revisione e modifiche da parte di Banca europea per gli investimenti (“Bei”), non costituisce e non comporta alcun impegno da parte di Bei ad organizzare o a sottoscrivere l'operazione finanziaria in essa ipotizzata. La sottoscrizione da parte di Bei di tale operazione resta in ogni caso soggetta alla completa definizione della relativa documentazione legale ed all'approvazione da parte degli organi deliberanti di Bei.

Numero Contratto (FI N°)  
87.901 (IT)

Numero Operazione  
(Serapis N°) 2017-0379

## TRENTO INFRA RENEWABLE ENERGY & OTHER PRIOR II

### Contratto di Prestito

*fra la*

Banca europea per gli investimenti

e

Patrimonio del Trentino S.p.A.

● [luogo], ● [data]

**FRA:**

la Banca europea per gli investimenti, con sede in Lussemburgo, 100 Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Lussemburgo, rappresentata da ●

(di seguito denominata la “**Banca**”)

da una parte, e

Patrimonio del Trentino S.p.A., una società avente sede sociale in Trento, Via Brennero 165, Registro Imprese di Trento n. 01938560222, rappresentata da ●

(di seguito denominata il “**Prenditore**”)

dall'altra parte.

La Banca ed il Prenditore di seguito denominati ciascuno singolarmente “**Parte**” e collettivamente “**Parti**”.



## PREMESSO:

- (1) che la Provincia Autonoma di Trento (di seguito denominata “**Promotore**” o il “**Garante**”) intende promuovere la realizzazione per il tramite del Prenditore di un programma di investimenti finalizzati alla riqualificazione di edifici storici e di edifici pubblici, il tutto come meglio descritto nella descrizione tecnica (di seguito denominata la “**Descrizione Tecnica**”) contenuta all’Allegato A (il programma di seguito denominato il “**Progetto**”, e i singoli investimenti i “**Sottoprogetti**”);
- (2) che il fabbisogno finanziario complessivo valutato dalla Banca è di Euro 71.000.000,00 (settantuno milioni/00) e che, secondo le dichiarazioni del Prenditore, la copertura di detto fabbisogno è prevista come segue:

<b>Fonte</b>	<b>Importo (milioni di Euro)</b>
prestito Banca	35
altre fonti di finanziamento	36
<b>TOTALE</b>	<b>71</b>

- (3) che per rispettare il piano finanziario esposto alla premessa (2), il Prenditore ha richiesto alla Banca un prestito di Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00);
- (4) che il Promotore ha sollecitato l’intervento della Banca ai fini della concessione al Prenditore, di una quota del finanziamento di cui alla precedente premessa (3);
- (5) che la Banca, constatata la rispondenza dell’operazione di finanziamento del Progetto alle proprie finalità e considerate le dichiarazioni e i fatti di cui alle presenti Premesse, ha deciso di dare corso alla richiesta del Prenditore mediante la concessione allo stesso Prenditore di un prestito per un importo massimo di Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00) ai sensi del presente Contratto di Prestito (di seguito denominato il “**Contratto**”), fermo restando che l’importo del prestito della Banca non potrà eccedere in nessun caso il 50% (cinquanta per cento) del costo totale del progetto indicato nella Premessa (2);
- (6) che il Consiglio di Amministrazione del Prenditore ha autorizzato l’assunzione del presente prestito per la somma di Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00) ai termini e alle condizioni fissati nel presente Contratto;
- (7) che gli obblighi finanziari assunti dal Prenditore con il presente Contratto dovranno essere garantiti dal Garante mediante la sottoscrizione di un contratto di garanzia (di seguito denominata la “**Garanzia**”) per forma e contenuto giudicati soddisfacenti dalla Banca (di seguito, come di volta in volta integrato e/o modificato, il “**Contratto di Garanzia**”);
- (8) che lo Statuto della Banca prevede che essa vigili affinché i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell’interesse dell’Unione europea e, di conseguenza, i termini e le condizioni delle operazioni di prestito bancario devono essere coerenti con le applicabili politiche dell’Unione europea;
- (9) che la Banca ritiene che l’accesso all’informazione svolga un ruolo essenziale nella riduzione dei rischi sociali e ambientali, comprese le violazioni dei diritti umani, legati ai progetti da essa finanziati e, pertanto, la Banca ha elaborato una propria politica di trasparenza che ha lo scopo di promuovere la responsabilità del Gruppo BEI nei confronti dei propri interlocutori e dei cittadini dell’Unione europea in generale;
- (10) che la Banca tratterà i dati personali conformemente alla normativa dell’Unione europea sulla tutela degli individui relativamente al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell’Unione europea e sul libero trasferimento di tali dati.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE,** convengono e stipulano quanto segue:

## **INTERPRETAZIONE E DEFINIZIONI**

### **Interpretazione**

Nel presente Contratto:

- (a) i riferimenti ad Articoli, Premesse ed Allegati vanno intesi come riferimenti ad articoli, premesse e allegati del presente Contratto, a meno che sia diversamente precisato;
- (b) i riferimenti a “legge” o “leggi” devono essere intesi come riferimenti a: (i) in quanto applicabili, qualunque trattato, norma di rango costituzionale, legge e atto avente forza di legge, atto normativo, decreto, regolamento, determinazione, deliberazione, ordinanza, disposizione o altro provvedimento legislativo o amministrativo o sentenza, ordine, ingiunzione, decisione giudiziale o arbitrale emanata in una qualsiasi giurisdizione che abbia natura vincolante o costituisca precedente applicabile e (ii) alla Normativa UE;
- (c) i riferimenti alla legge applicabile, alle leggi applicabili o alla giurisdizione applicabile devono essere intesi come riferimenti a: (a) una legge o giurisdizione applicabile al Prenditore, ai suoi diritti e/o obblighi (in ogni caso derivanti da o in connessione ai Documenti Finanziari), al suo *status* giuridico e/o ai suoi beni e/o al Progetto; e/o, ove applicabile, (b) una legge o giurisdizione (incluso in ogni caso lo Statuto della Banca) applicabile alla Banca, ai suoi diritti, ai suoi obblighi, al suo *status* giuridico e/o ai suoi beni;
- (d) i riferimenti ad una disposizione di legge devono essere intesi come riferimenti a tale disposizione come di volta in volta modificata ed in ciascun tempo in vigore;
- (e) i riferimenti a ogni altro accordo o documento devono essere intesi come riferimenti a tale accordo o documento, come di volta in volta ed in ciascun tempo modificato, novato, integrato, ampliato o riformulato; e
- (f) i termini e le espressioni al plurale includeranno anche il singolare e vice versa.

## **Definizioni**

Nel presente Contratto:

“**Accettazione dell’Erogazione**” indica una copia dell’Offerta di Erogazione debitamente controfirmata dal Prenditore per accettazione.

“**Agenzia di Rating**” indica ciascuna delle seguenti agenzie: (a) Standard and Poor's Financial Services LLC, (b) Fitch Ratings Inc. e (c) Moody's Investors Services, Inc. ed i loro rispettivi successori.

“**Ambiente**” indica i seguenti elementi, nella misura in cui influenzino la salute umana o il benessere sociale:

- (a) la fauna e la flora;
- (b) il suolo, l’acqua, l’aria, il clima ed il paesaggio; nonché
- (c) il patrimonio culturale e l’ambiente in quanto creazione ed opera dell’uomo,

ed include altresì, a titolo esemplificativo, le questioni sanitarie e di sicurezza a livello lavorativo e della comunità.

“**Autorizzazione**” indica qualsiasi autorizzazione, permesso, consenso, approvazione, concessione, licenza, deroga o esenzione.

“**Autorizzazione Ambientale**” indica qualsiasi Autorizzazione prevista dalla Normativa Ambientale.

“**Cambio della Titolarità Effettiva**” indica un cambio della titolarità di ultima istanza o del controllo di ultima istanza del Prenditore secondo la definizione di “*titolare effettivo*” di cui all’articolo 3(6) della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come di volta in volta modificata.

“**Codice Civile**” indica il codice civile italiano, approvato mediante Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, come di volta in volta integrato e modificato.

“**Comunicazione di Rimborso Anticipato**” indica una comunicazione scritta da parte della Banca al Prenditore conformemente all’Articolo 4.2.C.

“**Conto dell’Erogazione**” indica, con riferimento a ciascuna Tranche, il conto corrente bancario

indicato nel più recente Elenco dei Firmatari Autorizzati e dei Conti.

“**Contratto**” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (4).

“**Contratto di Garanzia**” ha il significato attribuito a tale espressione nella Premessa (7).

“**Controversia**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 11.2.

“**Controversia Ambientale**” indica qualsiasi controversia, procedimento, ingiunzione o indagine da parte di chiunque relativamente a qualsiasi Normativa Ambientale.

“**Credito**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 1.1.

“**Credit Rating**” indica ciascuno dei seguenti rating attribuiti al Garante da un’Agenzia di Rating:

- (a) Il rating attribuito al debito più recente a medio/lungo termine, non subordinato e non garantito;
- (b) il Long Term Issuer Credit Rating definito come tale da Standard and Poor’s Financial Services LLC (o dal suo successore o avente causa);
- (c) il Long Term Issuer Default Rating definito come tale da Fitch Ratings Inc. (o dal suo successore o avente causa); o
- (d) il Long Term Issuer Rating definito come tale da Moody’s Investor Services, Inc. (o dal suo successore o avente causa),

posto che, relativamente a ciascuno dei casi di cui ai paragrafi da (b) a (f) che precedono, le definizioni ivi utilizzate devono intendersi riferite ad ogni espressione equivalente, indipendentemente dalla specifica definizione datane, escludendo in ogni caso qualsiasi rating la cui denominazione è qualificata dai termini “National Scale”, “NSR”, “Local”, “Local Currency”, “Domestic” o “Domestic Currency”.

“**Data Concordata di Rinvio dell’Erogazione**” ha il significato attribuito a tale espressione nell’Articolo 1.5.A(2)(b).

“**Data del Rimborso Anticipato**” indica, a seconda dei casi:

- (a) la data, che dovrà essere una Data di Pagamento, in cui il Prenditore propone alla Banca di rimborsare anticipatamente un Importo del Rimborso Anticipato; ovvero
- (b) la data in cui la Banca chiede al Prenditore di rimborsare anticipatamente un Importo del Rimborso Anticipato.

“**Data di Erogazione**” indica la data in cui una Tranche viene erogata dalla Banca.

“**Data di Erogazione Prevista**” indica la data in cui è prevista l’erogazione di una Tranche conformemente all’Articolo 1.2C.

“**Data di Pagamento**” indica le date semestrali o trimestrali specificate nella Offerta di Erogazione fino alla Data di Scadenza (in ciascun caso incluse), fermo restando che, nel caso in cui una di tali date non coincida con un Giorno Lavorativo di Riferimento, “**Data di Pagamento**” indicherà:

- (a) in caso di Tranche a Tasso Fisso, il Giorno Lavorativo di Riferimento immediatamente successivo, senza alcun aggiustamento ai fini del calcolo degli interessi dovuti ai sensi dell’Articolo 3.1; e
- (b) in caso di Tranche a Tasso Variabile, l’eventuale Giorno Lavorativo di Riferimento immediatamente successivo dello stesso mese solare, oppure, in assenza, il Giorno Lavorativo di Riferimento immediatamente precedente, in tutti i casi con corrispondente aggiustamento ai fini del calcolo degli interessi dovuti ai sensi dell’Articolo 3.1.

“**Data di Rimborso**” indica ciascuna Data di Pagamento specificata per il rimborso dell’importo in linea capitale di una Tranche nella Offerta di Erogazione, in conformità ai criteri stabiliti all’Articolo 4.1.

“**Data di Scadenza**” indica l’ultima Data di Rimborso di una Tranche, determinata come disposto all’Articolo 4.1.A(b)(iv).

“**Data Finale di Allocazione**” indica la data che cade 6 (sei) mesi prima della data di

completamento del Progetto come indicata nella Descrizione Tecnica.

“**Data Finale di Disponibilità**” indica il 16 dicembre 2022.

“**Data Richiesta di Rinvio dell'Erogazione**” ha il significato attribuito a tale espressione nell'Articolo 1.5.A(1)(b).

“**Descrizione Tecnica**” indica quanto stabilito nella Premessa (1).

“**Direttiva Habitat**” indica la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come di volta in volta modificata e/o integrata.

“**Direttiva Uccelli**” indica la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come di volta in volta modificata e/o integrata.

“**Direttiva VIA**” indica la Direttiva 2011/92/UE, come da ultimo modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (come successivamente modificata e/o integrata).

“**Documenti Finanziari**” indica congiuntamente il presente Contratto e il Contratto di Garanzia.

“**Elenco dei Firmatari Autorizzati e dei Conti**” indica un elenco, in forma e sostanza soddisfacente per la Banca, che indichi: (i) i Firmatari Autorizzati, accompagnato dall'evidenza dei poteri di firma delle persone nominate nell'elenco, precisando se alle stesse sia attribuito un potere di firma congiunto o disgiunto, (ii) gli specimen di firma di tali persone e (iii) il conto corrente bancario su cui possono essere effettuate le erogazioni ai sensi del presente Contratto (con specificazione del codice IBAN), il codice BIC/SWIFT della banca e il nome dell'intestatario del conto corrente.

“**Euro**” o “**EUR**” indica la moneta avente corso legale negli Stati Membri dell'Unione europea che adottano o hanno adottato tale moneta come la moneta avente corso legale in conformità alle disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea o dei successivi trattati che sostituiscano o integrino tali trattati.

“**EURIBOR**” ha il significato indicato all'0.

“**Evento Determinante**” indica ciascuno degli eventi, circostanze o avvenimenti specificati agli Articoli 10.1, 10.2 e 10.3.

“**Evento di Disfunzione**” indica ciascuno dei seguenti casi:

- (a) una disfunzione sostanziale dei sistemi di pagamento o di comunicazione o dei mercati finanziari che sono, in ciascun caso, necessari affinché siano effettuati i pagamenti di cui al presente Contratto;
- (b) il prodursi di qualsiasi altro evento che causi una disfunzione (di natura tecnica o sistemica) nella tesoreria o nelle operazioni di pagamento della Banca o del Prenditore, impedendo a tale soggetto di:
  - (i) adempiere ai propri obblighi di pagamento ai sensi del presente Contratto; o
  - (ii) comunicare con l'altra Parte,

a condizione che tale disfunzione (sia nel caso (a) sia nel caso (b) sopra menzionati) non sia causata dal soggetto stesso le cui operazioni subiscono la disfunzione, ed esuli dal suo controllo.

“**Evento di Disfunzione dei Mercati**” indica ciascuna delle seguenti circostanze:

sono in essere, secondo il ragionevole giudizio della Banca, eventi o circostanze che pregiudicano l'accesso della Banca alle proprie fonti di finanziamento;

secondo il giudizio della Banca, non vi è disponibilità delle fonti di finanziamento abituali della Banca per finanziare adeguatamente una Tranche nella relativa valuta e/o per la relativa scadenza e/o in relazione alle modalità di rimborso di tale Tranche; ovvero

con riferimento ad una Tranche il cui interesse sarebbe da corrispondersi a un Tasso Variabile:

- (i) il costo per la Banca per il reperimento di fondi dalle proprie fonti di finanziamento,

stabilito dalla Banca stessa, per un periodo pari al Periodo di Riferimento del Tasso Variabile di tale Tranche (ossia sul mercato monetario), è superiore all'EURIBOR applicabile;

ovvero

(ii) la Banca ritiene che non esistono mezzi adeguati e idonei per determinare l'EURIBOR applicabile relativo alla valuta della Tranche ovvero non è possibile determinare l'EURIBOR applicabile in conformità con la definizione contenuta all'0.

**“Evento di Mutamento del Controllo”** ha il significato attribuito a tale espressione nell'Articolo 4.3.A(3).

**“Evento di Mutamento Normativo”** ha il significato attribuito a tale espressione nell'Articolo 4.3.A(4).

**“Evento di Perdita di Rating”** ha il significato attribuito a tale espressione nell'Articolo 4.3.A(6), ai sensi del quale è determinato.

**“Evento di Rimborso Anticipato”** indica ciascuno degli eventi e circostanze specificati all'Articolo 4.3.A.

**“Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato”** indica un Evento di Rimborso Anticipato, con l'eccezione di quelli indicati all'Articolo 4.3.A(2) (Pari Passu in un Finanziamento non BEI) o 4.3.A(5) (Illegalità).

**“Finanziamento non BEI”** ha il significato di cui all'Articolo 4.3.A(2).

**“Firmatario Autorizzato”** indica ogni persona il cui nome è indicato nel più recente Elenco dei Firmatari Autorizzati e dei Conti ricevuto dalla Banca prima della ricezione della relativa Accettazione dell'Erogazione in quanto persona autorizzata a firmare disgiuntamente o congiuntamente (a seconda del caso) le Richieste di Erogazione per conto del Prenditore.

**“GAAP”** indica i principi contabili generalmente accettati in Italia, ivi inclusi gli IFRS.

**“Garante”** ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (1).

**“Garanzia”** ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (6).

**“Giorno Lavorativo”** indica un giorno (che non sia un sabato o una domenica) in cui la Banca e le banche commerciali sono aperte per la loro attività ordinaria in Lussemburgo.

**“Giorno Lavorativo di Riferimento”** indica un giorno in cui il sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express), che utilizza una singola piattaforma condivisa ed è entrato in funzione il 19 novembre 2007 (TARGET2), è in funzione per il regolamento dei pagamenti in Euro.

**“Gravame”** indica ogni garanzia reale, pegno, privilegio, vincolo, cessione in garanzia, ipoteca o altra forma di diritto reale che garantisca un'obbligazione di qualsiasi persona, o ogni altro atto, negozio o diritto avente una analoga natura o un simile effetto.

**“IFRS”** indica gli standard contabili internazionali ricompresi nella *IAS Regulation 1606/2002* per quanto applicabili al relativo bilancio finanziario.

**“Illecito Penale”** indica ciascuna delle seguenti figure di reato: frode, corruzione, coercizione, collusione, ostruzione all'attività di un ente o di una funzione pubblica (incluse le ipotesi di favoreggiamento e ostacolo all'esercizio dell'attività di vigilanza), riciclaggio, finanziamento di attività terroristiche.

**“Importo Allocato”** indica un importo a valere sul Credito che sia stato allocato su un Sottoprogetto ai sensi di una Lettera di Allocazione.

**“Importo del Rimborso Anticipato”** indica l'importo di una Tranche che il Prenditore deve rimborsare anticipatamente ai sensi dell'Articolo 4.2.A. o dell'Articolo 4.3.A., a seconda del caso.

**“Indennizzo di Rimborso Anticipato”** indica, con riferimento a qualunque importo in linea capitale che sia oggetto di rimborso anticipato o cancellazione, l'importo comunicato dalla Banca al Prenditore pari al valore attuale (calcolato alla Data del Rimborso Anticipato o alla data di cancellazione ai sensi dell'Articolo 1.6.C(2)) della differenza, se positiva, tra:

- (a) gli interessi al netto del Margine che maturerebbero sull'Importo del Rimborso Anticipato nel periodo compreso fra la Data del Rimborso Anticipato, o la data di cancellazione ai sensi dell'Articolo 1.6.C(2), e la Data di Scadenza, se non intervenisse il pagamento anticipato; e
- (b) gli interessi che maturerebbero in quel periodo, se fossero calcolati secondo il Tasso di Reimpiego, diminuito dello 0,15% (quindici punti base).

Il suddetto valore attuale sarà calcolato a un tasso di sconto pari al Tasso di Reimpiego, applicato a ogni Data di Pagamento rilevante.

**"Indennizzo di Rinvio"** indica la somma dovuta a titolo d'indennizzo, calcolata applicando il maggiore tra:

- (a) lo 0,125% (12,5 punti base) per anno; e
- (b) il tasso percentuale risultante dalla differenza tra:
  - (i) il tasso di interesse al netto del Margine che sarebbe stato applicabile a tale importo se tale importo fosse stato erogato al Prenditore alla Data di Erogazione Prevista; e
  - (ii) l'EURIBOR (mensile) meno lo 0,125% (12,5 punti base), salvo che tale valore sia inferiore allo zero, nel qual caso lo stesso sarà fissato pari a zero,

all'importo dell'erogazione rinviata o sospesa a partire dalla Data di Erogazione Prevista fino alla Data di Erogazione o, a seconda dei casi, fino alla data di cancellazione di una Tranche Accettata, in conformità al presente Contratto.

**"Lettera di Allocazione"** ha il significato attribuito a tale termine dall'Articolo 1.11.B.

**"Margine"** indica la componente del tasso di interesse quantificata nell'Articolo 3.1.

**"Mutamento Sostanziale Pregiudizievole"** indica qualsiasi evento o mutamento di condizioni che, secondo il ragionevole giudizio della Banca, pregiudichi sostanzialmente:

- (a) la capacità del Prenditore o rispettivamente del Garante di adempiere alle obbligazioni a suo carico derivanti dal presente Contratto o dalla Garanzia;
- (b) l'attività, le operazioni, i beni, le condizioni (finanziarie o non finanziarie) o le prospettive del Prenditore o del Garante; ovvero
- (c) la validità o l'escutibilità, l'efficacia o il grado, o il valore di una qualunque delle garanzie costituite a favore della Banca, o dei diritti o delle facoltà o rimedi della Banca di cui al presente Contratto o della Garanzia.

**"Normativa Ambientale"** indica:

- (a) la Normativa UE, inclusi norme e principi;
- (b) leggi e regolamenti della Repubblica italiana; e
- (c) trattati internazionali applicabili,

in ciascun caso, il cui obiettivo principale sia la conservazione, la protezione o il miglioramento dell'Ambiente.

**"Normativa UE"** indica l'*acquis communautaire* dell'Unione europea risultante dai Trattati dell'Unione europea, dai regolamenti, dalle direttive, dagli atti delegati, dagli atti di esecuzione e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

**"Numero Contratto"** indica il codice numerico di identificazione del presente Contratto generato dalla Banca e indicato sul frontespizio del presente Contratto quale "FI N°".

**"Offerta di Erogazione"** indica una lettera sostanzialmente secondo il modello di cui all'Allegato C.

**"Periodo di Riferimento del Tasso Variabile"** indica ciascun periodo compreso fra una Data di Pagamento e quella immediatamente successiva; il primo Periodo di Riferimento del Tasso Variabile di una certa Tranche avrà inizio alla data di erogazione della stessa Tranche.

**"Prestito"** indica, a qualsiasi data, la somma complessiva degli importi erogati dalla Banca ai

sensi del presente Contratto.

“**Prestito in Essere**” indica, a qualsiasi data, la somma complessiva degli importi erogati dalla Banca ai sensi del presente Contratto e non ancora rimborsati.

“**Promotore**” indica la Provincia Autonoma di Trento.

“**Progetto**” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (1).

“**Quota Libera**” ha il significato attribuito a tale termine dall'Articolo 1.2.A.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” indica una richiesta scritta da parte del Prenditore alla Banca relativa al rimborso anticipato del Prestito in Essere, in tutto o in parte, conformemente all'Articolo 4.2.A.

“**Sottoprogetto**” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (1).

“**Sottoprogetto Allocato**” indica un Sottoprogetto in relazione al quale la Banca abbia emesso una Lettera di Allocazione.

“**Spread**” indica lo spread fisso (sia di valore positivo che di valore negativo) rispetto all'EURIBOR, come determinato dalla Banca e comunicato al Prenditore nella relativa Offerta di Erogazione. Lo Spread include il Margine.

“**Tassa**” indica ciascuna tassa, tributo, imposta, dazio o altro onere o ritenuta di natura simile (ivi inclusi eventuali penalità o interessi pagabili in relazione al mancato o ritardato pagamento di ciascuno di essi).

“**Tasso di Reimpiego**” indica, con riferimento ad una Tranche per la quale è stato proposto o richiesto un rimborso anticipato o una cancellazione, il tasso fisso annuale escluso il Margine determinato dalla Banca, quale tasso che la Banca applicherebbe il giorno del calcolo del relativo indennizzo ad un prestito avente la stessa valuta di tale Tranche, nonché gli stessi termini per il pagamento degli interessi e lo stesso profilo di rimborso fino alla relativa Data di Scadenza. Tale tasso non potrà avere valore negativo.

“**Tasso Fisso**” indica un tasso d'interesse annuale incluso il Margine determinato dalla Banca in conformità ai principi di volta in volta stabiliti dagli organi dirigenti della Banca per i prestiti erogati a tasso fisso, denominati nella valuta della Tranche cui tale tasso si applica e aventi termini equivalenti in termini di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Tale tasso non potrà avere un valore negativo.

“**Tasso Variabile**” indica un tasso di interesse annuale variabile con spread fisso, calcolato dalla Banca per ogni successivo Periodo di Riferimento del Tasso Variabile, eguale all'EURIBOR maggiorato dello Spread. Qualora il Tasso Variabile calcolato per ciascun Periodo di Riferimento del Tasso Variabile risulti inferiore a zero, il Tasso Variabile sarà pari a zero.

“**Termine di Accettazione dell'Erogazione**” indica la data e l'ora di scadenza indicate in un'Offerta di Erogazione.

“**Tranche**” indica ogni erogazione effettuata o da effettuarsi in conformità al presente Contratto. Nel caso in cui non sia stata ricevuta alcuna Accettazione dell'Erogazione, “Tranche” indica una Tranche così come offerta ai sensi dell'Articolo 1.2.B.

“**Tranche Accettata**” indica una Tranche, la cui Offerta di Erogazione è stata debitamente accettata dal Prenditore entro e non oltre il Termine di Accettazione dell'Erogazione.

“**Tranche a Tasso Fisso**” indica una Tranche alla quale si applica il Tasso Fisso.

“**Tranche a Tasso Variabile**” indica una Tranche alla quale si applica il Tasso Variabile.

“**Valutazione di Impatto Ambientale**” o “**VIA**” indica ciascuna valutazione di impatto ambientale che debba essere condotta in relazione al Progetto ai sensi della normativa dell'Unione europea (in particolare, della Direttiva VIA) e della correlata normativa di attuazione nella Repubblica Italiana, come di volta in volta modificata e/o integrata.

## **ARTICOLO 1**

### **Credito ed Erogazioni**

## **1.1 Importo del Credito**

Con il presente Contratto la Banca concede al Prenditore, che accetta, un credito per un importo di Euro 35.000.000/00 (trentacinquemilioni/00) destinato al finanziamento del Progetto (il "Credito").

## **1.2 Modalità di Erogazione**

### **1.2.A Tranche**

Il Credito sarà erogato dalla Banca in non più di 3 (tre) Tranche. L'importo di ciascuna Tranche non dovrà essere inferiore a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), oppure, se inferiore, dovrà essere pari all'intero importo del Credito non ancora erogato.

L'importo del Credito che può essere oggetto di erogazione a valere sulla prima Tranche, senza che la Banca abbia previamente emesso Lettere di Allocazione per il corrispondente importo, non potrà in alcun caso eccedere il 30% (trenta per cento) del Credito stesso ("Quota Libera"), fermo restando che il Prenditore si impegna ad allocare l'importo erogato a titolo di Quota Libera a Sottoprogetti entro 18 (diciotto) mesi dalla relativa erogazione, in conformità alla procedura di cui all'Articolo 1.11 che segue, e a fornire la relativa reportistica in conformità a quanto previsto all'Articolo 8.1 (a) e alla Descrizione Tecnica.

### **1.2.B Offerta di Erogazione**

Su richiesta del Prenditore, a condizione che non si sia verificato e continui alcuno degli eventi di cui all'Articolo 1.5 o all'Articolo 1.6B, e fermo restando quanto previsto dall'Articolo 1.4.A, la Banca invierà al Prenditore, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione di tale richiesta, un'Offerta di Erogazione per l'erogazione di una Tranche. Il termine ultimo per la ricezione da parte della Banca di una richiesta del Prenditore è la data che cade 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della Data Finale di Disponibilità. L'Offerta di Erogazione indicherà:

- (a) l'importo della Tranche in EUR;
- (b) la Data di Erogazione Prevista, che deve coincidere con un Giorno Lavorativo di Riferimento, che cada almeno 10 (dieci) giorni dopo la data dell'Offerta di Erogazione e, in ogni caso, entro la Data Finale di Disponibilità;
- (c) il regime del tasso d'interesse applicabile alla Tranche, che potrà essere: (i) Tasso Fisso; o (ii) Tasso Variabile, in ciascun caso ai sensi delle relative disposizioni di cui all'Articolo 3.1;
- (d) le Date di Pagamento e la prima Data di Pagamento degli interessi della Tranche;
- (e) i termini di rimborso del capitale della Tranche, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 4.1;
- (f) le Date di Rimborso e la prima e l'ultima Data di Rimborso della Tranche;
- (g) per una Tranche a Tasso Fisso, il Tasso Fisso, e per una Tranche a Tasso Variabile, lo Spread, applicabile fino alla Data di Scadenza; e
- (h) il Termine di Accettazione dell'Erogazione.

### **1.2.C Accettazione dell'Erogazione**

Il Prenditore può accettare un'Offerta di Erogazione trasmettendo alla Banca un'Accettazione dell'Erogazione non oltre il Termine per l'Accettazione dell'Erogazione. L'Accettazione dell'Erogazione dovrà essere sottoscritta da un Firmatario Autorizzato, in caso di poteri di rappresentanza del Prenditore esercitabili a firma singola, o da due o più Firmatari Autorizzati, in caso di poteri di rappresentanza del Prenditore esercitabili in forma congiunta, e dovrà indicare il Conto dell'Erogazione sul quale l'erogazione della Tranche dovrà essere effettuata in conformità con l'Articolo 1.2.D.

Se un'Offerta di Erogazione è debitamente accettata dal Prenditore conformemente ai suoi termini ed entro il Termine di Accettazione dell'Erogazione, la Banca renderà disponibile al Prenditore la Tranche Accettata in conformità alla relativa Offerta di Erogazione, secondo i termini e le condizioni del presente Contratto.



Ogni Offerta di Erogazione che non sia stata debitamente accettata dal Prenditore conformemente ai suoi termini ed entro il relativo Termine di Accettazione dell'Erogazione sarà considerata come rifiutata dal Prenditore.

La Banca potrà fare affidamento sulle informazioni contenute nel più recente Elenco dei Firmatari Autorizzati e dei Conti fornito alla Banca dal Prenditore. Di conseguenza, nel caso in cui un'Accettazione dell'Erogazione sia stata sottoscritta da un soggetto indicato come Firmatario Autorizzato nel più recente Elenco dei Firmatari Autorizzati e dei Conti fornito alla Banca, la Banca avrà il diritto di presumere e di fare affidamento sul fatto che tale soggetto abbia tutti i poteri necessari per sottoscrivere ed trasmettere in nome e per conto del Prenditore tale Accettazione dell'Erogazione.

#### **1.2.D Conto bancario per l'erogazione**

Ogni erogazione sarà effettuata sul Conto dell'Erogazione specificato nella relativa Accettazione dell'Erogazione, a condizione che tale Conto dell'Erogazione sia accettabile per la Banca.

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'Articolo 5.2(e), il Prenditore riconosce che i versamenti su di un Conto dell'Erogazione specificato dal Prenditore costituiranno erogazioni ai sensi del presente Contratto come se fossero stati effettuati sul proprio conto bancario.

Per ogni Tranche può essere specificato un solo Conto dell'Erogazione.

#### **1.3 Valuta dell'erogazione**

La Banca effettuerà l'erogazione di ogni Tranche in Euro.

#### **1.4 Condizioni per l'erogazione**

##### **1.4.A Condizioni per la prima richiesta di Offerta di Erogazione**

Il Prenditore potrà richiedere un'Offerta di Erogazione ai sensi dell'Articolo 1.2.B a condizione che la Banca abbia ricevuto in precedenza dal Prenditore, in forma e sostanza soddisfacente per la Banca medesima:

- (a) documentazione comprovante che la sottoscrizione del presente Contratto da parte del Prenditore è stata debitamente autorizzata dai competenti organi societari e che il soggetto o i soggetti firmatari del Contratto in nome e per conto del Prenditore è/sono debitamente autorizzato/i a farlo; specimen di firma di tali soggetti; e
- (b) Elenco dei Firmatari Autorizzati e dei Conti.

Ciascuna richiesta di un'Offerta di Erogazione effettuata da parte del Prenditore senza che la Banca abbia previamente ricevuto i documenti menzionati sopra in forma e sostanza soddisfacenti per la stessa, sarà considerata come non effettuata.

##### **1.4.B Condizioni per l'erogazione della Prima Tranche**

L'obbligazione della Banca di procedere all'erogazione della prima Tranche ai sensi dell'Articolo 1.2 è sospensivamente condizionata alla ricezione da parte della Banca, entro e non oltre la data corrispondente a 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Erogazione Prevista (e, in caso di rinvio ai sensi dell'Articolo 1.5, rispettivamente, la Data Richiesta di Rinvio dell'Erogazione o la Data Concordata di Rinvio dell'Erogazione), di quanto segue, che dovrà essere in forma e sostanza giudicato soddisfacente dalla Banca:

- (a) n. 2 (due) originali (o copie conformi notarili, nel caso di sottoscrizione in forma di scrittura privata autenticata notarile a raccolta) in forma cartacea del presente Contratto, debitamente sottoscritto dalle Parti, con evidenza delle eventuali autentiche notarili e degli estremi di registrazione;
- (b) documentazione comprovante che il Prenditore ha ottenuto tutte le Autorizzazioni necessarie relativamente al presente Contratto ed al Progetto;
- (c) il Contratto di Garanzia debitamente sottoscritto dalle parti, per un importo massimo garantito non inferiore al 115% (centoquindici per cento) dell'importo della Tranche considerata, con evidenza delle eventuali autentiche notarili ed estremi di registrazione;

- (d) un parere legale ("*legal opinion*") da parte di uno studio legale previamente approvato dalla Banca sulla valida costituzione e capacità giuridica del Prenditore e del Garante, sull'approvazione della sottoscrizione del presente Contratto e della documentazione correlata, da parte del Prenditore e del Garante, e sulla natura valida e vincolante (*legal, valid, binding and enforceable*) delle obbligazioni del Prenditore e del Garante ai sensi, rispettivamente, del presente Contratto e del Contratto di Garanzia;
- (e) evidenza che il Promotore sia dotato di un'organizzazione adeguata e pienamente operativa per coordinare l'implementazione del Progetto, avente, in particolare, il compito di gestire le Richieste di Allocazione e l'invio della reportistica prevista ai sensi del presente Contratto.

#### **1.4.C Condizioni per l'erogazione della seconda e successive Tranche**

L'obbligazione della Banca di procedere all'erogazione della seconda e di ciascuna delle successive Tranche ai sensi dell'Articolo 1.2 è sospensivamente condizionata alla ricezione da parte della Banca, entro e non oltre la data corrispondente a 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Erogazione Prevista (e, in caso di rinvio ai sensi dell'Articolo 1.5, rispettivamente, la Data Richiesta di Rinvio dell'Erogazione o la Data Concordata di Rinvio dell'Erogazione) per la Tranche proposta, di quanto segue, in forma e sostanza giudicate soddisfacenti dalla Banca:

- (a) evidenza scritta che (i) un importo non inferiore all'80% (ottanta per cento) di tutte le somme erogate a valere sul Credito a tale data è stato impegnato in relazione a Sottoprogetti Allocati, o (ii) un importo non inferiore al 50% (cinquanta per cento) di tutte le somme erogate a valere sul Credito a tale data è stato effettivamente utilizzato per fare fronte a pagamenti relativi a Sottoprogetti Allocati;
- (b) evidenza scritta che l'importo delle Tranche di volta in volta richieste da Prenditore non ecceda il maggiore importo tra: (i) il 30% (trenta per cento) del Credito o (ii) l'ammontare assegnato a tale data a Sottoprogetti mediante Lettere di Allocazione;
- (c) in relazione a Tranche richieste dal Prenditore per importi pari o inferiori all'ultimo 10% (dieci per cento) del Credito, (i) evidenza scritta che gli importi delle Tranche erogate siano stati allocati a Sottoprogetti, come confermato dalle relative Lettere di Allocazione della Banca e (ii) il Prenditore abbia consegnato alla Banca, in forma e sostanza soddisfacenti per la Banca stessa, la lista dei Sottoprogetti cui intende assegnare gli importi delle Tranche richieste;
- (f) la Lettera di Allocazione in relazione ai Sottoprogetti finanziati con la Tranche proposta (ove applicabile);
- (g) il Contratto di Garanzia debitamente modificato o integrato dalle parti in modo tale da prevedere un importo massimo garantito non inferiore al 115% (centoquindici per cento) dell'importo aggregato di tutte le Tranche erogate fino a quel momento e della Tranche oggetto dell'erogazione considerata, con evidenza delle eventuali autentiche notarili ed estremi di registrazione;
- (h) un parere legale ("*legal opinion*") da parte di uno studio legale previamente approvato dalla Banca sulla natura valida e vincolante (*legal, valid, binding and enforceable*) delle obbligazioni del Garante ai sensi della Garanzia come aggiornata e/o integrata ai sensi del precedente paragrafo (g), ovvero conferma – con riferimento alla Garanzia aggiornata e/o integrata - del parere già reso ai sensi del precedente articolo 1.4.B (d).

#### **1.4.D Condizioni per l'erogazione di tutte le Tranche**

L'obbligazione della Banca di procedere all'erogazione di ciascuna Tranche ai sensi dell'Articolo 1.2, ivi inclusa la prima, è soggetta alle seguenti condizioni sospensive:

- (a) che la Banca abbia ricevuto, entro e non oltre la data corrispondente a 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Erogazione Prevista (e, in caso di rinvio ai sensi dell'Articolo 1.5, rispettivamente, la Data Richiesta di Rinvio dell'Erogazione o la Data Concordata di Rinvio dell'Erogazione) per la Tranche proposta, i seguenti documenti ed evidenze, in forma e sostanza giudicate soddisfacenti dalla Banca:
  - (i) un certificato del Prenditore conforme al modello di cui all'Allegato 4.2, sottoscritto da

un rappresentante autorizzato del Prenditore e recante una data non antecedente la data che cade 15 (quindici) giorni prima della Data di Erogazione Prevista (e, in caso di rinvio ai sensi dell'Articolo 1.5, rispettivamente, della Data Richiesta di Rinvio dell'Erogazione o della Data Concordata di Rinvio dell'Erogazione); e

- (ii) copia di ogni altra autorizzazione od ogni altro documento, parere o conforto che la Banca ha comunicato al Prenditore come necessario o auspicabile in relazione alla sottoscrizione e adempimento del presente Contratto o delle garanzie costituite in relazione al presente Contratto, nonché alle operazioni da questo o da queste previste o alla loro liceità, validità ed efficacia; e
- (b) che, alla Data di Erogazione Prevista (e, in caso di rinvio ai sensi dell'Articolo 1.5, rispettivamente, alla Data Richiesta di Rinvio dell'Erogazione o alla Data Concordata di Rinvio dell'Erogazione) relativa alla Tranche proposta:
- (i) le dichiarazioni e le garanzie ripetute ai sensi dell'Articolo 6.11 siano corrette in tutti i loro aspetti; e
  - (ii) non si sia verificato né permanga in essere, né si verificherebbe in seguito all'erogazione della proposta Tranche, alcun evento o circostanza che costituisca o che, con il mero trascorrere del tempo o in seguito all'esercizio di una facoltà discrezionale ai sensi del presente Contratto, costituirebbe:
    - (1) un Evento Determinante, ovvero
    - (2) un Evento di Rimborso Anticipato, ovvero
    - (3) un Evento di Perdita di Rating,fatta eccezione per i casi in cui: (1) allo stesso ed alle sue conseguenze sia già stato integralmente posto rimedio ovvero (2) la Banca abbia espressamente rinunciato ad avvalersi dei diritti e dei rimedi in capo alla stessa previsti ai sensi del presente Contratto in relazione a tale evento o circostanza.

## **1.5 Rinvio dell'erogazione**

### **1.5.A Motivi del rinvio**

#### **1.5.A(1) Richiesta del Prenditore**

Il Prenditore potrà inviare una richiesta scritta alla Banca chiedendo il rinvio dell'erogazione di una Tranche Accettata. La richiesta scritta dovrà essere ricevuta dalla Banca almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione Prevista per la Tranche Accettata e dovrà specificare:

- (a) se il Prenditore intende rinviare l'erogazione in tutto o in parte, e se in parte, l'ammontare oggetto del rinvio; e
- (b) la data alla quale il Prenditore intende rinviare l'erogazione dell'ammontare sopra indicato (la "**Data Richiesta di Rinvio dell'Erogazione**"), che dovrà essere una data:
  - (i) che cade non oltre 6 (sei) mesi dopo la Data di Erogazione Prevista; e
  - (ii) che cade non oltre 30 (trenta) giorni prima della prima Data di Rimborso; e
  - (iii) che cade non oltre la Data Finale di Disponibilità.

Al ricevimento di tale richiesta scritta del Prenditore, la Banca rinvierà l'erogazione del relativo importo fino alla Data Richiesta di Rinvio dell'Erogazione.

#### **1.5.A(2) Mancato soddisfacimento delle condizioni per l'erogazione**

- (a) L'erogazione di una Tranche Accettata sarà rinviata qualora anche solo una condizione per l'erogazione di tale Tranche Accettata di cui all'Articolo 1.4 non sia stata soddisfatta a ciascuna delle seguenti date:
  - (i) alla data prevista per il soddisfacimento di tale condizione all'Articolo 1.4; e
  - (ii) alla relativa Data di Erogazione Prevista (o, nel caso in cui la Data di Erogazione Prevista sia stata precedentemente rinviata, la data programmata per l'erogazione).

- (b) La Banca e il Prenditore concorderanno la data fino alla quale l'erogazione della Tranche Accettata sarà rinviata (la "**Data Concordata di Rinvio dell'Erogazione**"), la quale dovrà essere una data:
  - (i) che cade non prima di 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui sono state soddisfatte tutte le condizioni per l'erogazione; e
  - (ii) non successiva alla Data Finale di Disponibilità.
- (c) Senza pregiudizio per il diritto della Banca di sospendere e/o cancellare, in tutto o in parte, la parte non erogata del Credito ai sensi dell'Articolo 1.6.B, la Banca rinvierà l'erogazione della Tranche Accettata sino alla Data Concordata di Rinvio dell'Erogazione.

#### **1.5.A(3) Indennizzo di Rinvio**

Qualora l'erogazione di una Tranche Accettata sia rinviata secondo quanto previsto dagli Articoli 1.5.A(1) o 1.5.A(2) che precedono, il Prenditore pagherà l'Indennizzo di Rinvio.

#### **1.5.B Cancellazione dell'erogazione rinviata per 6 (sei) mesi**

Qualora un'erogazione sia stata rinviata per più di 6 (sei) mesi complessivi ai sensi dell'Articolo 1.5.A, la Banca potrà comunicare per iscritto al Prenditore che tale erogazione viene cancellata. Tale cancellazione sarà efficace a partire dalla data di tale comunicazione. L'importo oggetto di cancellazione ai sensi del presente Articolo 1.5.B resterà disponibile per l'erogazione a norma dell'Articolo 1.2.

### **1.6 Cancellazione e sospensione**

#### **1.6.A Diritto del Prenditore di cancellare**

Il Prenditore ha facoltà di inviare una comunicazione scritta alla Banca richiedendo la cancellazione della parte del Credito non ancora erogata. La comunicazione scritta del Prenditore:

- (a) dovrà specificare se il Prenditore intende cancellare in tutto o in parte la parte non erogata del Credito, e, se in parte, l'ammontare del Credito oggetto di cancellazione;
- (b) non potrà fare riferimento a una Tranche Accettata, la cui Data di Erogazione Prevista cada nei 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi alla data di tale comunicazione scritta.

Una volta ricevuta tale comunicazione scritta, la Banca procederà alla cancellazione della parte del Credito non erogata con effetto immediato.

#### **1.6.B Diritto della Banca di sospendere e cancellare**

In qualsiasi momento, a seguito del verificarsi dei seguenti eventi, la Banca avrà la facoltà di comunicare per iscritto al Prenditore che la parte non erogata del Credito sarà sospesa e/o (salvo il caso in cui si sia verificato un Evento di Disfunzione dei Mercati) cancellata in tutto o in parte:

- (a) un Evento di Rimborso Anticipato;
- (b) un Evento Determinante;
- (c) un evento o una circostanza che costituisca o costituirebbe, con il mero trascorrere del tempo o in seguito ad una comunicazione trasmessa ai sensi del presente Contratto, un Evento di Rimborso Anticipato ovvero un Evento Determinante; o
- (d) un Evento di Disfunzione dei Mercati a condizione che la Banca non abbia ricevuto un'Accettazione dell'Erogazione.

Alla data della suddetta comunicazione scritta, la parte del Credito non erogata sarà sospesa e/o cancellata con effetto immediato.

La sospensione durerà fino alla data in cui la Banca revochi la sospensione stessa ovvero cancelli l'importo del Credito preventivamente sospeso.

#### **1.6.C Indennizzo per la sospensione e cancellazione di un'erogazione**

#### 1.6.C(1) SOSPENSIONE

Qualora la Banca sospenda una Tranche Accettata al verificarsi di un Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato ovvero un Evento Determinante, il Prenditore dovrà corrispondere alla Banca l'Indennizzo di Rinvio calcolato sull'importo dell'erogazione sospeso.

#### 1.6.C(2) CANCELLAZIONE

(a) Qualora una Tranche Accettata che sia una Tranche a Tasso Fisso venga cancellata:

- (i) da parte del Prenditore ai sensi dell'Articolo 1.6.A;
- (ii) da parte della Banca al verificarsi di un Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato o ai sensi dell'Articolo 1.5.B,

il Prenditore dovrà corrispondere alla Banca l'Indennizzo di Rimborso Anticipato. L'Indennizzo di Rimborso Anticipato sarà calcolato come se l'importo cancellato fosse stato erogato e rimborsato alla Data di Erogazione Prevista o, nel caso in cui l'erogazione della Tranche sia al momento rinviata o sospesa, alla data della comunicazione di cancellazione.

- (b) Qualora la Banca cancelli una Tranche Accettata al verificarsi di un Evento Determinante, il Prenditore dovrà indennizzare la Banca in conformità all'Articolo 10.6.
- (c) Salvo i casi di cui ai paragrafi (a) o (b) che precedono, nessun Indennizzo di Rimborso Anticipato sarà dovuto in caso di cancellazione di una Tranche.

#### 1.7 **Cancellazione successiva alla scadenza del Credito**

Nel giorno successivo alla Data Finale di Disponibilità, e salvo diverso specifico accordo scritto con la Banca, l'importo disponibile del Credito per il quale non sia stata ricevuta alcuna Accettazione dell'Erogazione ai sensi dell'Articolo 1.2.C sarà automaticamente cancellato, senza necessità dell'invio di alcuna comunicazione della Banca al Prenditore e senza alcuna responsabilità a carico di alcuna delle Parti.

#### 1.8 **Commissione di mancato utilizzo**

- (a) Il Prenditore dovrà corrispondere alla Banca una commissione di mancato utilizzo, calcolata su base giornaliera sull'importo non erogato e non cancellato del Credito a partire dalla data che cade 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto sino alla Data Finale di Disponibilità, ad un tasso dello 0,10% (10 punti base) annuale.
- (b) La commissione di mancato utilizzo maturata sarà corrisposta dal Prenditore:
  - (i) il 20 marzo, 20 giugno, 20 settembre e 20 dicembre di qualsiasi anno solare;
  - (ii) alla Data Finale di Disponibilità; o, qualora il Credito sia cancellato per intero ai sensi dell'Articolo 1.6 prima della Data Finale di Disponibilità, alla data di cui al precedente punto (i) immediatamente successiva alla data di cancellazione.
- (c) La commissione sarà calcolata utilizzando un anno di 360 (trecento sessanta) giorni e il numero di giorni trascorsi.
- (d) Se la data in cui la commissione di mancato utilizzo è dovuta non coincide con un Giorno Lavorativo di Riferimento, il pagamento dovrà essere effettuato nel giorno successivo dello stesso mese solare che sia un Giorno Lavorativo di Riferimento o, in mancanza, nel Giorno Lavorativo di Riferimento immediatamente precedente, in tutti i casi con corrispondente aggiustamento ai fini del calcolo della somma dovuta.

Le somme dovute ai sensi del presente Articolo 1.8 (Commissione di mancato utilizzo) dovranno essere corrisposte nella valuta del Credito.

#### 1.9 **Somme dovute ai sensi dell'Articolo 1.5 e 1.6**

Le somme dovute ai sensi degli Articoli 1.5 e 1.6 dovranno essere corrisposte in Euro nella valuta della rispettiva Tranche. Le somme dovute ai sensi degli Articoli 1.5 e 1.6 dovranno essere

corrisposte entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione da parte del Prenditore della richiesta della Banca ovvero entro qualsiasi altro periodo di durata maggiore specificato nella richiesta della Banca.

## **1.10 Allocazione**

### **1.10.A Richiesta di Allocazione**

Entro la Data Finale di Allocazione, il Prenditore potrà inviare per approvazione alla Banca le richieste di allocazione degli importi del Credito (ciascuna una “**Richiesta di Allocazione**”).

Gli importi a valere sul Credito potranno essere allocati solo in relazione a Sottoprogetti che soddisfino i criteri di ammissibilità indicati nella Descrizione Tecnica.

L’allocazione avverrà con le seguenti modalità:

- (a) fermo restando quanto previsto dagli Articoli 6.5.B(e), sottoparagrafi da (vi) a (ix) (compresi), i Sottoprogetti che comportano un costo di investimento complessivo inferiore a Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) potranno essere selezionati dal Prenditore e allocati in conformità a quanto previsto al paragrafo A.1.1 a) della Descrizione Tecnica.
- (b) i Sottoprogetti che comportano un costo di investimento complessivo compreso tra Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) e Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) dovranno essere sottoposti alla Banca per approvazione a monte dell’allocazione in conformità a quanto previsto al paragrafo A.1.1, b) della Descrizione Tecnica, entro i 12 (dodici) mesi successivi all’erogazione della relativa Tranche.

A ciascuna Richiesta di Allocazione dovrà essere allegata la documentazione a supporto della conformità ambientale degli interventi interessati, con particolare riferimento alla Direttiva Habitat, Direttiva Uccelli e alla Direttiva VIA di cui al paragrafo A.1.5, secondo, terzo e quarto capoverso, della Descrizione Tecnica in allegato.

In relazione alle allocazioni ai sensi del presente Contratto, il Prenditore si impegna a rispettare gli obblighi di cui all’Articolo 6.4B(e) che segue e gli obblighi informativi di cui all’Articolo 8.1 che segue. In conformità a quanto sopra (e, in particolare, all’Articolo 8.1(a)(ii)) il Prenditore dovrà fornire alla Banca ogni informazione aggiuntiva riguardante i Sottoprogetti oggetto di una Richiesta di Allocazione che la Banca possa, a sua discrezione, richiedere.

### **1.10.B Lettera di Allocazione**

Ove i Sottoprogetti sottoposti alla Banca ai sensi del precedente Articolo 1.11.A siano, a seconda dei casi, confermati o approvati, la Banca invierà al Prenditore una lettera di allocazione (la “**Lettera di Allocazione**”), con la quale comunicherà al Prenditore la conferma o approvazione del Sottoprogetto nonché la quota del Credito allocata sui relativi Sottoprogetti. Qualora la Banca richieda informazioni aggiuntive in relazione ai Sottoprogetti, l’invio della Lettera di Allocazione sarà sospeso fino al ricevimento di tali informazioni da parte della Banca in forma e sostanza soddisfacenti per la stessa.

Qualora la Banca non approvi (in tutto o in parte) una Richiesta di Allocazione, la Banca medesima ne darà comunicazione al Prenditore.

La Banca potrà in qualsiasi momento modificare la procedura di allocazione di cui agli Articoli 1.11.A e 1.11B e alla Descrizione Tecnica al fine di allinearla alle prassi della Banca di volta in volta applicabili in materia di contratti quadro di prestito ovvero per riflettere i risultati delle valutazioni di *performance* e attuazione della procedura stessa. In tal caso, la Banca ne darà comunicazione al Prenditore, il quale dovrà sollecitamente adattare le proprie procedure interne di conseguenza.

## **1.11 Procedura di riallocazione**

### **1.11.A Riallocazione su richiesta del Prenditore**

Il Prenditore potrà, previa motivata comunicazione alla Banca e fino alla Data di Allocazione Finale, proporre di riallocare qualsiasi Importo Allocato.

Nella predetta comunicazione, il Prenditore dovrà specificare quali Sottoprogetti Allocati debbano essere cancellati e/o quali Importi Allocati debbano essere ridotti. Ogni richiesta di riallocazione su nuovi Sottoprogetti dovrà essere presentata in conformità al precedente Articolo 1.11.A e alla Descrizione Tecnica e sarà valutata dalla Banca in conformità al precedente Articolo 1.11.B.

Qualora la riallocazione proposta non sia possibile o sia possibile solo in parte, la Banca, dandone comunicazione al Prenditore, potrà (in proporzione all'importo non riallocato) cancellare il Credito e/o richiedere il rimborso anticipato del Prestito ai sensi dell'Articolo 4.3.A(7) del presente Contratto.

#### **1.11.B Riallocazione su richiesta della Banca**

- (a) Qualora, prima della Data Finale di Allocazione, a giudizio della Banca:
- (i) qualsivoglia Sottoprogetto Allocato o qualsivoglia Sottoprogetto per cui sia stata proposta un'Allocazione ai sensi del precedente Articolo 1.9.A risulti non ammissibile al finanziamento da parte della Banca ai sensi dello Statuto, delle prassi e/o delle linee-guida della Banca stessa, ovvero ai sensi dell'Articolo 309 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; ovvero
  - (ii) il Prenditore non si conformi a quanto previsto dall'Articolo 6.5,
- il Prenditore, su richiesta della Banca, dovrà sostituire i relativi Sottoprogetti con altri i Sottoprogetti accettabili per la Banca.
- (b) Salvo ove non sia diversamente concordato per iscritto tra la Banca e il Prenditore, qualora, dopo la Data Finale di Allocazione, a giudizio della Banca:
- (i) qualsivoglia Sottoprogetto Allocato risulti non ammissibile al finanziamento da parte della Banca ai sensi dello Statuto, delle prassi e/o delle linee-guida della Banca stessa, ovvero ai sensi dell'Articolo 309 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; ovvero
  - (ii) il Prenditore non si conformi a quanto previsto dagli Articoli 6.5,

la Banca, dandone comunicazione al Prenditore, potrà cancellare il Credito e/o richiedere il rimborso anticipato del relativo importo del Prestito ai sensi dell'Articolo 4.3.A(7) del presente Contratto.

## **ARTICOLO 2**

### **Il Prestito**

#### **2.1 Importo del Prestito**

Il Prestito comprenderà l'importo complessivo delle Tranche erogate dalla Banca a valere sul Credito, come confermato dalla Banca a norma dell'Articolo 2.3.

#### **2.2 Valuta dei rimborsi, degli interessi e di altri oneri**

Gli interessi, i rimborsi e gli altri oneri da corrispondere in riferimento a ciascuna Tranche saranno corrisposti dal Prenditore nella valuta in cui la Tranche è erogata.

Gli altri pagamenti, ove del caso, saranno effettuati nella valuta specificata dalla Banca avuto riguardo alla valuta utilizzata per la spesa che dovrà essere rimborsata tramite tale pagamento

#### **2.3 Conferma della Banca**

La Banca fornirà al Prenditore il piano di ammortamento di cui all'Articolo 4.1, se del caso, specificando la Data di Erogazione, la valuta, l'importo erogato, i termini del rimborso e il tasso d'interesse riferiti a quella determinata Tranche.

## **ARTICOLO 3**

### **Interessi**

#### **3.1 Tasso d'interesse**

Ai fini del presente Contratto per "Margine" s'intende 3 (tre) punti base (0,03%).

### **3.1.A Tranche a Tasso Fisso**

Il Prenditore pagherà gli interessi sull'importo erogato e non rimborsato di ciascuna Tranche a Tasso Fisso sulla base del Tasso Fisso, con scadenza trimestrale o semestrale, in via posticipata alle relative Date di Pagamento specificate nella Offerta di Erogazione, a partire dalla prima di tali date successiva alla Data di Erogazione della Tranche.

Gli interessi saranno calcolati ai sensi dell'Articolo 5.1(a).

### **3.1.B Tranche a Tasso Variabile**

Il Prenditore pagherà gli interessi sull'importo erogato e non rimborsato di ciascuna Tranche a Tasso Variabile sulla base del Tasso Variabile, con scadenza trimestrale, o semestrale, in via posticipata alle relative Date di Pagamento specificate nella Offerta di Erogazione, a partire dalla prima di tali date successiva alla Data di Erogazione della Tranche.

La Banca comunicherà al Prenditore il Tasso Variabile entro 10 (dieci) giorni successivi alla data d'inizio di ogni Periodo di Riferimento del Tasso Variabile.

Qualora ai sensi degli Articoli 1.5 e 1.6, l'erogazione di una qualsiasi Tranche a Tasso Variabile abbia luogo in un momento successivo alla Data di Erogazione Prevista, l'EURIBOR applicabile al primo Periodo di Riferimento del Tasso Variabile dovrà essere determinato come se tale erogazione avesse avuto luogo alla Data di Erogazione Prevista.

Gli interessi saranno calcolati in riferimento a ogni Periodo di Riferimento del Tasso Variabile secondo quanto previsto dall'Articolo 5.1(b).

## **3.2 Interessi di mora**

Senza pregiudizio di quanto disposto dall'Articolo 10 e a titolo di eccezione rispetto all'Articolo 3.1, nel caso in cui il Prenditore non paghi alcun ammontare dovuto ai sensi del presente Contratto alla relativa data di pagamento, matureranno interessi di mora su ogni ammontare dovuto e non pagato ai sensi del presente Contratto, dal giorno in cui tale somma è dovuta al giorno dell'effettivo pagamento, ad un tasso annuale pari a:

- (a) in caso di ammontari dovuti e non pagati relativi a ciascuna Tranche a Tasso Variabile per capitale, interessi e indennizzi, il Tasso Variabile applicabile maggiorato del 2% (200 punti base);
- (b) in caso di ammontari dovuti e non pagati relativi a ciascuna Tranche a Tasso Fisso per capitale, interessi e indennizzi, il maggiore tra (a) il Tasso Fisso applicabile maggiorato del 2% (200 punti base) e (b) l'EURIBOR maggiorato del 2% (200 punti base); e
- (c) in caso di ammontari dovuti e non pagati diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi (a) e (b), l'EURIBOR maggiorato del 2% (200 punti base),

e dovranno essere pagati in conformità alla richiesta della Banca. Ai fini della determinazione dell'EURIBOR in riferimento al presente Articolo 3.2, i periodi relativi ai sensi dell'Allegato B saranno rappresentati da periodi successivi di un mese a partire dalla data in cui il pagamento è dovuto.

Le parti concordano l'applicabilità dell'art. 120, comma 2, lettera (b), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 1 settembre 1993 n.385) ai fini della produzione di interessi di mora sugli importi maturati a titolo di interesse corrispettivo, non pagati dal Prenditore alla relativa scadenza.

In caso di ritardo nel pagamento di una qualsiasi somma in una valuta diversa da quella del Prestito, si applicherà un tasso annuale rappresentato dal relativo tasso interbancario generalmente rilevato dalla Banca per le operazioni in quella valuta, maggiorato del 2% (200 punti base), calcolato in conformità alle pratiche bancarie per tale tasso.

## **3.3 Evento di Disfunzione dei Mercati**

- (a) Se in qualsiasi momento:
  - (i) a decorrere dal ricevimento dell'Accettazione dell'Erogazione da parte della Banca in riferimento ad una Tranche, e



- (ii) sino alla data che cade 30 (trenta) giorni prima della Data di Erogazione Prevista, si verifichi un Evento di Disfunzione dei Mercati, la Banca potrà comunicare al Prenditore l'entrata in vigore della presente clausola. In tal caso, si applicheranno le seguenti disposizioni.
- (b) Il tasso d'interesse applicabile a una Tranche Accettata fino alla Data di Scadenza sarà il tasso percentuale annuo dato dalla somma:
  - (i) del Margine, e
  - (ii) del tasso (espresso come tasso percentuale annuo) determinato dalla Banca come costo onnicomprensivo per la Banca stessa per il finanziamento della Tranche in questione, sulla base del tasso di riferimento, generato internamente dalla Banca, applicabile in quel momento o secondo un metodo alternativo di determinazione del tasso d'interesse ragionevolmente stabilito dalla Banca. Il Prenditore avrà il diritto di rifiutare per iscritto tale erogazione entro la scadenza specificata nella comunicazione e sopporterà gli oneri da ciò derivanti, se ve ne sono, nel qual caso la Banca non effettuerà l'erogazione e la parte di Credito corrispondente resterà disponibile per eventuali successive erogazioni ai sensi dell'Articolo 1.2.B. Se il Prenditore non rifiuta l'erogazione entro la scadenza stabilita, le Parti concordano che tale erogazione e le relative condizioni saranno pienamente vincolanti per entrambi.
- (c) Lo Spread o il Tasso Fisso precedentemente comunicati dalla Banca non saranno più applicabili.

## **ARTICOLO 4**

### **Rimborso**

#### **4.1 Rimborso normale**

##### **4.1.A Rimborso rateale**

- (a) Il Prenditore rimborserà ogni Tranche in rate alle Date di Rimborso specificate nella relativa Offerta di Erogazione in conformità ai termini del piano di ammortamento consegnato ai sensi dell'Articolo 2.3.
- (b) Ogni piano di ammortamento sarà redatto sulla base dei seguenti elementi:
  - (i) nel caso di una Tranche a Tasso Fisso, il rimborso verrà effettuato tramite rate trimestrali o semestrali costanti per capitale e interessi o tramite rate trimestrali o semestrali uguali per capitale;
  - (ii) nel caso di una Tranche a Tasso Variabile, il rimborso sarà effettuato tramite rate trimestrali o semestrali uguali per capitale;
  - (iii) la prima Data di Rimborso di ogni Tranche coinciderà con una Data di Pagamento che cada non prima di 30 (trenta) giorni dalla Data di Erogazione Prevista e non oltre la prima Data di Rimborso immediatamente successiva al quarto anniversario della Data di Erogazione Prevista per la Tranche in questione; e
  - (iv) l'ultima Data di Rimborso di ogni Tranche coinciderà con una Data di Pagamento che cada non prima di 4 (quattro) anni e non oltre 20 anni dalla Data di Erogazione Prevista.

#### **4.2 Rimborso anticipato volontario**

##### **4.2.A Opzione di rimborso anticipato**

Senza pregiudizio per quanto previsto dagli Articoli 4.2.B, 4.2.C e 4.4, il Prenditore può procedere al rimborso anticipato totale o parziale di qualsiasi Tranche, unitamente agli eventuali interessi maturati e agli indennizzi, previo invio di una Richiesta di Rimborso Anticipato con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni, che specifichi (i) l'Importo del Rimborso Anticipato, (ii) la Data del Rimborso Anticipato, (iii) ove applicabile, la scelta relativa all'imputazione dell'Importo

del Rimborso Anticipato in linea con quanto previsto all'Articolo 5.5.C(a), e (iv) il Numero Contratto.

La Richiesta di Rimborso Anticipato sarà irrevocabile.

#### **4.2.B Indennizzo di Rimborso Anticipato**

##### **4.2.B(1)TRANCHE A TASSO FISSO**

Se il Prenditore rimborsa anticipatamente una Tranche a Tasso Fisso, esso dovrà corrispondere alla Banca l'Indennizzo di Rimborso Anticipato alla Data del Rimborso Anticipato in relazione alla Tranche a Tasso Fisso oggetto di rimborso anticipato.

##### **4.2.B(2)TRANCHE A TASSO VARIABILE**

Il Prenditore potrà rimborsare anticipatamente una Tranche a Tasso Variabile a ogni Data di Pagamento rilevante, senza che sia dovuto alcun indennizzo.

#### **4.2.C Modalità di rimborso anticipato**

A seguito della presentazione di una Richiesta di Rimborso Anticipato dal Prenditore alla Banca, quest'ultima invierà al Prenditore, non più tardi di 15 (quindici) giorni prima della Data del Rimborso Anticipato, una Comunicazione di Rimborso Anticipato. La Comunicazione di Rimborso Anticipato dovrà specificare l'Importo del Rimborso Anticipato, gli interessi maturati e dovuti in relazione allo stesso, e l'Indennizzo di Rimborso Anticipato da corrispondere ai sensi dell'Articolo 4.2.B o, a seconda dei casi, l'assenza di un Indennizzo di Rimborso Anticipato da pagare, il metodo di imputazione dell'Importo del Rimborso Anticipato e, qualora sia previsto un Indennizzo di Rimborso Anticipato, il termine entro il quale il Prenditore può accettare la Comunicazione di Rimborso Anticipato.

Qualora la Comunicazione di Rimborso Anticipato rechi il termine di accettazione di cui al paragrafo che precede e il Prenditore accetti la comunicazione medesima entro tale termine, il Prenditore sarà tenuto a effettuare il rimborso anticipato. In caso di mancata accettazione del Prenditore entro il termine specificato nella Comunicazione di Rimborso Anticipato, la Comunicazione di Rimborso Anticipato si intenderà rifiutata dal Prenditore, e il Prenditore non potrà effettuare il rimborso anticipato. Qualora la Comunicazione di Rimborso Anticipato non rechi il termine di accettazione di cui al paragrafo che precede, il Prenditore sarà comunque tenuto ad effettuare il rimborso anticipato per gli ammontari indicati nella detta comunicazione, alla Data del Rimborso Anticipato specificata nella Richiesta di Rimborso Anticipato

Il Prenditore, contestualmente al pagamento dell'Importo del Rimborso Anticipato dovrà corrispondere gli interessi maturati e, se dovuti, l'Indennizzo di Rimborso Anticipato in relazione all'Importo del Rimborso Anticipato, come specificato nella Comunicazione di Rimborso Anticipato, e la commissione amministrativa di cui all'articolo 4.2.D che segue.

#### **4.2.D Commissione Amministrativa**

Qualora il Prenditore rimborsi anticipatamente una Tranche in una data diversa dalla relativa Data di Pagamento, o qualora la Banca accetti, a propria esclusiva discrezione, una Richiesta di Rimborso Anticipato con preavviso inferiore a 30 (trenta) giorni, la Banca potrà richiedere al Prenditore il pagamento di una commissione amministrativa, a titolo di compenso per le attività di gestione straordinaria del rimborso anticipato svolte da parte della Banca, pari all'importo che verrà determinato a tale fine dalla Banca, e comunicato dalla Banca al Prenditore. Il Prenditore si impegna a effettuare il pagamento del detto importo secondo le istruzioni comunicate dalla Banca.

#### **4.3 Rimborso anticipato obbligatorio**

##### **4.3.A Eventi di Rimborso Anticipato**

###### **4.3.A(1)RIDUZIONE DEI COSTI DEL PROGETTO**

Qualora il costo totale del Progetto diminuisca rispetto a quanto indicato alla Premessa 2 così che il Credito risulti superiore al 50% (cinquanta per cento) di tale costo, la Banca, previa comunicazione al Prenditore, può immediatamente cancellare la parte non erogata del Credito

e/o chiedere il rimborso anticipato del Prestito in Essere sino ad un importo massimo pari all'ammontare per cui il Credito supera il 50% (cinquanta per cento) del costo totale del Progetto, unitamente al pagamento degli interessi maturati e di ogni altro ammontare dovuto ai sensi del presente Contratto dal Prenditore alla Banca, con riferimento alla parte del Prestito in Essere che deve essere rimborsata anticipatamente. Il Prenditore effettuerà il pagamento dell'importo richiesto alla data indicata dalla Banca, la quale non potrà cadere prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

#### 4.3.A(2)PARI PASSU IN UN FINANZIAMENTO NON BEI

Se il Prenditore o il Garante procede volontariamente al rimborso anticipato (onde evitare dubbi, per rimborso anticipato si intende anche una cancellazione o un ri-acquisto, ove applicabili), in tutto o in parte, di qualsiasi Finanziamento non BEI e

- (a) tale rimborso anticipato non viene effettuato a valere su una linea di credito rotativa (salvo nel caso in cui la stessa sia cancellata);
- (b) tale rimborso anticipato non viene effettuato utilizzando i proventi di un prestito o altra forma di indebitamento che abbia un termine finale non anteriore al termine finale non ancora scaduto del Finanziamento non BEI rimborsato anticipatamente,

la Banca può, tramite comunicazione al Prenditore, cancellare la parte non erogata del Credito e richiedere il rimborso anticipato del Prestito in Essere, unitamente al pagamento degli interessi maturati e di ogni altro ammontare dovuto ai sensi del presente Contratto dal Prenditore alla Banca, con riferimento alla parte del Prestito in Essere che deve essere rimborsata in anticipo. La parte del Prestito in Essere di cui la Banca può richiedere il rimborso anticipato sarà uguale alla proporzione fra l'importo rimborsato anticipatamente del Finanziamento non BEI e l'importo complessivo erogato e non ancora rimborsato di tutti i Finanziamenti non BEI.

Il Prenditore effettuerà il pagamento dell'importo richiesto alla data indicata dalla Banca, che non cadrà prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Ai fini del presente Articolo, la definizione "**Finanziamento non BEI**" comprende qualsiasi prestito (con esclusione del Prestito e qualsiasi altro prestito diretto concesso dalla Banca al Prenditore o al Garante, strumento di credito ovvero qualsiasi forma d'indebitamento finanziario od obbligazione per il pagamento o il rimborso di somme originariamente messe a disposizione del Prenditore o del Garante per un periodo superiore a 3 (tre) anni.

#### 4.3.A(3)MUTAMENTO DEL CONTROLLO

- (a) Il Prenditore informerà prontamente la Banca nel caso in cui si verifichi, o sia probabile che si verifichi, un Evento di Mutamento del Controllo riguardo a sé stesso. In qualsiasi momento successivo al verificarsi di un Evento di Mutamento del Controllo, la Banca può, mediante comunicazione al Prenditore, cancellare la parte non erogata del Credito e chiedere il rimborso anticipato del Prestito in Essere, unitamente al pagamento degli interessi maturati e di ogni altro ammontare dovuto ai sensi del presente Contratto dal Prenditore alla Banca.

Se il Prenditore ha informato la Banca che un Evento di Mutamento del Controllo è prossimo a verificarsi, o se la Banca ha fondati motivi di ritenere che un Evento di Mutamento del Controllo si è verificato o è prossimo a verificarsi, la Banca può chiedere di consultarsi col Prenditore. Tali consultazioni devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta da parte della Banca. A partire dalla prima data tra (a) la data che cade 30 (trenta) giorni dopo la data di tale richiesta di consultazione, o (b) successivamente alla data di tale richiesta, qualunque data in cui si verifichi l'Evento di Mutamento del Controllo, la Banca può, mediante comunicazione al Prenditore, cancellare il Credito non ancora erogato e richiedere il rimborso anticipato del Prestito in Essere, unitamente al pagamento degli interessi maturati e di ogni altro ammontare dovuto ai sensi del presente Contratto dal Prenditore alla Banca.

Il Prenditore effettuerà il pagamento della somma richiesta alla data specificata dalla Banca, che non potrà cadere prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

- (b) Ai fini del presente Articolo:
  - (i) un "**Evento di Mutamento del Controllo**" si produce se:

- (1) un soggetto o un gruppo di soggetti, agendo di concerto, acquisiscano (direttamente o indirettamente) il controllo del Prenditore; o
- (2) il Promotore cessi di essere direttamente titolare di una partecipazione sociale di maggioranza nell'assemblea ordinaria e straordinaria del Prenditore;
- (ii) per "agire di concerto" s'intende agire coordinatamente in esecuzione di un accordo o intesa (formali o non formali); e
- (iii) per "**controllo**" s'intende il potere di indirizzare la gestione e le politiche di una entità, sia esso attraverso la detenzione del capitale avente diritto di voto, per mezzo di un contratto o altrimenti.

#### 4.3.A(4)MUTAMENTO NORMATIVO

Il Prenditore informerà prontamente la Banca nel caso in cui si verifichi o sia probabile che si verifichi un Evento di Mutamento Normativo. In tal caso, ovvero nel caso in cui la Banca abbia un ragionevole motivo per ritenere che si sia verificato o che si stia per verificare un Evento di Mutamento Normativo, la Banca può chiedere di consultare il Prenditore. Tale consultazione dovrà avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa richiesta da parte della Banca. Nel caso in cui, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di tale richiesta di consultazione la Banca ritenga ragionevolmente che gli effetti dell'Evento di Mutamento Normativo non possano essere attenuati in maniera per essa soddisfacente, la Banca può, mediante comunicazione al Prenditore, cancellare la parte non erogata del Credito e chiedere il rimborso anticipato del Prestito in Essere, unitamente al pagamento degli interessi maturati e di ogni altro ammontare dovuto ai sensi del presente dal Prenditore alla Banca.

Il Prenditore effettuerà il pagamento della somma richiesta alla data specificata dalla Banca, la quale non deve cadere prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Ai sensi del presente Contratto, per "**Evento di Mutamento Normativo**" si intende l'emanazione, la promulgazione, l'esecuzione o la ratifica di o qualsiasi mutamento o modifica a qualsiasi legge, disposizione o regolamento (o nell'applicazione o nell'interpretazione ufficiale di qualsiasi legge, disposizione o regolamento) che si sia verificata dopo la data di sottoscrizione del presente Contratto e che, a ragionevole giudizio della Banca, pregiudichi in modo sostanziale la capacità del Prenditore o del Garante di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto o del Contratto di Garanzia o qualsiasi garanzia fornita in relazione al presente Contratto.

#### 4.3.A(5)ILLEGALITÀ

Qualora, in qualsiasi giurisdizione applicabile, diventi illegale per la Banca adempiere a qualsiasi delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto ovvero erogare o mantenere il Prestito, la Banca ne informerà prontamente il Prenditore e potrà immediatamente: (i) sospendere o cancellare la parte non ancora erogata del Credito e/o (ii) richiedere il rimborso anticipato del Prestito in Essere, unitamente al pagamento degli interessi maturati e di ogni altro ammontare dovuto ai sensi del presente Contratto dal Prenditore alla Banca, alla data indicata dalla Banca nella comunicazione trasmessa al Prenditore.

#### 4.3.A(6)EVENTO DI PERDITA DI RATING

Ai fini del presente Contratto, per "**Evento di Perdita di Rating**" s'intende:

- (a) ogni caso in cui qualsiasi Credit Rating:
  - (i) assegnato da Fitch Ratings Inc. o dai suoi successori è BB+ o inferiore; o
  - (ii) assegnato da Moody's Investors Service, Inc. o dai suoi successori è Ba1 o inferiore;  
o
- (b) tutti i Credit Rating di entrambe le Agenzie di Rating, assegnati ai sensi della precedente lettera (a), cessino di venire pubblicati.

Se si produce un Evento di Perdita di Rating, il Prenditore fornirà garanzie aggiuntive per il Prestito in Essere sotto forma di una garanzia che abbia condizioni ritenute soddisfacenti dalla Banca ed emessa da un banca ritenuta accettabile dalla Banca, ovvero depositi in denaro a scopo di garanzia ovvero altra garanzia accettabile per la Banca.

Se entro un periodo di 15 (quindici) giorni successivi a un Evento di Perdita di Rating la garanzia aggiuntiva non è stata fornita in maniera, forma e contenuto soddisfacenti per la Banca, questa può, mediante comunicazione al Prenditore, cancellare immediatamente la parte non erogata del Credito e richiedere il rimborso anticipato immediato del Prestito in Essere, unitamente al pagamento degli interessi maturati e di ogni altro ammontare dovuto ai sensi del presente Contratto dal Prenditore alla Banca.

#### 4.3.A(7) MANCATA ALLOCAZIONE O RIALLOCAZIONE

Qualora:

- (a) alla Data Finale di Allocazione, (i) l'importo complessivo di tutti gli Importi Allocati sia inferiore (ii) all'importo complessivo delle erogazioni effettuate ai sensi del presente Contratto; ovvero
- (b) il Prenditore non provveda alla riallocazione di un Importo Allocato in conformità a quanto previsto, a seconda dei casi, dagli Articoli 1.12.A o 1.12.B,

il Prenditore dovrà darne comunicazione alla Banca, e questa avrà la facoltà di cancellare la relativa porzione del Credito e di richiedere il rimborso anticipato del Prestito. Nel caso di cui al precedente paragrafo (a), il rimborso anticipato del Prestito potrà essere richiesto per un ammontare pari alla differenza tra l'importo di cui al sottoparagrafo (i) e l'importo di cui al sottoparagrafo (ii) del citato paragrafo (a). Il Prenditore effettuerà il pagamento della somma richiesta alla data specificata dalla Banca, la quale non deve cadere prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

#### 4.3.B Modalità del rimborso anticipato

Qualsiasi importo richiesto dalla Banca ai sensi dell'Articolo 4.3.A unitamente agli interessi e ad ogni altra somma maturati o dovuti ai sensi del presente Contratto, incluso, a titolo esemplificativo, qualsiasi indennizzo dovuto ai sensi dell'Articolo 4.3.C, dovrà essere corrisposto alla data indicata dalla Banca nella propria comunicazione.

#### 4.3.C Indennizzo per rimborso anticipato

Nel caso di un Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato, l'indennizzo, se dovuto, sarà determinato conformemente all'Articolo 4.2.B.

#### 4.4 Disposizioni generali

##### 4.4.A Assenza di pregiudizio circa le previsioni di cui all'Articolo 10

Il presente Articolo 4 non pregiudica l'applicazione dell'Articolo 10 che segue.

##### 4.4.B Esclusione di una nuova erogazione

Un importo rimborsato o rimborsato anticipatamente non può essere oggetto di una nuova erogazione.

### ARTICOLO 5

#### Pagamenti

##### 5.1 Accordi sul calcolo dei giorni

Tutti gli importi dovuti a titolo di interesse o indennizzo da parte del Prenditore ai sensi del presente Contratto, e calcolati con riferimento a frazioni di un anno, saranno determinati secondo i seguenti parametri:

- (a) in relazione ad importi dovuti a titolo di interesse e indennizzo per una Tranche a Tasso Fisso, un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e un mese di 30 (trenta) giorni; e
- (b) in relazione ad importi dovuti a titolo di interesse e indennizzo per una Tranche a Tasso Variabile, un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e il numero di giorni trascorsi.

## **5.2 Date e luogo dei pagamenti**

- (a) Quando non specificato altrimenti nel presente Contratto o nella richiesta della Banca, tutte le somme dovute che non siano a titolo di interesse, indennizzo e capitale, sono pagabili entro 15 (quindici) giorni a decorrere dalla ricezione da parte del Prenditore della richiesta della Banca.
- (b) Ogni somma dovuta dal Prenditore ai sensi del presente Contratto sarà pagata al relativo conto bancario comunicato dalla Banca al Prenditore. La Banca dovrà comunicare il conto non meno di 15 (quindici) giorni prima della data del primo pagamento cui è tenuto il Prenditore e dovrà comunicare ogni mutamento di conto non meno di 15 (quindici) giorni prima della data del primo pagamento cui il mutamento si applica. Questo periodo di notifica non si applica nel caso di pagamento ai sensi dell'Articolo 10.
- (c) Il Prenditore dovrà indicare il Numero Contratto nei dettagli, ordini e/o ricevute di ciascun pagamento effettuato ai sensi del presente Articolo.
- (d) Una somma dovuta dal Prenditore sarà ritenuta pagata nel momento in cui la Banca la riceve.
- (e) Ciascuna erogazione da parte della Banca e ciascun pagamento in favore della stessa ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuati attraverso conti ritenuti accettabili dalla Banca. Qualsiasi conto aperto a nome del Prenditore presso una istituzione finanziaria debitamente autorizzata nella giurisdizione in cui è costituito il Prenditore o in cui si sviluppa il Progetto è ritenuto accettabile dalla Banca.

## **5.3 Divieto di compensazione da parte del Prenditore**

Tutti i pagamenti da parte del Prenditore ai sensi del presente Contratto saranno determinati ed effettuati alla relativa scadenza senza alcuna facoltà per il Prenditore di ridurne l'ammontare in forza di compensazione o di rifiutarne o ritardarne l'effettuazione in forza di alcuna eccezione, rinunciando sin d'ora il Prenditore ad ogni relativa facoltà.

## **5.4 Disfunzioni nel sistema dei pagamenti**

Se la Banca determina (a sua discrezione) e comunica al Prenditore che si è verificato un Evento di Disfunzione ovvero il Prenditore comunica alla Banca che si è verificato un Evento di Disfunzione:

- (a) la Banca può, e deve se il Prenditore lo richiede, consultarsi col Prenditore allo scopo di accordarsi con questi riguardo a eventuali cambiamenti in materia di esecuzione e gestione del Contratto che la Banca può ritenere necessari date le circostanze;
- (b) la Banca non è obbligata a consultarsi col Prenditore in relazione a qualsiasi cambiamento menzionato alla lettera (a) se, a suo parere, ciò non è fattibile nelle circostanze del momento e, in ogni caso, non è obbligata a concordare sui cambiamenti in questione; e
- (c) la Banca non è responsabile per qualsivoglia danno, costo o perdita derivante da un Evento di Disfunzione o per aver o non aver intrapreso qualsiasi azione ai sensi del presente Articolo 5.4 o in riferimento ad esso.

## **5.5 Imputazione dei pagamenti**

### **5.5.A Generale**

I pagamenti da parte del Prenditore saranno considerati validamente effettuati e liberatori per il Prenditore stesso soltanto se le relative somme saranno ricevute in stretta conformità alle disposizioni del presente Contratto.

### **5.5.B Pagamenti parziali**

Qualora la Banca riceva un pagamento insufficiente a rimborsare gli importi scaduti e dovuti in quel momento dal Prenditore ai sensi del Contratto, la Banca provvederà ad imputare quel pagamento:

- (a) in primo luogo, pro rata, a ciascuna somma dovuta a titolo di commissioni, costi,

indennizzo e spese ai sensi del presente Contratto;

- (b) in secondo luogo, alle somme dovute a titolo di interessi maturati e non corrisposti ai sensi del presente Contratto;
- (c) in terzo luogo, alle somme dovute a titolo di capitale scaduto e non ancora rimborsato ai sensi del presente Contratto; e
- (d) in quarto luogo, a qualsiasi altra somma dovuta ai sensi del presente Contratto e non corrisposta dal Prenditore.

### **5.5.C Imputazione dei pagamenti relativi alle Tranches**

- (a) In caso di:
  - (i) rimborso parziale anticipato volontario di una Tranche soggetta al rimborso in più rate, l'Importo del Rimborso Anticipato sarà imputato pro rata a ciascuna rata non ancora rimborsata ovvero, su richiesta del Prenditore, in ordine inverso di scadenza;
  - (ii) rimborso parziale anticipato obbligatorio di una Tranche soggetta al rimborso in più rate, l'Importo del Rimborso Anticipato sarà imputato a riduzione delle rate non ancora rimborsate in ordine inverso di scadenza.
- (b) Le somme corrisposte alla Banca a seguito di una richiesta ai sensi dell'Articolo 10.1, 10.2 e/o 10.3 ed applicate ad una Tranche, saranno imputate a riduzione delle rate non ancora rimborsate in ordine inverso di scadenza. La Banca potrà imputare tali somme tra le varie Tranche a sua discrezione.
- (c) Qualora la Banca riceva somme che non siano chiaramente imputabili al pagamento di una specifica Tranche, e non vi fosse accordo tra la Banca ed il Prenditore su tale imputazione, la Banca potrà imputare tali somme tra le varie Tranche a propria discrezione.

## **ARTICOLO 6**

### **Impegni e dichiarazioni del Prenditore**

Gli impegni di cui al presente Articolo 6 resteranno in vigore a partire dalla data del presente Contratto per tutto il tempo in cui esista ancora un qualsiasi importo pendente ai sensi del presente Contratto o il Credito sia ancora in essere.

#### **A. Impegni in relazione al Progetto**

##### **6.1 Utilizzo del Prestito e disponibilità di altri finanziamenti**

Il Prenditore utilizzerà tutte le somme da esso ricevute nell'ambito del presente Contratto per il finanziamento dei Sottoprogetti compresi nel Progetto.

Il Prenditore dovrà assicurarsi di avere a sua disposizione le altre risorse finanziarie elencate nella Premessa (2) e che esse siano utilizzate, per quanto necessario, per finanziare i Sottoprogetti compresi nel Progetto.

##### **6.2 Completamento del Progetto**

Il Prenditore dovrà realizzare il Progetto e i singoli Sottoprogetti in conformità alle disposizioni della Descrizione Tecnica, come di volta modificata con il consenso della Banca, e dovrà completarlo entro la data finale ivi specificata.

##### **6.3 Aumento del costo del Progetto**

Qualora il costo totale del Progetto ecceda l'importo stimato indicato nella Premessa (2), il Prenditore dovrà reperire le risorse finanziarie necessarie a finanziare il costo in eccedenza senza ricorrere alla Banca, in modo da consentire la realizzazione del Progetto conformemente alle disposizioni della Descrizione Tecnica. Il piano di copertura dell'ulteriore fabbisogno

finanziario sarà prontamente comunicato alla Banca.

#### **6.4 Procedura per appalti e commesse**

Il Prenditore dovrà acquistare attrezzature, appaltare servizi nonché commissionare lavori per il Progetto (a) conformemente al diritto dell'Unione europea in generale e, in particolare, alle Direttive dell'Unione europea rilevanti in materia, nella misura in cui esse siano applicabili al Progetto e (b) qualora tali Direttive dell'Unione europea non siano applicabili, secondo procedure di appalto che rispettino, in maniera soddisfacente per la Banca, criteri di economicità ed efficienza e, in caso di contratti pubblici, i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione in base alla nazionalità.

#### **6.5 Impegni continuativi relativi al Progetto**

**6.5.A** Per la realizzazione del Progetto, il Prenditore porrà in essere le misure organizzative idonee ad assicurare:

- (i) il rispetto delle previsioni del presente Articolo 6 nell'utilizzo del Credito e il controllo su tale rispetto;
- (ii) l'applicazione delle procedure di allocazione nei termini e condizioni previsti dal presente Contratto; e
- (iii) il monitoraggio e l'invio di rapporti nei termini previsti dal presente Contratto secondo le modalità concordate con la Banca e in conformità alla Descrizione Tecnica.

**6.5.B** Il Prenditore si impegna a:

- (a) **Manutenzione:** assicurare la manutenzione, la riparazione, la revisione e il rinnovamento necessari per il mantenimento delle normali capacità di utilizzo di tutti gli impianti, le opere e i macchinari costituenti ciascun Sottoprogetto;
- (b) **Beni attinenti a ciascun Sottoprogetto:** salvo previo consenso scritto della Banca, mantenere il titolo di proprietà e il possesso di tutti o sostanzialmente tutti i beni compresi in ciascun Sottoprogetto ovvero, se necessario, sostituire e rinnovare questi beni e mantenere il relativo Sottoprogetto sostanzialmente in attività continua conformemente al suo scopo originario; la Banca può negare il proprio consenso solo qualora l'azione proposta pregiudicherebbe gli interessi della Banca in qualità di finanziatore del Prenditore o renderebbe il Sottoprogetto non idoneo al finanziamento da parte della Banca ai sensi dello Statuto di quest'ultima o dell'Articolo 309 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
- (c) **Assicurazione:** garantire la copertura assicurativa di tutte le opere e di tutti i beni costituenti ciascun Sottoprogetto presso compagnie assicurative primarie conformemente alle relative pratiche industriali maggiormente diffuse;
- (d) **Servitù e permessi:** mantenere in essere tutte le servitù di passaggio o d'uso e tutte le Autorizzazioni necessarie per l'esecuzione e la gestione di ciascun Sottoprogetto;
- (e) **Ambiente:**
  - (i) realizzare e gestire il Progetto e ciascun Sottoprogetto in conformità alla Normativa Ambientale;
  - (ii) ottenere e mantenere le Autorizzazioni Ambientali relative a ciascun Sottoprogetto; e
  - (iii) adempiere a tali Autorizzazioni Ambientali;
  - (iv) conservare ed aggiornare tutta la documentazione rilevante, inclusi quelli comprovanti la conformità alle normative ambientali, ivi inclusi:
    - (A) con riferimento ai Sottoprogetti che richiedono una VIA, gli studi ambientali relativi alla VIA, i riassunti non tecnici relativi alla VIA nonché le valutazioni Natura / Biodiversità ovvero altra documentazione equipollente atta a dimostrare il rispetto della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli;
    - (B) con riferimento ai Sottoprogetti che non richiedono una VIA, una dichiarazione



motivata da parte dell'autorità competente che illustri le ragioni della mancata effettuazione della VIA ovvero una dichiarazione del Prenditore che illustri le motivazioni per cui il Sottoprogetto considerato non ricade nell'ambito di applicazione della Direttiva VIA;

- (v) fornire tempestivamente alla Banca tutti i documenti di cui al punto (iv) che precede che la Banca richieda per uno qualsiasi dei Sottoprogetti;
  - (vi) richiedere la VIA in relazione ai Sottoprogetti che possano avere un significativo impatto sull'ambiente, in conformità e secondo i criteri di cui alla Direttiva VIA; per i Sottoprogetti che rientrano nell'allegato II della Direttiva VIA e che non devono essere sottoposti a VIA, verificare la realizzazione, da parte dell'autorità competente in materia ambientale, di una procedura di selezione che tenga conto dei criteri elencati nell'allegato III della Direttiva VIA e fornire alla Banca la decisione conseguente la selezione avviata dalla competente autorità;
  - (vii) mettere a disposizione del pubblico i riassunti non tecnici delle VIA, ove siano richieste per i Sottoprogetti,
  - (viii) non utilizzare le somme erogate dalla Banca per finanziare Sottoprogetti che richiedano una VIA o una valutazione di biodiversità, ai sensi della normativa comunitaria o nazionale, se non dopo che (A) siano stati prestati i necessari assenti da parte delle autorità competenti; e (B) siano stati resi disponibili al pubblico e forniti alla Banca i riassunti non tecnici relativi a ciascuna VIA;
  - (ix) per i Sottoprogetti di dimensioni medie e grandi, fornire integralmente alla Banca la relativa VIA e il relativo riassunto non tecnico, ai fini della pubblicazione sul sito web della Banca; ottenere e fornire alla Banca il modulo A o il modulo B o equivalente (come definito nella Descrizione Tecnica) a monte della destinazione a favore di qualsivoglia Sottoprogetto di somme messe a disposizione della Banca ai sensi del presente Contratto;
- (f) **Integrità:** adottare, entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun membro dei propri organi manageriali che, con sentenza (o altro provvedimento giudiziale) passata in giudicato, sia stato giudicato colpevole di un Illecito Penale commesso nell'esercizio delle proprie competenze professionali, al fine di garantire che tale soggetto sia escluso da qualsiasi attività del Prenditore relativa al Credito, al Prestito, al Progetto;
- (g) **Diritti di verifica dell'integrità:** garantire che tutti i contratti relativi al Progetto da aggiudicare successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto ai sensi delle Direttive dell'Unione europea in materia di procedure di appalto includano le seguenti previsioni:
- (i) l'obbligo del relativo appaltatore di informare tempestivamente la Banca di ogni eventuale contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata relativa ad Illeciti Penali connessi al Progetto;
  - (ii) l'obbligo del relativo appaltatore di custodire libri e documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative al Progetto;
  - (iii) il diritto della Banca, relativamente ad un presunto Illecito Penale, di analizzare i libri e la documentazione del relativo appaltatore concernenti il Progetto e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

#### **6.5.C** Il Prenditore si impegna a:

- (i) qualora la Banca abbia ragionevole motivo di ritenere che vi siano irregolarità nella realizzazione di uno o più Sottoprogetti, su richiesta della Banca, predisporre una rigorosa procedura di monitoraggio da affidare ad un consulente indipendente scelto dalla Banca in consultazione con il Prenditore, onde assicurare la corretta gestione dei fondi. Ove le irregolarità siano confermate, il Prenditore dovrà procedere a riallocare la relativa porzione del Credito o del Prestito, a seconda dei casi, a favore di altri Sottoprogetti preventivamente concordati con la Banca, fermo restando che i relativi costi rimarranno a carico del Prenditore;
- (ii) assicurare che il medesimo Sottoprogetto non benefici di altri finanziamenti concessi dalla

Banca;

- (iii) non utilizzare alcun importo erogato dalla Banca per acquisire qualsivoglia strumento finanziario senza il preventivo consenso della Banca;
- (iv) trasmettere alla Banca, entro il 30 giugno di ogni anno fino alla Data di Scadenza, un riepilogo dei Sottoprogetti finanziati e dello stato di avanzamento del Progetto, a mezzo di una tabella di allocazione aggiornata;
- (v) custodire i libri e le scritture contabili di tutte le operazioni finanziarie e spese relative al Progetto;
- (vi) comunicare prontamente alla Banca:
  - a. ogni sospensione o cancellazione di Sottoprogetti Allocati;
  - b. qualsiasi irregolarità relativa all'affidamento di appalti nel corso dell'implementazione del Progetto che determini (o possa determinare) una correzione finanziaria;
  - c. ogni modifica sostanziale nelle strategie di pianificazione e sviluppo del Promotore mediante consegna della relativa documentazione;
  - d. qualsiasi modifica della composizione e delle attuali competenze e responsabilità della struttura organizzativa del Promotore preposta all'implementazione del Progetto, nonché qualsiasi variazione dei riferimenti della persona responsabile rispetto a quelli comunicati alla Banca.

### **B. Impegni generali**

#### **6.6 Limiti ai trasferimenti di beni**

Salvo quanto previsto dalle disposizioni successive, il Prenditore non potrà cedere, né in un'unica operazione né mediante una serie di operazioni, siano esse collegate o meno e siano essere volontarie o non volontarie, alcun bene.

La precedente lettera (a) non si applica ad eventuali cessioni di beni che avvengano per un equo valore di mercato e in condizioni di libera concorrenza:

- (i) che siano effettuate nell'ambito dell'ordinaria amministrazione dell'ente alienante;
- (ii) che siano effettuate in cambio di altri beni comparabili o superiori in termini di tipo, valore o qualità; ovvero
- (iii) che avvengano previo consenso scritto della Banca; ovvero
- (iv) che avvengano in ottemperanza a norme di legge, regolamenti, sentenze, decreti o altri atti provvedimenti di autorità pubbliche che siano vincolanti per il Prenditore,

in ogni caso con esclusione dei beni che formino parte del Progetto ai sensi dell'Articolo 6.5. B(b) che siano essenziali per l'esecuzione e gestione del/i Progetto/i e di tutte le partecipazioni in società che detengano beni che formino parte del/i Progetto/i e la cui cessione non è ammessa.

Per le finalità del presente Articolo, i termini "cedere" e "cessione" indicano e comprendono ogni alienazione, trasferimento, concessione in locazione o comodato o licenza d'uso, ovvero altro tipo di cessione in qualunque forma effettuata.

#### **6.7 Obblighi di legge**

Il Prenditore si impegna a rispettare sotto tutti i profili tutte le leggi e i regolamenti applicabili al Prenditore, al Progetto e/o ai singoli Sottoprogetti, ivi inclusa (a titolo meramente esemplificativo) ogni normativa dell'Unione europea in materia di ambiente, sicurezza stradale, aiuti di Stato e appalti.

#### **6.8 Mutamento dell'attività**

Il Prenditore si impegna a non procedere ad alcun cambiamento sostanziale nella natura della propria attività o di quella del Gruppo nel suo complesso rispetto all'attività svolta alla data del presente Contratto.

## **6.9 Fusione**

Il Prenditore s'impegna a non procedere ad effettuare operazioni di fusione, scissione o ristrutturazione societaria salvo previo consenso scritto della Banca.

## **6.10 Libri e registri**

Il Prenditore dovrà mantenere i libri ed i registri contabili in cui vengono registrate correttamente le relative transazioni finanziarie, le proprietà e le attività del Prenditore, incluse le spese sostenute in relazione al Progetto e a ciascun Sottoprogetto, in conformità ai principi GAAP di volta in volta in vigore.

## **6.11 Dichiarazioni e garanzie generali**

Il Prenditore dichiara e garantisce alla Banca che:

- (a) è regolarmente costituito e validamente esistente quale società per azioni secondo il diritto italiano e ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e per avere pieno titolo sui suoi beni e sul suo patrimonio;
- (b) ha il potere di concludere, eseguire ed adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto ed ogni atto dei propri organi sociali, azionisti o altro necessario per autorizzare la conclusione e l'esecuzione del presente Contratto è stato effettuato;
- (c) le proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto sono giuridicamente valide, vincolanti ed efficaci;
- (d) la conclusione e l'esecuzione, l'adempimento da parte del Prenditore delle obbligazioni ad esso derivanti ed il rispetto delle disposizioni di cui al presente Contratto non sono né risulteranno essere:
  - (i) in contrasto o in conflitto con qualsiasi legge, statuto, disposizione o regolamento applicabile, o con qualsiasi sentenza, decreto e/o autorizzazione a cui esso sia soggetto;
  - (ii) in contrasto o in conflitto con qualsiasi accordo o altro strumento vincolante per esso, la cui violazione possa ragionevolmente comportare un effetto sostanzialmente pregiudizievole sulla capacità del Prenditore di adempiere alle obbligazioni ad esso derivanti dal presente Contratto;
  - (iii) in contrasto o in conflitto con qualsiasi disposizione del suo atto costitutivo e/o statuto;
- (e) l'ultimo bilancio certificato disponibile del Prenditore è stato predisposto in conformità ai bilanci degli anni precedenti, ed i revisori del Prenditore hanno confermato che esso rappresenta in modo veritiero e corretto, il risultato economico e di esercizio del relativo periodo di riferimento, e rivela accuratamente (incluse le opportune riserve) tutte le posizioni debitorie (attuali e potenziali) del Prenditore;
- (f) non si è verificato alcun Mutamento Sostanziale Pregiudizievole dal 26 novembre 2019;
- (g) nessun evento o circostanza che costituisca o che, con il mero trascorrere del tempo o in seguito all'esercizio di una facoltà discrezionale ai sensi del presente Contratto, costituirebbe: (a) un Evento Determinante ovvero (b) un Evento di Rimborso Anticipato ovvero (c) un Evento di Perdita di Rating, si è verificato né permane in essere (fatta eccezione per i casi in cui: (1) allo stesso ed alle sue conseguenze sia già stato integralmente posto rimedio ovvero (2) la Banca abbia espressamente rinunciato ad avvalersi dei diritti e dei rimedi in capo alla stessa previsti ai sensi del presente Contratto in relazione a tale evento o circostanza);
- (h) non si è in presenza di alcun contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione né il Prenditore è a conoscenza del fatto che tale attività è stata minacciata per iscritto o è pendente nei confronti dello stesso dinnanzi ad un tribunale o ad un collegio arbitrale nei limiti in cui tale contenzioso o procedimento abbia comportato ovvero, ove si concluda o risolva negativamente per il Prenditore, possa ragionevolmente comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole, né sussiste nei suoi confronti o nei confronti di alcuna delle sue partecipate una sentenza esecutiva, la cui esecuzione non sia stata

sospesa, o un lodo arbitrale già pronunciato ed esecutivo, il cui dispositivo non sia stato adempiuto;

- (i) ha ottenuto tutte le Autorizzazioni in connessione al presente Contratto, e al fine di adempiere ad esso, ed al Progetto, le quali Autorizzazioni sono tutte pienamente in vigore, efficaci e opponibili a terzi;
- (j) ciascuna delle obbligazioni di pagamento da esso assunte ai sensi del presente Contratto si colloca almeno nello stesso grado rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, chirografarie e non subordinate ai sensi di ogni sua posizione debitoria, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate ai sensi della normativa applicabile alle società in generale;
- (k) è adempiente rispetto a tutti gli impegni di cui al presente Articolo 6 e, secondo la propria migliore valutazione e secondo le informazioni in suo possesso (avendo svolto debita e accurata indagine) nessuna Controversia Ambientale sostanziale è stata presentata o preannunciata per iscritto in relazione a qualsivoglia Sottoprogetto contro di esso, che non sia stata precedentemente comunicata alla Banca;
- (l) il Prenditore non ha concordato con alcun'altro suo creditore disposizioni in materia di perdita di rating (c.d. "Loss of Rating") ovvero impegni al rispetto di determinati parametri finanziari (c.d. "financial covenants" o "financial ratios");
- (m) il Prenditore è adempiente a tutte le disposizioni ad esso applicabili per il ricorso all'indebitamento, assunzione di mutui, aperture di credito ed attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento;
- (n) sulla base della propria miglior conoscenza, nessuno dei fondi investiti nel Progetto e/ o in qualsivoglia Sottoprogetto dal Prenditore ha origine illecita, ivi inclusi fondi derivanti da riciclaggio di denaro o connessi al finanziamento di attività terroristiche. Il Prenditore dovrà informare tempestivamente la Banca nel caso in cui, in qualunque momento, venga a conoscenza della provenienza illecita di qualsiasi di tali fondi.

Fatta eccezione per la dichiarazione di cui al punto (f) che precede, le dichiarazioni e garanzie sopra elencate avranno efficacia anche dopo la sottoscrizione del presente Contratto, e si considereranno espressamente ripetute alla data di ciascuna Accettazione dell'Erogazione nonché a ciascuna Data di Erogazione e a ciascuna Data di Pagamento.

## **ARTICOLO 7**

### **Garanzie**

Gli impegni del presente Articolo 7 restano in vigore a partire dalla data della sottoscrizione del presente Contratto e finché qualsiasi importo ai sensi del presente Contratto è dovuto o il Credito è in essere.

#### **7.1 Garanzia**

Il Prenditore riconosce e accetta i termini della Garanzia.

#### **7.2 Negative pledge**

Il Prenditore non costituirà alcun Gravame su alcuno dei propri beni.

Ai fini del presente Articolo 7.2, il termine Gravame include qualsiasi accordo o operazione relativi a beni o crediti o denaro (quali, a titolo esemplificativo, la vendita, il trasferimento o altri atti di disposizione di beni a termini che consentano al Prenditore di prenderli in locazione o di riacquistarli, la vendita, il trasferimento ovvero altri atti di disposizione di qualsiasi credito con possibilità di regresso, o qualsiasi accordo in base al quale il contante o i benefici di un conto corrente bancario o di altro conto possano essere utilizzati o compensati o qualsiasi accordo preferenziale avente effetti analoghi) in circostanze in cui l'accordo o l'operazione è realizzato/a principalmente come strumento per ottenere credito o per finanziare l'acquisizione di un bene.

Il precedente paragrafo (a) non si applica ai Gravami elencati di seguito:

[qualsiasi Gravame elencato nell'Allegato ● (Gravami Esistenti) salvo nella misura in cui l'importo principale garantito da tale Gravame ecceda l'importo indicato in tale Allegato;] **[Esistenza ed entità dei Gravami Esistenti da verificare con il Prenditore]**

qualsiasi accordo di compensazione stipulato dal Prenditore nell'ambito dell'ordinaria amministrazione dei propri accordi bancari allo scopo di compensare debiti e crediti;

qualsiasi pagamento o accordo di compensazione o accordo di *close-out* derivante da una qualsiasi operazione di copertura del rischio stipulata dal Prenditore ai fini di:

- (1) copertura per un rischio cui il Prenditore sia esposto nell'ambito della sua ordinaria attività commerciale; ovvero
- (2) operazioni di gestione del tasso d'interesse o della valuta effettuate nell'ambito della propria ordinaria attività commerciale e a scopi unicamente non speculativi,

escludendo, in ogni caso, ogni Gravame derivante da un accordo di sostegno al credito in relazione ad un'operazione di copertura del rischio;

qualsiasi gravame o privilegio previsto dalla legge derivante dall'ordinaria attività commerciale;

qualsiasi Gravame che gravi o si estenda su un bene acquisito dal Prenditore dopo la data del presente Contratto se:

- (1) il Gravame non è stato creato in vista dell'acquisizione di quel bene da parte del Prenditore;
- (2) l'importo in linea capitale garantito non è stato aumentato in vista dell'acquisizione di quel bene da parte di un membro del Prenditore o a partire da essa; e
- (3) il Gravame è rimosso o estinto entro 3 (tre) mesi dalla data di acquisizione di tale bene;

qualsiasi Gravame costituito ai sensi del presente Contratto;

qualsiasi Gravame derivante da ogni riserva di proprietà, locazione, acquisto o accordo di vendita condizionale ovvero accordi aventi effetti analoghi riferiti a beni forniti al Prenditore nella rispettiva ordinaria attività e agli standard o ai termini abituali del fornitore e non derivanti da qualsiasi inadempimento od omissione da parte del Prenditore;

qualsiasi Gravame che garantisca indebitamento il cui importo in linea capitale (una volta sommato all'importo in linea capitale di ogni altro indebitamento che sia assistito da Gravami concessi dal Prenditore, diverso da quelli permessi ai sensi dei precedenti paragrafi da (i) a (vii)) non ecceda il 25% (venticinque per cento) dell'importo complessivo dei Finanziamenti non BEI erogati al Prenditore e non ancora rimborsati.

### **7.3 Pari passu**

Il Prenditore farà sì che le obbligazioni di pagamento da esso assunte ai sensi del presente Contratto si collochino e continuino a collocarsi almeno nello stesso grado rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, chirografarie e non subordinate, ai sensi di ogni sua esposizione debitoria, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate ai sensi della normativa applicabile alle società in generale.

### **7.4 Clausole per inclusione**

Qualora il Prenditore o il Garante concludano con qualsiasi altro creditore finanziario un accordo finanziario che preveda una clausola di perdita di rating o una disposizione ai sensi della quale il Prenditore si impegna a mantenere determinati parametri finanziari, che non sia prevista dal presente Contratto o che sia più favorevole al relativo creditore rispetto a qualsiasi analoga disposizione del presente Contratto, il Prenditore dovrà informarne tempestivamente la Banca e

fornire a quest'ultima una copia delle disposizioni più favorevoli. La Banca potrà richiedere che il Prenditore sottoscriva prontamente un accordo per modificare il presente Contratto al fine di prevedere una equivalente disposizione a favore della Banca.

## **ARTICOLO 8**

### **Informazioni e visite**

#### **8.1 Informazioni concernenti il Progetto**

Il Prenditore:

fornirà alla Banca:

- (i) le informazioni secondo il contenuto e la forma, e nei tempi, specificati nell'Allegato **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** o come altrimenti concordato di volta in volta dalle parti del presente Contratto; e
- (ii) ogni informazione relativa ai Sottoprogetti oggetto di una Richiesta di Allocazione che la Banca potrà ragionevolmente richiedere, entro tempistiche ragionevoli; e
- (iii) ogni altra informazione e/o documentazione ulteriore con riferimento al finanziamento, alle procedure di appalto, alla realizzazione, alla gestione e all'impatto ambientale del Progetto, che la Banca stessa potrà ragionevolmente richiedere entro tempistiche ragionevoli; restando in ogni caso inteso che, qualora tali informazioni e/o documenti non siano forniti alla Banca nei tempi previsti, e tale omissione non sia sanata dal Prenditore entro un termine ragionevole comunicato dalla Banca per iscritto, la Banca potrà rimediare alla mancanza, nei limiti del possibile, impiegando il proprio personale ovvero incaricando all'uopo consulenti esterni o parti terze, a spese del Prenditore, che dovrà prestare a tali soggetti tutta l'assistenza a tal fine necessaria;

non appena ne venga a conoscenza, informerà prontamente la Banca di:

- (i) qualsiasi (a) azione, opposizione, contestazione o doglianza (purché di natura non manifestamente vessatoria o bagatelare) avanzata, proposta o sollevata da un soggetto terzo nei confronti del Prenditore, ovvero (b) Controversia Ambientale che, a sua conoscenza, sia iniziata, pendente o preannunciata contro di esso, in ciascun caso in relazione ad aspetti ambientali o ad altre questioni che riguardino il Progetto e/o qualsivoglia Sottoprogetto; e
- (ii) qualsiasi fatto o evento di cui il Prenditore abbia conoscenza, che possa sostanzialmente pregiudicare o influire sulle condizioni di esecuzione o gestione del Progetto e/o di qualsivoglia Sottoprogetto;
- (iii) qualsiasi contestazione, diffida, reclamo o notizia che non sia manifestamente infondata relativa ad Illeciti Penali attinenti il Progetto e/o a qualsivoglia Sottoprogetto;
- (iv) della provenienza illecita dei fondi relativi a qualsivoglia Sottoprogetto, ivi inclusi fondi derivanti da riciclaggio di denaro o connessi al finanziamento di attività terroristiche;
- (v) qualsiasi inadempimento di qualsiasi Normativa Ambientale in relazione a qualsivoglia Sottoprogetto; e
- (vi) qualsiasi sospensione, revoca o modifica di qualsiasi Autorizzazione Ambientale relativa a qualsivoglia Sottoprogetto.

ed indicherà le azioni da intraprendersi in relazione a tali questioni.

#### **8.2 Informazioni concernenti il Prenditore e il Garante**

Il Prenditore:

(a) consegnerà alla Banca:

- (i) non appena disponibile ed in ogni caso non oltre 180 (cento ottanta) giorni dalla chiusura del proprio esercizio, la propria relazione annuale certificata, il bilancio, il rendiconto finanziario, il conto profitti e perdite e la relazione dei revisori per lo stesso

esercizio; e

- (ii)
  - (iii) ogni anno, non appena approvati, il rendiconto generale e il bilancio di previsione e pluriennale del Garante;
  - (iv) di volta in volta, le ulteriori informazioni, evidenze o documenti concernenti la situazione generale finanziaria o eventuali certificati di conformità relativi agli impegni di cui all' Articolo 6, che la Banca possa ritenere necessari o possa ragionevolmente richiedere di fornire con ragionevole preavviso; e
  - (v) ogni altra ulteriore informazione o documentazione relativa al Prenditore concernente le misure di adeguata verifica della clientela, inclusa ogni informazione o documentazione per l'identificazione del cliente ("KYC / *know your customer*" o simili procedure di identificazione della clientela), che la Banca possa ritenere necessari o possa ragionevolmente richiedere di fornire con ragionevole preavviso;
- (b) nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento delle informazioni privilegiate relativa alle società quotate (se applicabile), informerà immediatamente la Banca:
- (i) di ogni modificazione sostanziale del suo statuto ovvero del proprio azionariato o di un mutamento della sua proprietà successivo alla data di sottoscrizione del presente Contratto;
  - (ii) di ogni fatto che lo obblighi a rimborsare anticipatamente qualsiasi indebitamento finanziario o un finanziamento dell'Unione europea;
  - (iii) di ogni evento o decisione che costituisca o possa determinare qualsiasi Evento di Rimborso Anticipato;
  - (iv) di ogni intenzione da parte sua di concedere a terzi una garanzia su di un suo bene;
  - (v) di ogni intenzione da parte sua di trasferire la proprietà di una componente sostanziale del Progetto;
  - (vi) di ogni fatto o circostanza ragionevolmente suscettibile di compromettere l'adempimento degli obblighi assunti dal Prenditore in forza del presente Contratto;
  - (vii) di ogni Evento Determinante che si sia verificato o che sia preannunciato o previsto; o
  - (viii) salvo il caso in cui sia vietato dalla legge, di qualsiasi contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione rilevante, svolto da un'autorità giudiziaria, una amministrazione o un'analoga pubblica autorità che, al meglio della propria conoscenza e convinzione, è in corso, imminente o pendente in connessione ad Illeciti Penali relativi al Credito, Prestito o al Progetto nei confronti (i) del Prenditore, del Garante; ovvero (ii) dei membri degli organi manageriali del Prenditore; ovvero (iii) dei membri degli organi direttivi o di membri del personale del Garante;
  - (ix) di ciascuna misura adottata dal Prenditore ai sensi dell'Articolo 6.5.B (f) del presente Contratto;
  - (x) salvo il caso in cui sia vietato dalla legge, dell'apertura di qualsiasi procedimento a carico di qualsiasi membro del proprio organo direttivo o di controllo a seguito di qualsiasi azione o omissione che abbia comportato una violazione del modello di organizzazione e di gestione predisposto dal Prenditore ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n° 231 (il "**Modello**") e in relazione alla quale non siano state adottate le misure previste dal Modello volte ad eliminarne gli effetti pregiudizievoli per il Prenditore;
  - (xi) di qualunque contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo, o ispezione in corso, preannunciato o pendente e che, ove si risolva negativamente, potrebbe comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole; e
  - (xii) di ogni Cambio della Titolarità Effettiva del Prenditore.

### **8.3 Visite da parte della Banca**

Il Prenditore consentirà alle persone designate dalla Banca, nonché alle persone designate da altre istituzioni o enti dell'Unione europea, se così richiesto dalle relative disposizioni vincolanti

del diritto dell'Unione europea:

- (a) di visitare i luoghi, gli impianti ed i lavori relativi ai Sottoprogetti;
- (b) di intervistare rappresentanti del Prenditore e di prendere contatti con qualunque altra persona coinvolta nel o interessata dal Progetto;
- (c) di analizzare i libri e la documentazione del Prenditore relativi al Progetto e/o a ciascun Sottoprogetto e/o al Prestito e di estrarre copia di tali documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

Il Prenditore fornirà alla Banca, o garantirà che le venga fornita, tutta l'assistenza necessaria per le finalità di cui al presente Articolo.

Il Prenditore riconosce che la Banca possa essere obbligata a comunicare informazioni relative al Prenditore e/o al Progetto a qualsiasi istituzione o ente dell'Unione europea competente in conformità alle relative disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione europea.

## **ARTICOLO 9**

### **Oneri e spese**

#### **9.1 Tasse, oneri e commissioni**

Al presente Contratto si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 2 della Legge 31 ottobre 1961, n° 1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 601.

Gli interessi corrisposti alla Banca sono esenti da ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 22 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ratificato con Legge 3 maggio 1966 n° 437 e ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 600.

Il Prenditore è tenuto a pagare ovvero a rimborsare alla Banca ogni e qualsiasi Tassa, onere, commissione e altra imposizione di qualsiasi natura, compresa l'imposta di bollo e le spese di registrazione, che siano eventualmente richieste in relazione alla conclusione o all'esecuzione del presente Contratto e di tutti i documenti ad esso inerenti e conseguenti nonché in relazione alla costituzione, conclusione, registrazione o esecuzione, per quanto applicabili, di qualsiasi garanzia relativa al Prestito.

Il Prenditore è tenuto ad effettuare il pagamento di capitale, interessi, indennizzi e altri importi dovuti ai sensi del Contratto senza alcuna ritenuta fiscale o deduzione o altra imposizione fiscale di tipo nazionale o locale obbligatoria ai sensi di legge ovvero di un accordo con un'autorità governativa o altrimenti. Nell'ipotesi in cui una ritenuta o deduzione sia da effettuarsi obbligatoriamente da parte del Prenditore, l'importo del pagamento dovuto da quest'ultimo alla Banca sarà maggiorato di un importo, di modo che, dopo aver applicato la ritenuta fiscale o deduzione, quanto dovrà essere pagato risulti uguale al pagamento che avrebbe dovuto essere effettuato nell'ipotesi in cui nessuna ritenuta fiscale o deduzione fosse stata effettuata.

#### **9.2 Altri oneri**

Sono a carico del Prenditore tutti gli oneri e le spese, compresi gli onorari professionali, le spese bancarie o le spese di cambio dovuti in relazione alla preparazione, conclusione, esecuzione, escussione e risoluzione del presente Contratto e/ della Garanzia o di ogni documento inerente, nonché di ogni modifica, supplemento o rinuncia relativi al presente Contratto e/o alla Garanzia e a ogni documento inerente, e in relazione alla modifica, alla costituzione, alla gestione, all'escussione e alla realizzazione della Garanzia e/o di qualsiasi garanzia relativa al Prestito.

#### **9.3 Costi aggiuntivi, indennizzi e compensazione**

- (a) Il Prenditore corrisponderà alla Banca l'importo di qualsiasi costo o spesa che sia stato o che verrà sostenuto dalla Banca in conseguenza dell'introduzione o eventuale modifica (o cambiamento nella relativa interpretazione o applicazione) di qualsiasi legge o normativa regolamentare o del rispetto di qualsiasi legge o normativa regolamentare intervenuta dopo la conclusione del presente Contratto, ai sensi o in conseguenza della quale: (i) la



Banca sia tenuta a sostenere costi addizionali per il finanziamento o per eseguire le proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto, o (ii) qualsiasi somma dovuta alla Banca ai sensi del presente Contratto o il rendimento reale risultante dalla concessione del Credito o del Prestito da parte della Banca al Prenditore risulti ridotto o eliminato.

- (b) Senza alcun pregiudizio per qualsiasi altro diritto della Banca derivante dal presente Contratto o da qualsiasi legge applicabile, il Prenditore sarà tenuto ad indennizzare e manlevare la Banca da e contro qualsiasi perdita subita come conseguenza di qualsiasi pagamento, totale o parziale, che avvenga secondo modalità diverse da quelle espressamente previste dal presente Contratto.
- (c) La Banca avrà facoltà, ma non l'obbligo, di compensare qualsiasi proprio credito scaduto ed esigibile nei confronti del Prenditore ai sensi del presente Contratto (nella misura in cui la Banca sia il creditore effettivo di tale credito) con qualsiasi propria obbligazione (scaduta o non) nei confronti del Prenditore, indipendentemente dal luogo di pagamento, dalla filiale cui fa capo l'obbligazione o dalla valuta di ciascuna obbligazione. Qualora le obbligazioni siano espresse in valuta diversa, la Banca potrà convertire ciascuna obbligazione, ai fini di tale compensazione, al tasso di cambio di mercato applicato nel corso della sua attività ordinaria. Nel caso in cui una delle obbligazioni non sia liquida o pienamente determinata, la Banca potrà effettuare la compensazione per l'importo che essa ritenga in buona fede l'importo di detta obbligazione.

## **ARTICOLO 10**

### **Eventi Determinanti**

#### **10.1 Clausola risolutiva espressa**

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con effetto immediato a partire dal momento in cui la Banca dichiara al Prenditore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, e con gli effetti di cui al successivo Articolo 10.4, in caso di mancato pagamento da parte del Prenditore, alla relativa data di scadenza, di qualsiasi somma dovuta ai sensi del presente Contratto a titolo di capitale, interessi (inclusi interessi di mora) e ad ogni altro titolo, a meno che, nel caso in cui il mancato pagamento sia causato da un errore amministrativo o tecnico o da un Evento di Disfunzione, il pagamento sia effettuato comunque integralmente entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data in cui era dovuto.

#### **10.2 Diffida ad adempiere**

La Banca ha comunque la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e con gli effetti di cui al successivo Articolo 10.4, previa diffida ad adempiere al Prenditore con indicazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) Giorni Lavorativi, nel caso di mancato adempimento da parte del Prenditore di qualsiasi obbligo ai sensi del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che dovrà ritenersi di non scarsa importanza ai fini della risoluzione del Contratto stesso ai sensi del presente paragrafo: (i) qualsiasi inadempimento ad uno degli obblighi del Prenditore di cui agli Articoli 6, 7 e 8 del presente Contratto.

#### **10.3 Recesso**

Ciascuna delle seguenti circostanze costituirà giusta causa di recesso dal presente Contratto da parte della Banca ai sensi dell'articolo 1845 del Codice Civile:

(i) qualsiasi informazione o documento forniti alla Banca da parte di o per conto del Prenditore o del Garante in esecuzione del presente Contratto siano o si rivelino essere inesatti, incompleti o fuorvianti in qualsiasi aspetto sostanziale; ovvero (ii) qualsiasi dichiarazione o garanzia resa ai sensi dell'Articolo 6.11 del presente Contratto, incluso il caso in cui tale dichiarazione si deve intendere come ripetuta ai sensi dell'ultimo capoverso dell'Articolo 6.11, sia o si riveli essere inesatta, incompleta o fuorviante in qualsiasi aspetto sostanziale;

mancato pagamento da parte del Prenditore o del Garante di un qualsiasi altro indebitamento di natura finanziaria alla relativa scadenza ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile per un

importo aggregato pari o superiore a: (i) Euro 700.000 (settecentomila/00) nel caso del Prenditore; ovvero (ii) Euro 10.000.000.000 (diecimilioni/00) nel caso del Garante;

in seguito ad un inadempimento del Prenditore o del Garante alle proprie obbligazioni ai sensi di qualsiasi operazione di finanziamento o altra operazione finanziaria, diversa dal Prestito e che abbia un valore in sorte capitale pari o superiore a: (i) Euro 700.000 (settecentomila/00) nel caso del Prenditore, ovvero (ii) Euro 10.000.000.000 (diecimilioni/00) nel caso del Garante (comunque tale circostanza sia denominata e/o giuridicamente classificata ai sensi di tale operazione e del diritto ad essa applicabile, e.g. "event of default", caso di risoluzione o di recesso ovvero decadenza dal beneficio del termine):

- (i) il Prenditore o il Garante diviene obbligato a rimborsare anticipatamente, o comunque ad estinguere o pagare prima della relativa scadenza il debito in essere ai sensi di tale altra operazione di credito o operazione finanziaria, decadendo pertanto dal relativo beneficio del termine; ovvero
- (ii) una qualsiasi controparte contrattuale del Prenditore o del Garante ai sensi di un'altra operazione di finanziamento o operazione finanziaria, è legittimata ad esigere dal Prenditore o dal Garante il rimborso anticipato di tale altra operazione di finanziamento o altra operazione finanziaria, facendo decadere pertanto il Prenditore o il Garante dal relativo beneficio del termine; ovvero
- (iii) una qualsiasi controparte contrattuale del Prenditore o del Garante ai sensi di una altra operazione di finanziamento o operazione finanziaria, diventerà legittimata ad esigere dal Prenditore o dal Garante il rimborso anticipato di tale altra operazione di finanziamento o altra operazione finanziaria, facendo decadere pertanto il Prenditore o il Garante dal relativo beneficio del termine, al termine di un eventuale applicabile periodo contrattuale di rimedio o di grazia; ovvero
- (iv) gli obblighi della relativa controparte, di erogare credito o di altra natura, o per tale finanziamento o altra operazione finanziaria, sono risolti o sospesi;

il Prenditore o il Garante: (i) non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni o comunque deve ritenersi insolvente o in stato di crisi; ovvero (ii) dichiara unilateralmente l'intenzione di voler interrompere, o comunque interrompe, il servizio dei propri debiti; ovvero (iii) intraprende qualsiasi azione rivolta alla conclusione con i propri creditori di un accordo di ristrutturazione, riscadenziamento e/o moratoria, ivi incluse (ove applicabili) le ipotesi di concordato preventivo, di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis e/o 182-septies del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (e, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, ex artt. 57, 60 e 61 e, ove applicabile, ex art. 284 di tale decreto legislativo) o di piano di ristrutturazione o di piano di risanamento ex art. 67 comma terzo lettera (d) del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (e, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, ex art. 56 e, ove applicabile, ex art. 284 di tale decreto legislativo); le previsioni di cui al presente paragrafo si applicano qualunque sia di volta in volta il diritto ai sensi del quale tali azioni vengono in essere;

(i) viene compiuta qualunque azione, da parte del Prenditore o del Garante o di un terzo, volta alla messa in stato di liquidazione del Prenditore; ovvero (ii) viene compiuta qualunque azione volta ad una riduzione del capitale del Prenditore; ovvero (iii) vengono intraprese, da qualsiasi soggetto, iniziative volte ad assoggettare il Prenditore a fallimento, liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale o liquidatoria, o il Prenditore presenta domanda per venire assoggettato o ammesso, o comunque viene assoggettato o ammesso ad una procedura concorsuale o liquidatoria, o, comunque il Prenditore è dichiarato insolvente o fallito o liquidato giudizialmente; ovvero (iv) il Prenditore cessa o delibera di cessare le proprie attività o l'esercizio della propria impresa, in tutto o per una sua parte sostanziale; le previsioni di cui al presente paragrafo si applicano (i) qualunque sia di volta in volta il diritto ai sensi del quale tali azioni vengono in essere e (ii) con riferimento al Garante, a qualsiasi analoga circostanza, iniziativa o procedura, comunque denominata, che sia ad esso applicabile (ivi inclusa, senza limitazione, la dichiarazione dello stato di dissesto e qualsiasi procedura conseguente);

viene nominato un commissario, un amministratore giudiziale, un curatore, un custode o una figura analoga dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente con riferimento al Prenditore o al Garante ovvero a tutto o una parte rilevante dei beni del Prenditore o del Garante o di beni che facciano parte dei Sottoprogetti; le previsioni di cui al presente paragrafo si applicano (i) qualunque sia di volta in volta il diritto ai sensi del quale tali azioni vengono in essere; e (ii) con riferimento al Garante, a qualsiasi analoga circostanza, iniziativa o procedura, comunque denominata, che ad esso applicabile (ivi inclusa, senza limitazione, la dichiarazione dello stato di dissesto e qualsiasi procedura conseguente);

il Prenditore o il Garante è inadempiente a qualsiasi obbligazione relativa ad un altro finanziamento concesso dalla Banca o ad un'altra operazione finanziaria in essere con la Banca;

il Prenditore o il Garante è inadempiente a qualsiasi obbligazione relativa ad un altro prestito finanziato mediante risorse della Banca o dell'Unione europea;

un pignoramento o altra azione esecutiva, o sequestro di qualsiasi natura, o analoga misura giudiziaria, è iniziato o disposto nei confronti di un bene del Prenditore o di qualsiasi bene che rientri nel Progetto, tale da determinare o poter determinare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole, e non è revocato o comunque dichiarato privo di effetto entro 90 (novanta) giorni;

si produce un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole rispetto alla condizione del Prenditore o del Garante alla data della sottoscrizione del presente Contratto;

è o diviene illegale per il Prenditore o per il Garante adempiere ad uno dei suoi obblighi ai sensi del presente Contratto o del Contratto di Garanzia; ovvero (ii) il presente Contratto o il Contratto di Garanzia o altri documenti contrattuali relativi al finanziamento di cui al presente Contratto viene dichiarato nullo o inefficace o viene annullato in tutto o in parte; ovvero (iii) il Prenditore o il Garante sostiene nei confronti della Banca, o eccepisce alla Banca, l'invalidità del presente Contratto o della Garanzia in tutto o in parte, in sede giudiziale o extra giudiziale;

un fatto relativo al Prenditore o al Progetto previsto nelle Premesse muta sostanzialmente rispetto a quanto ivi indicato in modo tale da costituire un pregiudizio per l'esecuzione o la gestione del Progetto ovvero per gli interessi della Banca in quanto creditore del Prenditore, e non è ripristinato in ogni aspetto sostanziale entro un periodo di tempo ragionevole specificato in una comunicazione inviata dalla Banca al Prenditore;

mancato adempimento da parte del Garante degli impegni di cui all'Articolo 4.3 del Contratto di Garanzia.

#### **10.4 Effetti della risoluzione del Contratto e del recesso da parte della Banca**

In conseguenza della risoluzione del Contratto ovvero del recesso da parte della Banca ai sensi degli Articoli 10.1, 10.2 o 10.3 che precedono:

- (a) la Banca non effettuerà ulteriori erogazioni del Credito (ovvero effettuerà residue erogazioni solamente sino all'ammontare del Credito che non è stato oggetto di risoluzione o recesso); e
- (b) il Prenditore decadrà dal beneficio del termine e, pertanto, sarà tenuto al pagamento, alla data indicata dalla Banca e secondo quanto da essa richiesto, di una quota ovvero dell'intero debito residuo per capitale quale risulterà in essere al giorno della risoluzione ovvero del recesso, nonché degli interessi, ivi incluse le indennità previste all'Articolo 10.6, spese e commissioni, ed ogni e qualsiasi altra somma dovuta dal Prenditore alla Banca in forza del presente Contratto, nel conto o nei conti bancari che la Banca indicherà al Prenditore.

Rimarranno in ogni caso ferme tutte le garanzie costituite in favore della Banca dal Prenditore dal Garante e/o da terzi, nonché quelle successivamente acquisite dalla Banca, la quale potrà agire nei confronti del Prenditore, del Garante e/o dei terzi in genere nel modo e con le procedure che riterrà a suo giudizio più opportuni.

#### **10.5 Altri diritti a norma di legge**

Le disposizioni di cui agli Articoli 10.1, 10.2 e 10.3 che precedono non limitano in alcun modo i diritti o la facoltà della Banca di avvalersi di alcun altro rimedio o azione prevista dalla legge a tutela dei propri diritti o interessi in relazione al presente Contratto ed al fine di ottenere il rimborso anticipato del Prestito in Essere.

#### **10.6 Indennizzo**

##### **10.6.A Tranche a Tasso Fisso**

In caso di richiesta ai sensi dell'Articolo 10.1, 10.2 e/o 10.3 in riferimento a una Tranche a Tasso Fisso, il Prenditore corrisponderà alla Banca l'importo richiesto unitamente all'indennizzo

sull'importo del debito residuo per capitale divenuto esigibile ai sensi dell'Articolo 10.4 che precede. Tale indennizzo (i) maturerà a partire dalla data, specificata nella comunicazione della Banca, in cui il pagamento è dovuto, e sarà calcolato sul presupposto che il rimborso in linea capitale sia effettuato alla data così indicata e (ii) sarà pari all'importo comunicato dalla Banca al Prenditore, corrispondente al valore attuale (calcolato alla detta data di rimborso in linea capitale) della differenza, se positiva, tra:

- (a) gli interessi al netto del Margine che maturerebbero sull'importo oggetto del rimborso in linea capitale nel periodo compreso tra la data del rimborso medesimo e la Data di Scadenza, se l'importo non fosse stato rimborsato; e
- (b) gli interessi che maturerebbero in quel periodo, se fossero calcolati secondo il Tasso di Reimpiego, diminuito dello 0,15% (quindici punti base).

Il suddetto valore attuale sarà calcolato a un tasso di sconto pari al Tasso di Reimpiego, applicato a ogni Data di Pagamento rilevante della Tranche alla quale si fa riferimento.

#### **10.6.B Tranche a Tasso Variabile**

In caso di richiesta ai sensi dell'Articolo 10.1, 10.2 e/o 10.3 in riferimento a una Tranche a Tasso Variabile, il Prenditore corrisponderà alla Banca l'importo richiesto unitamente a una somma pari al valore attuale dello 0,15% (quindici punti base) annuale calcolato e maturato sull'importo dovuto per rimborso in linea capitale, nella stessa maniera in cui sarebbero stati calcolati e maturati gli interessi, se tale importo fosse ancora da corrispondersi secondo il piano di ammortamento applicabile della Tranche, fino alla Data di Scadenza.

Il valore sarà calcolato a un tasso di sconto uguale al Tasso di Reimpiego applicato per ogni relativa Data di Pagamento.

#### **10.6.C Generale**

Gli importi dovuti dal Prenditore ai sensi del presente Articolo 10.6 dovranno essere corrisposti alla data specificata nella richiesta della Banca.

#### **10.7 Assenza di rinunce**

Il mancato o ritardato o parziale esercizio da parte della Banca di qualsivoglia suo diritto o azione ai sensi del presente Contratto non potrà essere interpretato come una rinuncia a tale diritto o azione. I diritti e le azioni attribuiti dal presente Contratto sono cumulativi e non pregiudicano gli ulteriori diritti e azioni conferiti dalla legge.

### **ARTICOLO 11**

#### **Legge e giurisdizione, miscellanea**

##### **11.1 Legge applicabile**

Il presente Contratto e ogni obbligo non contrattuale derivante da esso o a esso correlato è regolato dalla legge italiana.

##### **11.2 Foro competente**

- (a) Il Foro di Roma ha competenza esclusiva a decidere ogni controversia (una "**Controversia**") derivante dal presente Contratto o ad esso connessa (ivi incluse le controversie relative all'esistenza, la validità o la risoluzione del presente Contratto o alle conseguenze della sua nullità) o ad eventuali obblighi non contrattuali derivanti dal presente Contratto o ad essi correlati.
- (b) Le Parti concordano che il Foro di Roma è la più appropriata e opportuna autorità giudiziaria per decidere Controversie che dovessero insorgere tra di loro e, pertanto, le Parti rinunciano a sollevare alcuna eccezione in merito in qualsiasi sede.
- (c) Il presente Articolo 11.2 è nell'esclusivo interesse della Banca. Di conseguenza, nonostante quanto previsto all'Articolo 11.2(a), il presente Articolo 11.2 non impedisce alla

Banca di intraprendere azioni relative ad una Controversia (ivi incluse controversie relative all'esistenza, la validità o la risoluzione del presente Contratto o eventuali obblighi non contrattuali derivanti dal presente Contratto o ad essi correlati) innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria avente giurisdizione. Nei limiti consentiti dalla legge, la Banca può intraprendere contemporaneamente più procedimenti in più giurisdizioni.

### **11.3 Luogo di adempimento delle obbligazioni**

Salvo quanto diversamente concordato per iscritto con la Banca e con l'eccezione delle obbligazioni relative ai Sottoprogetti, il luogo di adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto sarà la sede della Banca.

### **11.4 Prova degli importi dovuti**

In caso di eventuali azioni legali scaturenti dal presente Contratto, i certificati della Banca che indichino gli importi o i tassi ad essa dovuti ai sensi del Contratto faranno fede nei rapporti tra le Parti, salvo errore manifesto.

### **11.5 Intero contratto**

Il presente Contratto costituisce l'intero accordo tra la Banca ed il Prenditore in relazione alla messa a disposizione del Credito qui previsto, e supera e sostituisce qualsiasi precedente accordo, esplicito e implicito, relativo al medesimo tema.

### **11.6 Invalidità**

Qualora, in qualsiasi momento, una qualsiasi delle disposizioni del presente Contratto fosse o diventasse illegittima, invalida o non azionabile sotto qualsiasi profilo, in base alla legge di qualsiasi giurisdizione, tale illegalità, invalidità, non azionabilità o inefficacia non inficerà:

- (a) la legalità, validità o azionabilità, in quella giurisdizione, di qualsiasi altra disposizione del presente Contratto o l'efficacia del presente Contratto sotto qualsiasi altro profilo in quella giurisdizione;
- (b) la legalità, validità o azionabilità, in altre giurisdizioni, di quella ovvero di qualsiasi altra disposizione del presente Contratto o l'efficacia del presente Contratto in base alle leggi di tali altre giurisdizioni.

### **11.7 Modifiche**

Ogni eventuale modifica al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà essere sottoscritta dalle Parti. Ogni eventuale modifica al presente Contratto non sarà efficace tra le Parti, a meno che e sino a quando il Garante non avrà prestato il proprio consenso scritto a tale modifica.

### **11.8 Registrazione del Contratto**

Il Prenditore si impegna a registrare il presente Contratto presso la competente Agenzia delle Entrate, secondo le previsioni di legge, ed a inviare prontamente alla Banca, una volta esperite le relative formalità, un originale o copia conforme notarile del presente Contratto munito degli estremi di registrazione.

## **ARTICOLO 12**

### **Clausole finali**

### **12.1 Comunicazioni**

#### **12.1.A Forma delle comunicazioni**

- (a) Ogni notifica o altra comunicazione resa ai sensi del presente Contratto deve avvenire per iscritto e, salvo che sia diversamente previsto, può essere effettuata tramite lettera o posta

elettronica.

- (b) Le notifiche e le altre comunicazioni, per le quali vengono fissati dei periodi di tempo nel presente Contratto o che fissano esse stesse dei periodi vincolanti per il destinatario, devono essere effettuate con consegna a mano, lettera raccomandata o posta elettronica. Tali notifiche e comunicazioni si riterranno essere state ricevute dall'altra Parte:
  - (i) alla data della consegna nel caso di una lettera consegnata a mano o lettera raccomandata;
  - (ii) in caso di notifiche e comunicazioni effettuate tramite posta elettronica, alla data dell'effettiva ricezione del messaggio di posta elettronica, in formato leggibile, e solo qualora il messaggio sia indirizzato come indicato all'Articolo 12.1.B.
- (c) Qualunque notifica o comunicazione effettuata dal Prenditore nei confronti della Banca tramite posta elettronica dovrà:
  - (i) specificare il Numero Contratto nell'oggetto; e
  - (ii) essere effettuata inviando in allegato al messaggio di posta elettronica la notifica o comunicazione sottoscritta con firma autografa, per conto del Prenditore, da un Firmatario Autorizzato, in caso di poteri di rappresentanza del Prenditore esercitabili a firma singola, o da due o più Firmatari Autorizzati, in caso di poteri di rappresentanza del Prenditore esercitabili in forma congiunta, in formato di immagine elettronica non modificabile (pdf, tif o altro formato non modificabile concordato tra le Parti).
- (d) Le notifiche emesse dal Prenditore ai sensi di ogni disposizione del presente Contratto, qualora richiesto dalla Banca, saranno consegnate alla Banca unitamente alla documentazione comprovante in modo soddisfacente la competenza della persona o delle persone autorizzate a firmare tale notifica a nome del Prenditore e alla firma depositata autenticata di questa persona o di queste persone.
- (e) Senza pregiudizio per la validità della comunicazione o notifica effettuata mediante posta elettronica, in conformità alle disposizioni di cui al presente Articolo 12.1, le notifiche, comunicazioni e documenti, di seguito indicati, saranno inviati anche tramite lettera raccomandata all'altra Parte, al più tardi entro il Giorno Lavorativo immediatamente successivo all'invio effettuato mediante posta elettronica:
  - (i) Accettazione dell'Erogazione;
  - (ii) qualsiasi notifica e comunicazione relativa a rinvio, cancellazione e sospensione di una erogazione di qualsiasi Tranche, Evento di Disfunzione dei Mercati, Richiesta di Rimborso Anticipato, Comunicazione di Rimborso Anticipato, Evento Determinante, qualsiasi richiesta di rimborso anticipato, e
  - (iii) qualsiasi altra notifica, comunicazione o documento richiesto dalla Banca.
- (f) Le Parti concordano che ogni comunicazione effettuata secondo le modalità di cui sopra (incluso l'invio effettuato tramite posta elettronica) sarà considerata una comunicazione validamente effettuata e costituirà un mezzo di prova ammissibile in giudizio e avrà lo stesso valore probatorio di una scrittura privata tra le parti.

### **12.1.B Indirizzi**

L'indirizzo e l'indirizzo di posta elettronica (e, ove esistente, il dipartimento o la funzione alla cui attenzione la comunicazione deve essere inviata) di ciascuna parte per ogni comunicazione da effettuarsi o documento da inviare ai sensi del o in connessione con il presente Contratto, sono i seguenti:

Per la Banca

All'attenzione di:

OPS/MA/1-PUB SEC (IT,MT)&RG OP

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Lussemburgo

E-mail: EIB-MA-Implementation@eib.org

Per il Prenditore

All'attenzione di: [dipartimento/divisione]  
[NON UTILIZZARE NOMI INDIVIDUALI]  
[INDIRIZZO]

E-mail: [INDIRIZZO EMAIL GENERICO/GRUPPO,  
NON PERSONALE]

Copia a Garante

All'attenzione di: [dipartimento/divisione]  
[NON UTILIZZARE NOMI INDIVIDUALI]  
[INDIRIZZO]

E-mail: [INDIRIZZO EMAIL GENERICO/GRUPPO,  
NON PERSONALE]

### **12.1.C Notifica dei dettagli per le comunicazioni**

La Banca e il Prenditore dovranno tempestivamente notificare per iscritto all'altra parte e qualunque modifica nei propri dettagli per le comunicazioni. Il Prenditore dovrà tempestivamente notificare per iscritto (i) alla Banca qualunque modifica nei dettagli per le comunicazioni al Garante; e (ii) al Garante qualsiasi modifica nei dettagli per le comunicazioni alla Banca, che sia stata notificata dalla Banca al Prenditore ai sensi del presente Articolo.

### **12.2 Premesse e Allegati**

Le Premesse ed i seguenti Allegati fanno parte del presente Contratto:

- 0 Specifiche del Progetto e relazioni
- 0 Definizione di EURIBOR
- 0 Modelli per il Prenditore
- 0 Certificati del Prenditore

### **12.3 Negoziazione del Contratto e trattativa individuale**

Il Prenditore dichiara:

- (a) che il presente Contratto ed ogni sua clausola sono stati oggetto di specifica ed esplicita negoziazione tra le Parti;
- (b) che in esso non vi è alcun riferimento a condizioni generali di contratto;
- (c) che lo stesso non viene concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari; e
- (d) di aver ricevuto dalla Banca in tempo utile la bozza completa e definitiva del presente Contratto prima della data di sottoscrizione dello stesso, e di aver di conseguenza verificato che tale bozza corrisponde pienamente a quanto concordato tra il Prenditore e la Banca.

Conseguentemente, le Parti si danno reciprocamente atto che al presente Contratto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

#### 12.4 Soglie massime di legge

Le Parti riconoscono che le somme eventualmente dovute dal Prenditore alla Banca ai sensi degli Articoli 1.6.C(2), 4.2.B, 4.3.C e 10.6 del presente Contratto non eccederanno comunque la misura massima consentita dall'applicazione della legge n. 108 del 7 marzo 1996 (come modificata e integrata) e delle relative disposizioni attuative.

Rimarrà in ogni caso impregiudicata in tali casi la risarcibilità ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile del danno ulteriore eventualmente subito dalla Banca.

Sottoscritto a ●, ● 20●  
BANCA EUROPEA PER GLI  
INVESTIMENTI

● ●  
● ●

Sottoscritto a ●, ● 20●  
PATRIMONIO DEL TRENINO S.P.A.

● ●  
● ●

ESENTE DA TASSE, IMPOSTE E TRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 31 OTTOBRE 1961 N. 1231, ARTICOLO 2 (GAZZETTA UFFICIALE N. 302 DEL 05.12.1961)



## Specifiche del Progetto e relazioni

### **A.1.1 DESCRIZIONE TECNICA**

#### **Finalità, luogo**

Il Progetto è costituito da interventi basati sul Piano energetico-ambientale provinciale e sul Programma di sviluppo, che rispettano le visioni territoriali delineate nei piani territoriali provinciali, valligiani e comunali. La Provincia ha selezionato un elenco di interventi che supportano le prime cinque strategie della strategia politica complessiva, delineate nel Programma di sviluppo sopra citato. Gli interventi possono anche essere identificati come ammissibili secondo gli obiettivi propri alla BEI. Le idoneità sono quindi rilevabili come segue:

#### **Descrizione**

1. Miglioramenti ambientali e di efficienza energetica negli edifici pubblici esistenti: Ciò include il miglioramento del consumo energetico negli edifici pubblici, come le scuole, le strutture sociali, edifici sportivi e di altro tipo. In alcuni casi, e qualora possibile, la classificazione energetica dell'edificio ristrutturato sarà A+.
2. Riqualificazione, sostituzione e riorganizzazione di infrastrutture urbane e di strutture pubbliche (comprese quelle sociali, culturali, amministrative). Gli interventi ammissibili comprenderanno la costruzione di nuovi edifici e la ristrutturazione di quelli esistenti, con l'obiettivo principale di migliorare la qualità dei servizi forniti. Ciò comprende anche le infrastrutture urbane.
3. Efficienza energetica. Interventi il cui obiettivo principale è la riduzione del consumo energetico. Saranno compresi l'illuminazione stradale e altri.
4. Reti e logistica (sia nelle zone rurali che in quelle urbane). Gli interventi in questo settore comprendono piste ciclabili, pedonalizzazione stradale, sicurezza viaria urbana e interventi di adattamento climatico delle infrastrutture di trasporto.
5. Progetti di gestione del rischio di catastrofi, di recupero e di ricostruzione. Ricostruzione e misure di sicurezza dopo alcuni eventi meteorologici estremi. Questi interventi comprendono l'attuazione di misure di adattamento.
6. Promozione di una gestione efficiente delle risorse naturali (ad es. pesca, silvicoltura, agroalimentare, acqua, erosione, riduzione dell'inquinamento). Gli interventi in questo settore comprendono l'acqua, le acque reflue, il drenaggio, il ripristino delle discariche e altre infrastrutture pubbliche che tutelano l'ambiente. In questi interventi rientrano anche misure di adattamento ai cambiamenti climatici.
7. Interventi integrati di risanamento urbano, di sviluppo e rigenerazione, comprese le infrastrutture chiave che fungono da agenti del cambiamento e che sono considerate prioritarie in un piano di sviluppo urbano. Gli interventi finanziati comprenderanno programmi di rinnovamento energetico inclusi nei piani generali comunali e comporteranno il riutilizzo delle aree industriali dismesse.

#### **Calendario**

Gli interventi facenti parte dei sottoprogetti (Prestito quadro) saranno attuati tra il 1° luglio 2019 e il 31 dicembre 2021.

#### **Disposizioni generali**

- La Banca assegnerà in linea di massima i propri fondi solo a interventi ammissibili che siano economicamente, tecnicamente e finanziariamente giustificati nonché rispettosi dell'ambiente. Tutti gli interventi devono essere conformi alle normative dell'UE in materia di ambiente, appalti e aiuti di

Stato, nonché rispettare i principi e le norme contenuti nella dichiarazione della Banca in materia ambientale<sup>1</sup>.

- L'importo del prestito per l'insieme degli interventi finanziati non deve superare il 50% dei costi di investimento del progetto e il 100% dei costi di investimento ammissibili.
- Il finanziamento dell'UE sommato a quello della BEI non deve superare il 70% dei costi complessivi di investimento del progetto in fase operativa.
- I costi di investimento del progetto comprendono (elenco non esaustivo) terreni, studi e ingegneria, opere civili, impianti e installazioni, IVA non recuperabile, contingenze tecniche e variazioni impreviste dei prezzi.
- I seguenti costi non sono considerati ammissibili dalla Banca: IVA e altre imposte e tributi, acquisto di terreni, acquisto di beni immobili, costi di manutenzione, riparazioni e altri costi di esercizio, acquisto di cespiti di seconda mano, interessi durante la fase di costruzione, acquisto di licenze per l'uso di risorse pubbliche non generate (ad esempio licenze nel settore delle telecomunicazioni), brevetti, marchi di fabbrica e commerciali. Sono parimenti non ammissibili le operazioni puramente finanziarie.
- L'idoneità al finanziamento della BEI sarà verificata dalla Banca in fase di assegnazione in base all'elenco di cui sopra e ai criteri standard di ammissibilità da essa applicati.
- La Banca si riserva il diritto di rivedere le procedure di assegnazione sulla base dell'evoluzione del Progetto.

### **Procedure di assegnazione**

Il prestito della BEI sarà assegnato agli interventi ammissibili del piano di investimento pluriennale della Regione, rientranti nei settori elencati nella descrizione tecnica, mediante procedure modulate in funzione dell'entità degli interventi e in linea con le procedure applicabili ai prestiti quadro.

- a) Gli interventi ammissibili con costi di investimento inferiori a 25 milioni di EUR sono selezionati dal Promotore. Le scelte sono soggette a conferma di ammissibilità ex post da parte dei servizi della Banca. Il Promotore deve presentare una richiesta di assegnazione con un modulo stabilito dalla Banca (di cui al punto A.1.3).
- b) Gli interventi ammissibili con un costo compreso tra 25 milioni di EUR e 50 milioni di EUR sono presentati ex ante alla Banca per approvazione prima del finanziamento, utilizzando un modello di cui al punto A.1.4 o uno studio di fattibilità. La Banca si riserva il diritto di chiedere ulteriori informazioni; se ritenuto necessario, sarà effettuata un'istruttoria parziale o approfondita degli interventi.
- c) Gli interventi ammissibili con un costo superiore a 50 milioni di EUR devono essere trattati, in linea di massima, come prestiti separati e quindi sottoposti ad autonoma istruttoria dai servizi della Banca. Gli interventi sono soggetti ad approvazione prima dell'assegnazione dei fondi del prestito agli stessi. Il Promotore è tenuto a fornire alla Banca la documentazione da essa richiesta a propria discrezione, secondo quanto specificatamente indicato dalla BEI al Promotore stesso.
- d) In sede di presentazione della domanda di assegnazione il Promotore dovrebbe fornire la documentazione di seguito elencata a supporto della conformità ambientale degli interventi interessati:
  - Conformità alla direttiva VIA 2011/92/UE e alla direttiva VIA 2014/52/UE, se del caso:  
Per gli interventi assoggettati a VIA (allegato II, se selezionati, o allegato I della direttiva VIA): copia della/e decisione/i ambientale/i (o equivalente) e della valutazione dell'impatto ambientale (VIA) con una descrizione sintetica delle misure ambientali adottate (mitigazione, compensazione, ecc.). Si prega inoltre di fornire copia della corrispondente sintesi non tecnica (SNT) o un link a una versione pubblica di quest'ultima sul sito ufficiale di un organismo pubblico competente.
  - Conformità alle direttive Habitat e Uccelli (92/43/CEE e 79/409/CEE):  
Per gli interventi che presentano incidenze significative, potenziali o probabili, su un sito di importanza comunitaria (SIC) - Natura 2000 o altro - e soggetti a controllo ai sensi delle direttive UE Habitat e Uccelli: Modulo A o equivalente firmato dall'autorità competente responsabile del

---

[http://www.eib.org/attachments/strategies/eib\\_statement\\_esps\\_en.pdf](http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_statement_esps_en.pdf)

monitoraggio di Natura 2000. Scopo della dichiarazione è confermare l'effettuazione delle valutazioni eventualmente imposte dalle direttive UE Habitat e Uccelli, l'assenza di incidenze significative dell'intervento su siti protetti e l'individuazione delle opportune misure di mitigazione.

- Per gli interventi che presentano un impatto significativo, potenziale o probabile, su un SIC e che devono essere sottoposti a una valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat: Modulo B o equivalente firmato dall'autorità competente responsabile del monitoraggio dei siti Natura 2000, accompagnato dall'esposizione dei motivi di interesse pubblico prevalente nonché dal parere della Commissione europea, se del caso.
- e) Per gli interventi che rientrano nell'allegato II della direttiva VIA e che non devono essere sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale: il Promotore si fa garante della realizzazione, da parte dell'autorità competente in materia ambientale, di una procedura di selezione che tenga conto dei criteri elencati nell'allegato III della direttiva VIA. La decisione di selezione può essere comune a più interventi. La BEI ha la facoltà di richiedere una copia di tale decisione.
- f) Il Promotore è tenuto a conservare e mantenere aggiornati i documenti di rilievo, inclusi quelli comprovanti la conformità alle normative ambientali. Nel caso in cui la BEI richieda tale documentazione per uno qualsiasi degli interventi inclusi nell'operazione, il Promotore è tenuto a fornire tempestivamente tutti i documenti richiesti.

#### **Settori esclusi**

- Produzione e distribuzione di armi e munizioni di qualsiasi tipo nonché di equipaggiamenti militari
- Produzione e distribuzione di prodotti del tabacco o alcolici
- Incenerimento dei rifiuti (anche per la produzione di combustibile CDR) e trattamento dei rifiuti pericolosi
- Gioco d'azzardo e scommesse
- Strutture detentive, quali prigionieri, istituti di formazione con funzioni custodiali
- Settori e attività a forte connotazione etica che si ritiene comportino un significativo rischio di reputazione.

La Banca non finanzia l'acquisto di terreni o di immobili, né lo sviluppo di aree edificate ex novo (greenfield) nelle regioni più sviluppate. Le spese di manutenzione ordinaria non sono ammissibili.

#### **A.1.2 CONDIZIONI DA SODDISFARE IN RELAZIONE AL PROGETTO (EVENTUALI)**

##### **Prima dell'erogazione iniziale in base al primo contratto:**

- occorre fornire alla Banca idonea documentazione comprovante la regolarità e la piena operatività della struttura gestionale che coordina l'attuazione del progetto (in particolare ai fini del trattamento delle domande di assegnazione e della presentazione delle relazioni sull'attività svolta).
- La prima erogazione (ovvero non suffragata da precedenti assegnazioni) non può superare il 30% dell'ammontare complessivo autorizzato del prestito.

##### **Prima della seconda erogazione e di quelle successive:**

- il Promotore è tenuto a presentare per iscritto alla Banca idonea documentazione comprovante che i) l'80% di tutte le somme precedentemente erogate è stato assegnato ad interventi ammissibili, oppure che ii) il 50% di tutte le somme erogate in precedenza è stato effettivamente versato a fronte di eventuali spese sostenute nell'ambito di uno qualunque degli interventi oggetto di assegnazione.
- Le erogazioni successive non potranno superare la somma più alta tra le seguenti: a) il 30% dell'importo totale del prestito autorizzato o b) l'importo effettivo assegnato dalla Banca mediante Lettera(e) di assegnazione.

- Prima dell'erogazione dell'ultimo 10% del prestito, tutte le somme precedentemente erogate devono essere assegnate. Per il rimanente 10%, il Promotore è tenuto a fornire un elenco degli interventi a favore dei quali è prevista l'assegnazione di detto importo.

## **Impegni**

- Il prestito della BEI sarà assegnato a interventi ammissibili mediante procedure modulate in funzione dell'entità dell'intervento stesso, in linea con le procedure applicabili ai prestiti quadro e come indicato all'Allegato A.1.1. Con questo Progetto non sono finanziati interventi il cui costo è pari a, o superiore a, 50 milioni di EUR.
- Il Promotore è tenuto a verificare la conformità degli interventi alle pertinenti disposizioni normative applicabili dell'Unione europea, in particolare in materia di ambiente, sicurezza stradale, aiuti statali e appalti pubblici.
- Il Prenditore ha l'obbligo di verificare l'assenza di doppi finanziamenti a favore degli interventi per effetto di altri prestiti BEI accordati allo stesso Prenditore.
- Il Promotore è tenuto ad informare tempestivamente la Banca in caso di sospensione dell'attuazione di qualsiasi intervento oggetto di assegnazione ovvero della cancellazione dello stesso.
- Il Promotore è tenuto ad informare la Banca di qualunque modifica rilevante a livello di pianificazione e strategie di sviluppo della Regione nonché a trasmettere alla BEI una copia delle nuove strategie e dei documenti afferenti.
- Il Promotore non deve impegnare alcun fondo BEI a programmi che richiedono una VIA, o una valutazione sulla biodiversità ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, senza il previo ottenimento del nullaosta da parte delle autorità competenti, e la previa pubblicazione della sintesi non tecnica della VIA.
- Il Promotore presenterà alla Banca, per i medi e grandi interventi, la VIA integrale e la sintesi non tecnica della VIA ai fini di pubblicazione sul sito web della BEI. Il Promotore presenterà inoltre le valutazioni sulla natura/biodiversità oppure documenti equivalenti che comprovano la conformità alle direttive UE Habitat e Uccelli - Modulo A/B o equivalenti.

### A.1.3 TABELLA DI ASSEGNAZIONE

Identificazione del progetto					Ammissibilità					Appalti		Tempistiche		Ambiente			
Codice del sottoprogetto	Denominazione del sottoprogetto	Localizzazione/città	Organismo esecutivo/beneficiario finale	Descrizione del sottoprogetto	Settore	Costo totale dell'investimento	Provincia	Comune	Altri	Costo totale eleggibile	Procedura di appalto	Data di inizio dei lavori	Data di fine dei lavori	Impatto ambientale	Impatto in natura 200 o aree protetta	Pagamento al beneficiario finale	Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7 = 8+9+10+	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
xxx																	
yyy																	
zzz																	

#### Note esplicative

1	Codice unico del sottoprogetto
2	Denominazione del sottoprogetto
3	Territorio/localizzazione del sottoprogetto
4	p = indicare la provincia, m = indicare il comune
5	Breve descrizione del sottoprogetto
6	<p>A+ .</p> <p>2. Miglioramento, sostituzione e riorganizzazione delle infrastrutture urbane e delle strutture pubbliche (comprese quelle sociali, culturali, amministrative). Gli schemi ammissibili includeranno edifici nuovi e ristrutturati in cui l'obiettivo principale è migliorare la qualità dei servizi forniti. Include anche infrastrutture urbane.</p> <p>3. Efficienza energetica. Gli schemi con l'obiettivo principale è la riduzione del consumo di energia. Ciò includerà l'illuminazione stradale e altri</p> <p>4. Reti e logistica (sia nelle aree rurali che urbane). Gli schemi in quest'area includono piste ciclabili, pedonalizzazione delle strade, sicurezza nelle strade e nelle strade urbane e adattamento climatico dei trasporti.</p> <p>5. Progetti di gestione dei rischi di catastrofi, recupero e ricostruzione. Ricostruzione e misure di sicurezza dopo alcuni eventi estremi meteorologici. Tali schemi comprendono misure di adattamento.</p> <p>6. Promozione di una gestione efficiente delle risorse naturali (ad es. Pesca, silvicoltura, industria agroalimentare, acqua, erosione, riduzione dell'inquinamento). Gli schemi in quest'area comprendono acque reflue, drenaggio, ripristino delle discariche e altre infrastrutture pubbliche che proteggono l'ambiente. Questi schemi prevedono anche misure di adattamento climatico.</p> <p>7. Rinnovo urbano integrato, sviluppo e rigenerazione, comprese le infrastrutture chiave che fungono da agenti per il cambiamento e hanno la priorità in un piano di sviluppo urbano. Gli schemi sostenuti implicheranno schemi di rinnovo inclusi nei piani generali municipali e implicheranno il riutilizzo dei brownfield.</p>
7, 8, 9, 10	Costo totale dell'investimento e fonti di finanziamento
11	Costo totale eleggibile (sane acquisto di terreno e IVA non recuperabile)
13	Si prega di indicare la procedura di appalto: "I" Gara aperta internazionale, "N" Gara aperta nazionale, "Ne" Procedura
14,15	Indicare le stime più aggiornate per le date di inizio e fine del progetto
15	<p>Si prega di indicare:</p> <p>(A): Soggetto a VIA: Allegato I della direttiva VIA. Si prega di fornire copia della sintesi non tecnica o un link a una versione pubblica di quest'ultima sul sito ufficiale di un organismo pubblico competente, al momento dell'allocazione o appena disponibile.</p> <p>(B): Soggetto a VIA: Allegato II ("progetti selezionati" da sottoporre a VIA) della direttiva VIA Si prega di fornire copia della sintesi non tecnica o un link a una versione pubblica di quest'ultima sul sito ufficiale di un organismo pubblico competente, al momento dell'allocazione o appena disponibile.</p> <p>(C) Progetto escluso: VIA non necessaria. Il promotore garantisce che è stata svolta una procedura di selezione tenendo conto dei criteri elencati nell'allegato III della direttiva VIA dall'autorità competente ambientale. La decisione di selezione può essere comune a più regimi. La BEI può richiedere una copia di tale decisione.</p> <p>(D) Altro</p>
16	Si riferisce a Natura 2000 o ad altre zone habitat di importanza internazionale o nazionale. Si prega di
17	Indicatore del avanzamento finanziario
18	Si prega di aggiungere tutti gli altri aspetti non considerati e importanti per l'attuazione del sottoprogetto

Progetto:  
Operazione n.:

#### A.1.4. Scheda del progetto

### SCHEDA DEL PROGETTO

(Per sottoprogetti con costi totali compresi tra 10 e 50 milioni di EUR)

*La presente scheda può eventualmente essere sostituita da altri documenti interni (ad esempio la domanda presentata dal beneficiario) che forniscano le stesse informazioni.*

<u>Nome del sottoprogetto:</u>	<u>Referente:</u>
<u>Numero di riferimento del sottoprogetto:</u>	<u>Contatto (e-mail, telefono):</u>
<u>Organismo esecutivo:</u>	<u>Data:</u>
<u>Ubicazione:</u>	<u>Firma:</u>
<u>Ammissibilità:</u>	
<u>Tipo:</u> nuovo progetto/ampliamento/riqualificazione	

#### 1. Sottoprogetto

##### 1.1 **Contesto**

##### 1.2 **Motivazioni alla base del Progetto e obiettivi chiave**

(Fare riferimento ai piani strategici a cui è integrato il progetto)

##### 1.3 **Descrizione tecnica del progetto, principali dimensioni e capacità**

##### 1.4 **Ente/i responsabile/i della progettazione, costruzione e supervisione del progetto**

##### 1.5 **Costi di investimento (totale)**

**in EUR**

Progettazione e supervisione	-
Terreni	-
Opere civili (opere edili)	-
Attrezzature	-
Varie	-
Contingenze tecniche	-
Variations imprevedute dei prezzi (...% aumento all'anno), ove applicabile	-
Interessi durante la fase di costruzione	-

<b>Totale</b>	-
---------------	---

### 1.5.1 Piano finanziario e assegnazione richiesta

<b>Fonti di finanziamento</b>	<b>in EUR</b>
Fondi dell'UE	
Bilancio nazionale	
Altro	
<b>Totale</b>	
di cui prestito BEI richiesto	

### 1.6 Calendario delle spese previste (in EUR)

<b>Anno</b>	<b>2019</b>	...	...	<b>N.</b>	<b>Totale</b>
<b>EUR</b>					

### 1.7 Vita tecnica/economica prevista (anni)

### 1.8 Periodo di attuazione (date: mese, anno)

- a) Inizio:  
b) Completamento (previsto e reale):

### 1.9 Autorizzazione necessaria per la realizzazione/l'esercizio del progetto

Si prega di menzionare le autorità competenti al rilascio dei debiti permessi e di indicare se questi sono già stati ottenuti. In caso negativo, si prega di indicare la data prevista per il relativo rilascio.

### 1.10 Posti di lavoro interessati dall'investimento

Posti di lavoro che saranno creati, garantiti o persi come conseguenza del progetto

a) In fase di costruzione:	
b) A costruzione ultimata (esercizio e manutenzione) – garantiti:	

### 1.11 Indicatori fisici

Si prega di indicare (quantificare) il prodotto/risultato materiale pianificato del progetto.

<b>Denominazione e definizione dell'indicatore</b>	<b>Valori di riferimento (anno)</b>	<b>Valore obiettivo (anno)</b>
a) ...		
b)		
c)		

### 1.12 Appalti

<b>Denominazione del contratto</b>	<b>Procedura di appalto</b>	<b>Data di pubblicazione</b>	<b>Riferimento alla pubblicazione (GUUE o Gazzetta ufficiale nazionale)</b>	<b>Valore del contratto (EUR)</b>	<b>Società beneficiari a (ove disponibile)</b>
Segue esempio:					

### 1.13 Impatto ambientale

- a) Illustrare brevemente le incidenze del progetto sull'ambiente.
- b) Il Progetto comporta particolari rischi o vantaggi ambientali?
- c) Conformità alla direttiva VIA 2011/92/UE e alla direttiva VIA 2014/52/UE:
  - Per i sottoprogetti che devono essere sottoposti a VIA (allegato II, se selezionati, o allegato I della direttiva VIA): il Promotore è tenuto a fornire copia della/e decisione/i ambientale/i e della valutazione dell'impatto ambientale (VIA) con una descrizione sintetica delle misure ambientali adottate (mitigazione, compensazione, ecc.). Si prega inoltre di fornire copia della corrispondente sintesi non tecnica (SNT) o un link a una versione pubblica di quest'ultima sul sito ufficiale di un organismo pubblico competente.
  - Per i sottoprogetti che rientrano nell'allegato II della direttiva VIA e che non devono essere sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale: il Promotore si fa garante della realizzazione, da parte dell'autorità competente in materia ambientale, di una procedura di selezione che tenga conto dei criteri elencati nell'allegato III della direttiva VIA. La decisione di selezione può essere comune a più sottoprogetti. La BEI ha la facoltà di richiedere una copia di tale decisione.
- d) Conformità alle direttive Habitat e Uccelli (92/43/CEE e 79/409/CEE):
  - Per i sottoprogetti che presentano incidenze significative, potenziali o probabili, su un sito di importanza comunitaria (SIC) - Natura 2000 o altro - e soggetti a controllo ai sensi delle direttive UE Habitat e Uccelli: il Promotore è tenuto a fornire il modulo A o equivalente firmato dall'autorità competente responsabile del monitoraggio di Natura 2000. Scopo della dichiarazione è confermare l'effettuazione delle valutazioni eventualmente imposte dalle direttive UE Habitat e Uccelli, l'assenza di incidenze significative del sottoprogetto su siti protetti e l'individuazione delle opportune misure di mitigazione.
  - Per i sottoprogetti che comportano un impatto significativo, potenziale o probabile, su un SIC e che devono essere sottoposti a una valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat: il Promotore è tenuto a fornire il modulo B o equivalente firmato dall'autorità competente responsabile del monitoraggio dei siti Natura 2000, accompagnato dall'esposizione dei motivi di interesse pubblico prevalente nonché dal parere della Commissione europea, se del caso.

### 1.14 Esercizio e manutenzione degli impianti

- a) Organizzazione incaricata dell'esercizio e della manutenzione del sottoprogetto.
- b) Costi di esercizio e di manutenzione e bilancio disponibile per l'esercizio e la manutenzione.

### 1.15 Aspetti economici e finanziari

- a) Popolazione servita dal sottoprogetto o altra pertinente analisi della domanda. In caso di sottoprogetto stradale, devono essere inclusi i flussi di traffico reali e previsti.  
Se del caso, una sintesi dell'analisi costi-benefici o dell'analisi di fattibilità economica.
- b) Se del caso, il meccanismo di recupero dei costi (si prevede di chiedere agli utenti di contribuire al costo del sottoprogetto? Quale politica tariffaria viene applicata?)

## 2. Conclusioni e raccomandazioni generali

--



Luogo:

Data:

Promotore:

Persona responsabile:

## A.2 INFORMAZIONI SUL PROGETTO DA INVIARE ALLA BANCA E MODALITÀ DI TRASMISSIONE

### 1. Invio di informazioni: designazione della persona responsabile

Le informazioni sotto indicate devono essere trasmesse alla Banca sotto la responsabilità di:

	<b>Contatto finanziario</b>	<b>Contatto tecnico</b>
Società	<b>[ALL INFORMATION TO BE PROVIDED &lt;/&gt;]</b>	
Referente		
Titolo		
Funzione/Dipartimento (ambito finanziario e tecnico)		
Indirizzo		
Telefono		
Fax		
E-mail		

Il/i referente/i summenzionato/i è/sono per il momento la/le persona/e responsabile/i.

Il Prenditore è tenuto a informare immediatamente la BEI di ogni eventuale modifica.

### 2. Informazioni su temi specifici

Il Prenditore è tenuto a consegnare alla Banca le seguenti informazioni entro il termine ultimo sotto indicato.

<b>Documento/informazione</b>	<b>Termine ultimo</b>
Modifica a livello di strategia, piani territoriali e settoriali	<i>Quando pertinente</i>
Informazioni su modifiche ai progetti, problemi o inconvenienti riguardanti il piano di investimento	<i>Con la massima sollecitudine</i>
Sintesi non tecnica di progetti che devono essere sottoposti a VIA	<i>Prima dell'assegnazione</i>

### 3. Informazioni sull'attuazione del Progetto

Il Prenditore dovrà fornire alla Banca le seguenti informazioni riguardanti lo stato di avanzamento del progetto entro e non oltre il termine ultimo sotto indicato.

<b>Documento/informazione</b>	<b>Termine ultimo</b>	<b>Frequenza della relazione</b>

Relazione sullo stato di avanzamento del progetto, comprendente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento della tabella di assegnazione, con informazioni sullo stato di avanzamento finanziario e materiale             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Costi</li> <li>o Calendario di attuazione</li> <li>o Altre modifiche; ambiente, appalti</li> <li>o Breve descrizione delle modifiche apportate al progetto e relativa giustificazione</li> </ul> </li> <li>- Aggiornamento sulle modifiche/variazioni apportate ai sotto progetti</li> <li>- Eventuali problemi di una certa rilevanza che sono emersi ed eventuali rischi significativi che potrebbero incidere sul funzionamento del progetto.</li> <li>- le eventuali azioni giudiziarie in corso concernenti il progetto.</li> </ul>	Dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022	Annualmente
--	---	-------------

4. Informazioni sul completamento dei lavori e sul primo anno di attività

Il Prenditore dovrà fornire alla Banca le seguenti informazioni sul completamento del progetto e il suo avvio operativo entro e non oltre il termine ultimo sotto indicato.

Documento/informazione	Termine di trasmissione alla Banca
Relazione finale sul progetto, comprendente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tabella di assegnazione finale con informazioni su:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Costi finali</li> <li>o Calendario di attuazione</li> <li>o Altre modifiche; ambiente, appalti</li> <li>o Breve descrizione delle modifiche apportate al progetto e relativa giustificazione</li> </ul> </li> <li>- Aggiornamento sulle modifiche/variazioni apportate ai sotto progetti</li> <li>- Eventuali problemi di una certa rilevanza che sono emersi ed eventuali rischi significativi che potrebbero incidere sul funzionamento del progetto.</li> <li>- le eventuali azioni giudiziarie in corso concernenti il progetto.</li> <li>- Breve sintesi dei progetti di valore superiore a 10 milioni di EUR</li> <li>- Elenco finale degli indicatori e degli obiettivi conseguiti.</li> </ul>	31 dicembre 2022

Elenco degli indicatori

*Indicatori primari:*

Occupazione nella fase di costruzione

Occupazione permanente

*Indicatori di progetto:*

Numero di scuole ristrutturate

Numero di aree culturali ristrutturate

Numero di alunni che hanno beneficiato della ristrutturazione

Numero di edifici pubblici ristrutturati

Risparmio di energia (MWh/anno)

<b>Lingua delle relazioni</b>	<i>italiano/inglese</i>
-------------------------------	-------------------------

Formato: Word, Excel

## Definizione di EURIBOR

### EURIBOR

Per “**EURIBOR**” s’intende

- (a) in relazione ad un periodo di riferimento inferiore ad un mese, lo Screen Rate (come di seguito definito) per la durata di un mese;
- (b) in relazione ad un periodo di riferimento pari ad uno o più mesi per il quale uno Screen Rate è disponibile, lo Screen Rate applicabile per una durata pari al corrispondente numero di mesi; e
- (c) in relazione ad un periodo di riferimento superiore ad un mese per il quale uno Screen Rate non sia disponibile, il tasso derivante da una interpolazione lineare di due Screen Rate, uno applicabile in relazione al periodo immediatamente più breve e l’altro in relazione al periodo immediatamente più lungo rispetto alla durata del periodo di riferimento,

(ciascuno dei periodi in relazione al quale il tasso d’interesse è considerato o dai quali i tassi vengono interpolati costituisce il “**Periodo di Riferimento**”).

Ai fini dei paragrafi (b) e (c) che precedono:

- (i) “**disponibile**” indica i tassi, per specifiche determinate scadenze, calcolati e pubblicati dal Global Rate Set Systems Ltd (GRSS), o qualsiasi altra corrispondente agenzia indicata dall’European Money Markets Institute (EMMI), sotto l’egida dell’EMMI e dell’EURIBOR ACI, o di eventuali soggetti che dovessero subentrare nella funzione svolta dall’EMMI e EURIBOR ACI, come stabilito dalla Banca; e
- (ii) “**Screen Rate**” indica il tasso di interesse per depositi in Euro per il periodo di riferimento rilevato alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles), o ad un’ora successiva di gradimento della Banca, di un giorno (“**Reset Date**”) che cade 2 (due) Giorni Lavorativi di Riferimento immediatamente precedenti la data d’inizio del relativo periodo di riferimento, e pubblicato da Reuters sulla pagina EURIBOR 01 o su una nuova pagina della stessa o, in caso di indisponibilità della pubblicazione effettuata da Reuters, da qualsiasi altra pubblicazione del tasso scelta per tale scopo dalla Banca.

Nel caso in cui tale Screen Rate non sia pubblicato, la Banca dovrà richiedere ai principali uffici situati nell’eurozona di quattro principali istituti di credito di primaria importanza, selezionati dalla Banca, di rilevare i tassi per depositi di importo in Euro paragonabile all’importo in oggetto offerti da ciascuno di essi alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) circa alla Reset Date ad altri istituti di credito di pari importanza sul mercato interbancario degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti alla terza fase dell’Unione economica e monetaria e per un periodo pari al Periodo di Riferimento in questione. Se almeno 2 (due) tassi vengono forniti, il tasso per quella Reset Date sarà pari alla media aritmetica dei tassi forniti.

Qualora siano comunicati alla Banca, ai sensi di quanto precede, meno di due tassi, il tasso di interesse alla Reset Date sarà pari alla media aritmetica dei tassi comunicati alla Banca stessa da istituti di credito di primaria importanza operanti sul mercato interbancario degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti alla terza fase dell’Unione economica e monetaria, selezionati dalla Banca, rilevati alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) circa di 2 (due) Giorni Lavorativi di Riferimento successivi alla Reset Date, offerti ad altri istituti di credito di primaria importanza per un prestito di importo in Euro paragonabile all’importo in oggetto e per il Periodo di Riferimento in questione.

Se il tasso non è determinabile come previsto sopra, l’EURIBOR sarà il tasso (espresso come tasso percentuale annuo) determinato dalla Banca che includa tutti i costi della Banca per il finanziamento della relativa Tranche sulla base del tasso di riferimento della Banca applicabile in quel momento o di un metodo alternativo di determinazione del tasso di ragionevole valutazione da parte della Banca.

## **GENERALE**

Ai fini delle precedenti definizioni:

- (a) Tutte le percentuali risultanti da ogni calcolo cui si fa riferimento nel presente Allegato saranno arrotondate, se necessario, alla millesima frazione di punto percentuale più prossima, con le metà arrotondate all'intero superiore.
- (b) La Banca informerà senza ritardo il Prenditore dei tassi da essa ricevuti.
- (c) Se una delle disposizioni precedenti diviene in contrasto con quelle approvate sotto l'egida dell' EMMI e EURIBOR ACI (o da ogni eventuale soggetto che dovesse subentrare nella funzione svolta dall'EMMI e dall'EURIBOR ACI, come stabilito dalla Banca), la Banca può, mediante notifica al Prenditore, modificare la disposizione per renderla coerente con le suddette altre disposizioni.

## Modelli per il Prenditore

### 3.1 Modello di offerta/accettazione dell'erogazione (Articoli 1.2.B e 1.2.C)

A: Patrimonio del Trentino S.p.A.

Da: Banca europea per gli investimenti

Data:

Oggetto: Offerta di Erogazione/Accettazione dell'Erogazione relativa al contratto di prestito fra la Banca europea per gli investimenti e Patrimonio del Trentino S.p.A. concluso in data ● (il "**Contratto di Prestito**")

Numero Contratto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**87.901

Numero Operazione **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** 2017-0379

---

Gentili signori,

Facciamo riferimento al Contratto di Prestito. I termini ivi definiti hanno lo stesso significato quando usati nella presente lettera.

In seguito alla Vostra richiesta di un'Offerta di Erogazione da parte della Banca, in conformità all'Articolo 1.2.B del Contratto di Prestito, si propone la concessione della seguente Tranche:

- (a) Importo da erogare in Euro:
- (b) Data di Erogazione Prevista:
- (c) Regime del tasso d'interesse:
- (d) Periodicità del pagamento degli interessi:
- (e) Date di Pagamento:
- (f) Termini per il rimborso del capitale:
- (g) Le Date di Rimborso e la prima e ultima Data di Rimborso con riferimento alla Tranche:
- (h) Il Tasso Fisso o lo Spread, applicabile fino alla Data di Scadenza.

Affinché la Tranche venga resa disponibile, ai termini e alle condizioni del Contratto di Prestito, la Banca dovrà ricevere l'Accettazione dell'Erogazione sotto forma di una copia della presente Offerta di Erogazione debitamente firmata a vostro nome, al seguente [indirizzo e-mail]/[numero di facsimile] </> non oltre il Termine di Accettazione dell'Erogazione alle [orario] ora di Lussemburgo in data [data].

L'Accettazione dell'Erogazione che segue dovrà essere sottoscritta da un Firmatario Autorizzato e dovrà essere completata come richiesto, includendo i dettagli del Conto dell'Erogazione.

Qualora non venga debitamente accettata entro la scadenza suddetta, l'offerta contenuta nella presente lettera si considererà rifiutata e automaticamente decaduta.

Qualora accettiate il versamento descritto nella presente Offerta di Erogazione, si applicheranno tutti i termini e le condizioni relativi del Contratto di Prestito e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1.

Cordiali saluti,

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Con la presente accettiamo l'Offerta di Erogazione come sopra indicata:

---

Per conto e in nome del Prenditore

Data:

Conto su cui accreditare<sup>2</sup>:.....

Conto N°:

Titolare del conto corrente/Beneficiario

(si prega di fornire il codice IBAN):

Nome e indirizzo della banca:

Codice identificativo bancario (BIC):

Dettagli del pagamento:

Si prega di trasmettere le informazioni in materia di:

Nome del Firmatario Autorizzato:

.....

Firma del Firmatario Autorizzato:

**NOTA IMPORTANTE PER IL PRENDITORE:**

**NEL CASO IN CUI UNO QUALSIASI DEI FIRMATARI O DEI CONTI MENZIONATI NELL' ACCETTAZIONE DELL'EROGAZIONE NON SIA STATO INSERITO NELL'ULTIMA VERSIONE DELL'ELENCO DEI FIRMATARI AUTORIZZATI E DEI CONTI RICEVUTO DALLA BANCA, L'ACCETTAZIONE DELL'EROGAZIONE DI CUI SOPRA NON SARÀ CONSIDERATA COME VALIDAMENTE FATTA DAL PRENDITORE E L'EROGAZIONE NON SARÀ EFFETTUATA.**

---

<sup>2</sup> I dettagli relativi all'intermediario bancario dovranno essere forniti anche qualora tale intermediario debba essere utilizzato al fine di effettuare il trasferimento al conto corrente del Beneficiario.



## CERTIFICATI DEL PRENDITORE

### 4.2 Modello di Certificato del Prenditore (Articolo 1.4.D)

A: Banca europea per gli investimenti

Da: Patrimonio del Trentino S.p.A.

Data:

Oggetto: contratto di prestito fra la Banca europea per gli investimenti e Patrimonio del Trentino S.p.A. concluso in data ● (il "**Contratto di Prestito**")

Numero Contratto 87.901 (IT)      Numero Operazione 2017-0379

---

Gentili signori,

Facciamo riferimento al Contratto di Prestito. I termini ivi definiti hanno lo stesso significato quando usati nella presente lettera.

Per le finalità di cui all'Articolo 1.4 del Contratto di Prestito, vi certifichiamo quanto segue:

- (a) nessun Evento di Rimborso Anticipato si è verificato e continua senza che vi sia posto rimedio o che sia stato rinunciato;
- (b) non è stato costituito e non vi è esistenza di alcun gravame tra quelli oggetto di divieto ai sensi dell'Articolo 7.2;
- (c) non vi è alcun mutamento sostanziale relativo ad alcun aspetto del Progetto o rispetto al quale siamo tenuti a comunicarVi ai sensi dell'Articolo 8.1, salvo quanto precedentemente comunicatoVi;
- (d) nessun evento o circostanza che costituisca o che, con il mero trascorrere del tempo o in seguito all'esercizio di una facoltà discrezionale ai sensi del Contratto di Prestito, costituirebbe: (a) un Evento Determinante ovvero (b) un Evento di Rimborso Anticipato ovvero (c) un Evento di Perdita di Rating, si è verificato né permane in essere, né alcun tale evento o circostanza si verificherebbe in seguito alla erogazione della Tranche proposta (fatta eccezione per i casi in cui: (1) allo stesso ed alle sue conseguenze sia già stato integralmente posto rimedio ovvero (2) la Banca abbia espressamente rinunciato ad avvalersi dei diritti e dei rimedi in capo alla stessa previsti ai sensi del Contratto di Prestito in relazione a tale evento o circostanza);
- (e) non vi è alcun contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione né siamo a conoscenza del fatto che tale attività è stata minacciata o è pendente nei nostri confronti dinnanzi ad un tribunale o ad un collegio arbitrale o agenzia nei limiti in cui tale contenzioso o procedimento possa comportare ovvero, ove si concluda o risolva negativamente, possa ragionevolmente comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole, né sussiste nei nostri confronti o nei confronti di alcuna delle nostre partecipate un giudizio o un lodo arbitrale già pronunciato e il cui dispositivo non sia stato adempiuto;
- (f) le dichiarazioni e le garanzie da effettuarsi e ripetersi da parte nostra ai sensi dell'Articolo 6.11 sono veritiere in tutti i loro aspetti [sostanziali];
- (g) non si è verificato alcun Mutamento Sostanziale Pregiudizievole, rispetto alla situazione esistente alla data di conclusione del Contratto di Prestito.

Cordiali saluti.

---

Per conto e a nome [del Prenditore]

Data: